

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 <sup>a</sup> Senato) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	41
FINANZE (VI) .....	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	112
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	118
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	122

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	140
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	146

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212  
(Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni  
e raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza  
del presidente Antonino LO PRESTI.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del  
processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con condi-  
zioni, osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame dello schema  
di decreto legislativo in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ri-  
corda che all'ordine del giorno figura oggi  
l'esame dell'atto n. 212, di riordino del  
processo amministrativo, che costituisce  
un testo da lungo tempo invocato dagli  
operatori come strumento essenziale per  
un più efficace esercizio della giustizia  
amministrativa.

Sottolinea dunque il significato della  
richiesta formulata dai componenti la  
Commissione Giustizia finalizzata ad ac-  
quisire il parere del Comitato per la legi-  
slazione. Si tratta, infatti, a suo avviso, di  
una scelta procedurale funzionale ad una

più approfondita istruttoria parlamentare.  
E consente di integrare le valutazioni di  
merito provenienti dalla Commissione II,  
come quelle della Commissione I, con il  
contributo che il Comitato saprà fornire  
relativamente agli ambiti di propria spet-  
tanza, con particolare riguardo agli aspetti  
concernenti la tecnica legislativa, la chia-  
rezza, la congruità e la qualità complessiva  
del testo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, osserva  
che l'affiancamento del Comitato per la  
legislazione alle Commissioni di merito in  
occasione dell'esame di testi aventi ad  
oggetto il riassetto, anche mediante codi-  
ficazione, di interi settori normativi del-  
l'ordinamento, si configura come metodo  
ottimale ai fini dell'espletamento delle  
funzioni di indirizzo e controllo che il  
Parlamento è chiamato ad esercitare sui  
provvedimenti governativi attuativi di  
norme di delegazione. Ritiene, altresì, di  
dover esprimere il proprio apprezzamento  
per l'accurato approfondimento istruttorio  
condotto dal presidente Lo Presti e dalla  
collega Bernini Bovicelli nella loro qualità  
di relatori presso le Commissioni I e II, e  
per i suggerimenti che hanno fornito ai  
fini della predisposizione della sua propo-  
sta di parere.

Come detto, si tratta di un provvedi-  
mento di ampio respiro, alla cui redazione

ha contribuito una Commissione tecnica composta da studiosi altamente qualificati. Deve però evidenziare il mancato esercizio da parte del legislatore delegato di alcuni rilevanti ambiti della delega a suo tempo conferita dalla legge n. 69 del 2009, ai fini dell'organico riassetto della disciplina del processo amministrativo.

Si è infatti omesso di provvedere all'introduzione nell'ordinamento positivo dell'azione di accertamento, istituto su cui la dottrina ha in passato a lungo dibattuto, ritenendosi da parte di alcuni studiosi che la stessa sia da ritenere comunque implicitamente ammessa dall'ordinamento. Né vi sono disposizioni finalizzate a realizzare quell'ampliamento delle funzioni istruttorie da esercitare in forma monocratica, vanificando così un principio di delega strettamente connesso all'obiettivo di una ragionevole durata dei processi in attuazione del principio costituzionale del giusto processo. Manca inoltre la disciplina sul contenzioso elettorale, anch'esso materia oggetto della delega. Infine, non è stato previsto il termine massimo entro cui deve essere fissata l'udienza di merito qualora si provveda in via cautelare con ordinanza di sospensione dell'atto.

Su tale ultimo punto ha inteso formulare un'espressa condizione (all'articolo 55, comma 11), mentre ha ritenuto di formulare un'osservazione in relazione all'articolo 11, in materia di *translatio iudicii*, che pure non risulta pienamente conforme alla norma di delega in quanto prevede la « riproposizione » del giudizio e non la « riassunzione » del processo e dei relativi termini come disposto dal citato articolo 44, comma 2, lett. e).

Nella proposta di parere ha anche svolto una specifica critica sul metodo adottato dal legislatore, che, pur producendo sia l'AIR che l'ATN, non ha tuttavia fornito alle Commissioni parlamentari un testo corredato di un adeguato apparato di note e di documentazione: esso sarebbe stato essenziale per consentire agli organi parlamentari di effettuare un pieno controllo sull'esercizio della delega nei suoi contenuti innovativi e nella completezza dell'opera di abrogazione del diritto vi-

gente. È di tutta evidenza che tale profilo risulta particolarmente rilevante quando si agisce in attuazione di una delega finalizzata al riordino normativo di un intero settore ordinamentale, in cui l'attività meramente compilativa si combina necessariamente con l'introduzione di contenuti sostanziali. Pertanto, ha ritenuto di inserire nella proposta di parere una raccomandazione affinché ciò non si ripeta in futuro per provvedimenti di analogo tenore.

Sempre sul piano del metodo ritiene meritevole di attenzione il termine di entrata in vigore del provvedimento, che è fissato al 16 settembre 2010. Si tratta di un termine a suo avviso eccessivamente stringente in relazione all'esigenza degli operatori di acquisire i necessari elementi di conoscenza e approfondimento della procedura; ciò anche in relazione ai previsti effetti di perenzione semi-automatica per le controversie incardinate da più di cinque anni (allegato 3). Ricorda che tale valutazione è stata espressa a più riprese anche durante le audizioni svolte in Commissione Affari Costituzionali. Tra gli altri, il presidente dell'associazione dei professori di diritto amministrativo, il professor Merusi, ha anche segnalato che il meccanismo della perenzione rischia di bloccare l'attività dei professionisti (che dovrebbero nuovamente contattare tutti i ricorrenti interessati) e la stessa attività giurisdizionale, per gli inevitabili numerosissimi ricorsi contro le perenzioni.

Con riferimento alla parte dispositiva del parere, segnala che tre condizioni (all'articolo 18, comma 7, all'articolo 26, comma 1 e agli articoli 112, comma 4 e 113) mirano a rendere il testo conforme a pronunce della Corte Costituzionale, nonché al principio costituzionale del doppio grado di giudizio.

Ulteriori due condizioni, riferite all'Allegato 4, riguardano il mancato coordinamento con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 di ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Desidera richiamare l'attenzione su una procedura

– quella del cosiddetto *salva leggi* – che se non correttamente gestita presenta forti rischi di generare disordine normativo.

Altri rilievi formulati riguardano il raccordo del testo con norme costituzionali – che a suo avviso dovrebbero essere integralmente riprodotte oppure esplicitamente richiamate – nonché con norme processualciviltistiche cui si rinvia nonostante, nei loro meccanismi applicativi, esse non siano immediatamente trasponibili nel giudizio amministrativo. Si riferisce, in particolare all'articolo 63, comma 3, in materia di assunzione della prova testimoniale in forma scritta.

Rileva, ancora, che non appare opportuno che un provvedimento che si qualifica come « codice del processo amministrativo » utilizzi rinvii normativi formulati in termini generici ad « altri casi espressamente previsti » (come all'articolo 87) ovvero « salvo ulteriori previsioni di legge » (articolo 133). Ciò in quanto la normativa in esso contenuta dovrebbe essere connotata dal carattere di esaustività della disciplina generale ed all'emanando codice dovrebbe conseguire l'abrogazione di tutte le disposizioni preesistenti in tale ambito che non abbiano carattere di disciplina speciale o eccezionale.

Infine, oltre a numerose richieste di correzione di talune norme, su cui rinvia al testo della proposta di parere, segnala un ultimo suggerimento concernente l'integrazione dell'articolo 7 con l'espressione « tutela di interessi legittimi contro » atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni. È una richiesta di modifica del testo che sottende all'affermazione del principio secondo cui l'azione giurisdizionale in campo amministrativo deve anch'essa avere al centro la tutela di posizioni soggettive e non la mera protezione dell'interesse pubblico.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, pur concordando con i contenuti dell'intervento svolto dal relatore, intende effettuare alcune precisazioni sulle critiche espresse in relazione all'attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo nelle disposizioni oggetto di esame.

Nel sottoscrivere le richieste di correzione del testo ed in particolare l'esigenza di precisare le modalità di assunzione della testimonianza scritta, si sofferma sulle valutazioni espresse in ordine alla mancata attuazione dell'oggetto della delega concernente l'ampliamento delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica che, secondo quanto esposto, inciderebbe negativamente sulla ragionevole durata del processo.

Rileva infatti che il giudizio amministrativo tradizionalmente si atteggia come giudizio di legittimità, e pertanto non prevede una fase istruttorie. Il principio di delega sull'attività istruttorie è stato quindi attuato correttamente e compatibilmente con le caratteristiche consolidate della giustizia amministrativa.

A suo avviso la delega prevista dall'articolo 44 della citata legge n. 69 è stata ampiamente attuata, salva che per quanto riguarda la disciplina del contenzioso elettorale, dove ragioni di discrezionalità politica hanno indotto il Governo a non intervenire.

Precisa inoltre che il richiamo implicito a principi costituzionali, quale quello della motivazione dei provvedimenti del giudice, viene effettuato precisando – a suo giudizio correttamente – che la motivazione deve riguardare i soli provvedimenti che non abbiano funzione meramente ordinatoria ma contenuto decisorio.

Un ulteriore aspetto di difformità rispetto alla norma di delega è stato poi segnalato in materia di *translatio iudicii*, dove però, oltre alla norma di delega, si deve tener conto anche di quanto statuito dall'articolo 59 della medesima legge n. 69 che effettivamente parla sia di riproposizione che di riassunzione del giudizio. La scelta discrezionale del legislatore tra questi due differenti meccanismi procedurali evidentemente incide con effetti diversi sul computo della durata del processo, con riflessi anche sull'esercizio della tutela assicurata dalla legge n. 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto.

Conclusivamente, non concorda con le valutazioni relative al termine di entrata in vigore della nuova disciplina, sia perché

rileva che si è di fronte ad un testo solo parzialmente innovativo dell'attuale disciplina processuale, sia perché eventuali necessità di correzione potranno essere verificate in sede di esercizio della potestà normativa delegata di tipo integrativo e correttivo.

Ciò anche al fine di poter operare una più efficace azione di coordinamento con la nuova normativa attuativa della cosiddetta direttiva appalti, entrata in vigore in tempi recenti e che già evidenzia la necessità di una messa a punto in tempi rapidi. Ovviamente non intende disconoscere le legittime richieste provenienti dagli operatori e dalle associazioni professionali, ma ritiene che le esigenze espresse possano trovare soddisfazione attraverso una modifica delle disposizioni transitorie, quale quella delle perenzioni delle cause pendenti da più di cinque anni.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, rileva che le considerazioni espresse dai colleghi in ordine all'articolo 63, comma 3, sono assolutamente condivisibili. È di tutta evidenza che, sul presupposto che la forma orale non è ammissibile nel processo amministrativo, si dovrebbe specificare che il richiamo al codice di procedura civile deve essere inteso nel senso che non debba esservi il necessario accordo delle parti e che il giudice non possa comunque disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui. In tal senso invita il relatore a precisare che la disposizione in oggetto andrebbe riformulata proprio per rendere più esplicito questo precetto.

Sull'entrata in vigore del testo comprende che la questione è suscettibile di avere letture contrapposte e ritiene che sia opportuno comunque rimettere alla Commissione di merito l'invito ad approfondire la questione. La sua valutazione è che le richieste di rinvio avanzate siano sicuramente giustificate in ragione dei continui assestamenti nella stesura del testo dalla sua versione originaria a quella definitiva, che dovrà tenere conto dei pareri parlamentari. In ogni caso, un eventuale rinvio dovrà comunque essere di breve durata, ad esempio fino al prossimo 1° gennaio.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, tenuto conto del dibattito svolto, formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 212, recante il riordino del processo amministrativo in attuazione della delega conferita dall'articolo 44 della legge n. 69 del 2009 e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalla II Commissione;

rilevato altresì che:

lo schema di decreto reca un contenuto omogeneo, volto a codificare un settore – quello del processo amministrativo – che è connotato da una storica stratificazione normativa che adesso il testo in esame si propone di superare attraverso la contestuale abrogazione esplicita, secondo quanto riferito nell'ATN, « di circa 50 fonti normative e di un numero di disposizioni pari a circa 350 articoli »;

lo schema di decreto non incide sulla totalità degli oggetti indicati nella norma di delegazione omettendo, in particolare, la prevista introduzione dell'azione di accertamento e del termine massimo di un anno per l'udienza di merito in caso di concessione di provvedimenti sospensivi in via cautelare, nonché l'ampliamento delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e la disciplina del contenzioso elettorale;

pur essendo corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, lo schema di decreto legislativo non è tuttavia corredato di un apparato di note e di documentazione adeguato a realizzare un pieno discerni-

mento di ciò che è nuovo, ciò che cristallizza orientamenti giurisprudenziali consolidati e ciò che invece riproduce sostanzialmente il diritto già vigente; tale modalità di attuazione della delega legislativa non consente quindi agli organi parlamentari di effettuare un pieno controllo sull'esercizio della delega nei suoi contenuti innovativi e nella completezza dell'opera di abrogazione del diritto vigente che è particolarmente rilevante quando si agisce in attuazione di una delega finalizzata al riordino normativo di un intero settore ordinamentale, in cui l'attività meramente compilativa si combina necessariamente con l'introduzione di contenuti sostanziali;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 18, comma 7 – secondo cui il giudice amministrativo che si pronuncia negativamente sull'istanza di riconsuazione «condanna la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro cinquecento» – si verifichi la necessità di un coordinamento con l'articolo 54, comma 3, del codice di procedura civile (Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la riconsuazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250) – atteso che la nuova formulazione della citata disposizione processualcivile, introdotta con la medesima legge n. 69 del 2009, fissa un limite di pena inferiore e soprattutto non esclude la discrezionalità del giudice in sede di condanna, anche in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale che, con sentenza n. 78/2002, aveva dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla riconsuazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la riconsuazione,

“condanna” la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che “può condannare” la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria»; al riguardo, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di sostituire il riferimento alla *pena* con quello alla *sanzione* pecuniaria e di prevedere che gli introiti siano presi in considerazione dall'articolo 15 dell'Allegato 2, sulle spese di giustizia;

all'articolo 26, comma 1, in materia di spese del giudizio, si espunga il riferimento all'articolo 98 codice di procedura civile, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte n. 67 del 1960;

all'articolo 55, comma 11 – che disciplina la materia della tutela cautelare, prevedendo che l'ordinanza collegiale che concede la tutela cautelare deve sempre contenere la fissazione della data di discussione dell'udienza di merito – sia esplicitato il termine ultimo entro il quale l'udienza deve essere fissata, considerato che il criterio di delega prevede espressamente che l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno (articolo 44, c. 2, lett. f), n. 3);

agli articoli 112, comma 4 e 113 – che definiscono le competenze giurisdizionali sulla domanda di risarcimento dei danni proposta in sede di giudizio di ottemperanza – si esplicitino le modalità con cui trovano applicazione in questa sede i principi del doppio grado di giudizio;

all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 4 – che reca alcune modifiche ed abrogazioni della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 – si verifichi il coordinamento con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (di ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), atteso che la legge n. 1147 del 1966 risulta già integralmente abrogata (ad eccezione degli articoli da 1 a 5, 7 e 8) dal citato decreto legislativo e, pertanto, le modifiche recate dalle lettere a) e b) del citato comma 3 si riferiscono a disposizioni per le quali interverrà l'abro-

gazione il prossimo 16 dicembre, mentre la lettera c) abroga – tra gli altri – gli articoli 2, 7, comma 2 ed 8 della medesima legge n. 1147 fatti salvi, come accennato, dal decreto legislativo n. 179, che verrebbe così ulteriormente modificato in maniera non testuale;

analogamente, all'articolo 4 dell'allegato 4 – che reca norme di coordinamento e abrogazioni, disponendo che « a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati » una serie di atti normativi – si verifichi il coordinamento con il già citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, atteso che la disposizione in esame abroga l'articolo 8 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (erroneamente indicata come legge in data 21 novembre), fatto salvo dal n. 1780 dell'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 179 del 2009 e l'articolo 11 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, fatto salvo dal n. 2200 del citato allegato 1;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 25, si verifichi se, per un rifiuto, non sia stato riprodotto erroneamente il concetto secondo cui nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata, solo se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso;

all'articolo 63, comma 3 – secondo cui « Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile » – si chiarisca il richiamo al codice di procedura civile al fine di precisare che l'assunzione della prova testimoniale scritta non è sottoposta agli stessi limiti di cui all'articolo 257-bis c.p.c. (introdotto dall'articolo 46 della citata legge delega n. 69 del 2009) in ordine al necessario accordo delle parti e

che il giudice non può poi disporre che il testimone sia comunque chiamato a deporre davanti a lui;

all'articolo 135, comma 1, lett. d) – che fissa la competenza inderogabile del TAR Lazio – sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 136 con quello corretto all'articolo 133.

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2 del decreto legislativo – che fissa il termine di entrata in vigore del provvedimento al 16 settembre 2010 – dovrebbe valutarsi la congruità del termine in relazione all'esigenza degli operatori di acquisire i necessari elementi di conoscenza e approfondimento della procedura; ciò anche in relazione ai previsti effetti di perenzione semi-automatica per le controversie incardinate da più di cinque anni (allegato 3);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

agli articoli 2 e 3 – che costituiscono disposizioni volte a fissare i principi della giurisdizione amministrativa in ordine al “giusto processo” ed all'obbligo di motivazione dei provvedimenti – dovrebbe verificarsi l'esigenza di effettuare un espresso richiamo all'articolo 111 della Costituzione ed eventualmente adottare una locuzione assolutamente coincidente con l'articolo 111, sesto comma, della Costituzione che riferisce l'obbligo di motivazione ad ogni provvedimento giurisdizionale, mentre l'articolo 3 si riferisce al provvedimento decisorio del giudice;

all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 – che prevede, in materia di *translatio iudicii*, le modalità di riproposizione del giudizio – dovrebbe procedersi a sostituire il riferimento alla riproposizione del giudizio con quello alla « riassunzione » del medesimo, in ossequio alla disciplina della norma di delega che prevede la



“riassunzione” del processo e dei relativi termini (articolo 44, comma 2, lett. e);

all’articolo 29, in materia di azione di annullamento, dovrebbe esplicitarsi l’oggetto dell’azione di annullamento (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;

all’articolo 30, comma 1 – che disciplina la proposizione dell’azione di condanna prevedendo che essa « può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma – dovrebbe chiarirsi se l’espressione « nei casi di cui al presente articolo » debba intendersi nel senso che la proposizione in via autonoma dell’azione di condanna in sede di giurisdizione esclusiva può avvenire solo alle condizioni indicate nel medesimo articolo 30;

all’articolo 54, comma 1 – che consente al collegio giudicante di autorizzare la presentazione tardiva di memorie o documenti “quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile” – dovrebbe verificarsi se la formulazione della norma sia congrua in relazione alla necessità di delimitare con certezza una fattispecie suscettibile di incidere significativamente sulla posizione processuale delle parti;

all’articolo 56, comma 2 – che prevede la possibilità di adottare misure cautelari monocratiche, affidando al presidente il potere di provvedere anche qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente e di sentire, “fuori udienza e senza formalità”, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto – dovrebbe verificarsi l’esigenza, da un lato, di precisare le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità e, dall’altro lato, di chiarire altresì se tale attività competa esclusivamente al presidente o anche ad un suo delegato, cui si riferisce il primo periodo del comma in esame;

al medesimo articolo 56, comma 3, dovrebbe esplicitarsi che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indica specificamente l’oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento, così come viene espressamente previsto in materia di misure cautelari collegiali (articolo 55, comma 2, ultimo periodo);

all’articolo 61 – che disciplina la tutela *ante causam* “in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie” – dovrebbero chiarirsi le modalità di attivazione della tutela cautelare *ante causam*, in particolare, con riferimento al contenuto (minimo e necessario) della relativa istanza ed alla possibilità che essa sia proposta anche senza l’assistenza del patrocinante (atteso l’utilizzo dell’espressione “soggetto legittimato”);

all’articolo 84, comma 4 – secondo cui “il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” – dovrebbe verificarsi l’esigenza di definire con maggiore precisione quali elementi il giudice debba prendere in considerazione al fine di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa pur in assenza di una formale rinuncia;

all’articolo 87, comma 2 – che elenca i casi di trattazione in camera di consiglio della controversia “oltre agli altri casi espressamente previsti” – dovrebbero esplicitarsi a quali “altri casi” di trattazione in camera di consiglio si intenda fare riferimento, essendo il testo in esame qualificato come un codice, alle cui disposizioni dovrebbe dunque attribuirsi carattere di esaustività della disciplina generale;

all’articolo 130, comma 1, lett. b) – che legittima al ricorso in materia elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, “qualsiasi cittadino elettore”, come peraltro già

stabilito dalla normativa attualmente vigente – dovrebbe verificarsi la necessità di modificare la locuzione “cittadino elettore”, atteso che essa esclude la legittimazione a ricorrere per i candidati alle elezioni europee che non siano cittadini italiani;

all’articolo 133 – che reca un ampio elenco dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, “salvo ulteriori previsioni di legge” – dovrebbe procedersi ad esplicitare quali sono le “ulteriori previsioni di legge” cui si effettua il rimando, atteso che l’emanando codice dovrebbe comportare l’abrogazione di tutte le disposizioni preesistenti in tale ambito che non abbiano carattere di disciplina speciale o eccezionale;

all’Allegato 2, articolo 14, dovrebbe verificarsi se la disposizione sia pienamente coordinata con gli articoli 124 e 126 del decreto legislativo 113 del 2002 che disciplinano, nell’ambito del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l’istanza di ammissione al patrocinio;

all’Allegato 2, articolo 15 dovrebbe verificarsi se il riferimento alle “pene” (*rectius* sanzioni) debba essere esteso, oltre che all’articolo 123, comma 1, anche all’articolo 18, comma 7, che pure prevede una pena pecuniaria.”

Dovrebbe valutarsi infine l’opportunità di effettuare le seguenti correzioni al testo:

a) l’articolo 1 si riferisce ai principi del “diritto europeo”, mentre sarebbe più opportuno richiamare i principi del diritto dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

b) all’articolo 7, comma 4, dovrebbe precisarsi che si fa riferimento alle controversie relative “alla tutela di interessi legittimi contro” atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni;

c) l’articolo 30, comma 3, disciplina l’azione di risarcimento mentre sarebbe più corretta la locuzione “domanda di risarcimento”;

d) analogamente all’articolo 34 l’espressione “posizione giuridica” dovrebbe essere sostituita con “situazione giuridica”;

e) all’articolo 40, comma 1, lett.d), occorrerebbe modificare “esso” con “essa”;

f) all’articolo 55, il comma 13 reca un riferimento interno all’articolo 15, commi 5 e 6, che sembrerebbe più corretto riferire ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 15;

g) all’articolo 87, i commi 3 e 4 non precisano che essi si riferiscono ai casi di trattazione in camera di consiglio di cui al comma 2 del medesimo articolo;

h) gli articoli 122 e 124 non precisano che il richiamo all’articolo 121 concerne il solo comma 1 del medesimo articolo 121;

i) all’articolo 133, la lettera j) richiama l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché le “altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481”, che sembra però prevedere soltanto l’istituzione delle due Autorità espressamente richiamate;

j) l’articolo 1 dell’Allegato 2 si riferisce genericamente a “ciascun ufficio giudiziario” piuttosto che a ciascun organo di giustizia amministrativa, come gli altri articoli del medesimo allegato;

k) l’articolo 3 dell’allegato 4, ai commi 9 e 10 sostituiscono in maniera identica l’articolo 53 – rispettivamente – del testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (erroneamente indicato come “decreto Presidente della Repubblica”) e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327, peraltro senza ripetere, nella novella, numero e rubrica dell'articolo sostituito; si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera *m*) dispone che "la modifica a norme dei testi unici "misti" previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è fatta unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. In caso di sostituzione o aggiunta di articoli o commi è necessario precisare, apponendo la lettera L o R, il rango della disposizione oggetto di modifica; se la modifica sostituisca un intero articolo, o introduca un articolo aggiuntivo, la novella reca, dopo la parola "ART", la lettera (L o R) corrispondente alla fonte che per la modifica"; inoltre il comma 11, ai sensi della citata circolare, modifica in due punti soltanto la disposizione del testo unico "misto" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, intervenendo sull'articolo 13, comma 6-*bis*, già modificato, di recente, dal decreto legislativo n. 53 del 2010 (essendo la seconda modifica rubricata sotto la lettera *b*) la prima dovrebbe essere rubricata sotto la lettera *a*) anziché essere riportata di seguito all'alinea);

l) all'articolo 4 dell'Allegato 4, al n. 14) la legge n. 186 del 1982 è indicata con la data del 27 febbraio in luogo del 27 aprile 1982; il n. 44) abroga l'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008, di cui è già disposta l'abrogazione

dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 53 del 2010, il cui comma 4 reca però una disposizione transitoria che ne fa salva l'applicazione limitatamente agli interventi per i quali siano già stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 53;

Il Comitato formula infine la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

nei casi in cui si producano testi legislativi volti al riassetto di ampi settori normativi e che dunque presuppongono il superamento di stratificazioni normative e di discipline frammentarie formatesi nel tempo, abbia cura il legislatore di corredare i testi con un adeguato apparato di note e di documenti istruttori idonei a consentire la più approfondita istruttoria parlamentare possibile e un pieno discernimento di ciò che costituisce opera di mera compilazione di disposizioni preesistenti (da abrogare) e di ciò che rappresenta, invece, introduzione di contenuti del tutto nuovi che comportano, a loro volta, l'abrogazione della preesistente normativa incompatibile con la nuova disciplina."

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### **X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica**

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di ENI Spa, di Edison Spa, di E. On. Italia, del Presidente Autorità energia elettrica e gas, di Gestore Mercati Energetici (GME), di Gestore Servizi Energetici (GSE), di Gas Intensive (Società consortile ARL) e di Confindustria, nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213) .....

12

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Audizione informale di rappresentanti di ENI Spa, di Edison Spa, di E. On. Italia, del Presidente Autorità energia elettrica e gas, di Gestore Mercati Energetici (GME), di Gestore Servizi Energetici (GSE), di Gas Intensive (Società consortile ARL) e di Confindustria, nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.	
7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Testo unificato approvato</i> ) .....	15

#### RISOLUZIONI

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.**

**7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.**

**7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).*

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta, rinviata il 26 maggio.

Ermete REALACCI (PD), anche a nome dei deputati Garofalo e Monai, presenta una nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato*). Ritiene che gli impegni contenuti nell'atto di indirizzo indirichino al Governo un percorso positivo, improntato a ragionevolezza e buon senso, di azione e di impegno per un effettivo rafforzamento degli interventi di lotta ai gravi fenomeni di inquinamento atmosferico che si registrano in vaste aree del Paese. Esprime tuttavia una forte preoccupazione per il contenuto della manovra finanziaria varata pochi giorni fa dal Governo, che – ad esempio – penalizza fortemente un settore cruciale per il miglioramento della qualità dell'aria delle città italiane, come è quello del trasporto pubblico locale. Auspica, pertanto, che le posizioni espresse nel dibattito sugli atti di indirizzo in esame costituiscano uno stimolo e un vincolo politico per le forze di opposizione e per quelle di maggioranza delle due Commissioni a mantenere alta l'attenzione sull'effettiva

traduzione in atti, da parte del Governo, degli impegni in essi contenuti.

Guido DUSSIN (LNP), dichiara di sottoscrivere la nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni in titolo appena presentata.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime soddisfazione per il fatto di essere pervenuto, insieme con i colleghi Realacci e Monai, a definire un testo unificato che riprende tutte le questioni affrontate nel corso della discussione delle risoluzioni in oggetto. Ricorda altresì l'impegno che la Commissione Trasporti sta dedicando attualmente all'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana predisposto dalla Commissione europea. Ritiene, pur nella consapevolezza della difficoltà della situazione finanziaria in cui si trova il Paese, che le Commissioni seguiranno con attenzione il processo di attuazione degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo unitario che si accingono ad approvare.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che il nuovo testo unificato delle risolu-

zioni in titolo presentata oggi rappresenti un documento politico importante e positivo. Nell'associarsi, tuttavia, a quanto già detto dal deputato Realacci, denuncia gli effetti gravemente penalizzanti della manovra finanziaria del Governo sul settore del trasporto pubblico locale, auspicando che il Governo voglia effettivamente dare seguito agli indirizzi emersi nel corso del dibattito, traducendo in iniziative concrete gli impegni oggi assunti.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni in titolo assumerà il numero 8-00074.

Le Commissioni approvano all'unanimità il nuovo testo della risoluzione che assume il numero 8-00074.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.**

**7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.**

**7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici.**

### TESTO UNIFICATO APPROVATO

Le Commissioni VIII e IX,

premesso che:

il 16 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato, in seguito ad un ampio processo di consultazione delle parti interessate, un piano d'azione (COM(2008)886) corredato di una proposta di direttiva (COM(2008)887) destinati a favorire l'applicazione in tutta l'Unione europea delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ITS) al trasporto su strada e alle sue interconnessioni con altre modalità di trasporto (cosiddetti « sistemi di trasporto intelligenti »). Nell'ambito del piano europeo per il rilancio dell'economia, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008, è stata lanciata l'iniziativa « auto verdi » (*green car*) intesa a finanziare, attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato, i progressi nell'uso di fonti di energia non-inquinanti e rinnovabili per il trasporto stradale;

le iniziative messe in campo in questo ambito dall'Unione europea, sono – tra l'altro – intese: *a*) a contenere l'impatto della notevole crescita del traffico su strada prevista entro il 2020 – stimata al 36 per cento per il trasporto passeggeri e al 55 per cento per il trasporto merci – mediante una gestione ottimale della mobilità e della domanda di trasporto; *b*) alla promozione di un sistema di trasporto

maggiormente rispettoso dell'ambiente considerato che allo stato attuale il trasporto su strada produce il 79 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutto il comparto dei trasporti; *c*) al miglioramento dell'efficienza del sistema di trasporto e alla riduzione della congestione del trasporto stradale il cui costo è stimato tra lo 0,9 e l'1,5 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione europea;

nel 2006 l'OMS ha dimostrato, con uno studio sulle principali città italiane, che, riportando i valori medi annui di polveri sottili al di sotto dei 20 microgrammi/metro cubo, si potrebbero evitare oltre 8220 morti all'anno, mentre uno studio promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) dei 2009, ha messo in relazione la presenza degli inquinanti in atmosfera e gli effetti negativi a breve termine sulla salute in Italia. Secondo questo studio le conseguenze immediate dell'esposizione ad elevati livelli di inquinamento atmosferico sono molto gravi, soprattutto nei soggetti più sensibili come dimostra il forte incremento dei ricoveri di asma per i bambini (9 per cento), in relazione all'aumento di NO<sub>2</sub>;

l'11 dicembre 2009 la Commissione ambiente della Camera dei deputati ha approvato il documento finale sul Libro bianco in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e verso un quadro

d'azione europeo (COM2009)147), con il quale – tra l'altro – ha ribadito la necessità di introdurre misure volte a favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri urbani; di promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili; di mettere in atto efficaci politiche di incentivazione del trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, attuando al contempo politiche della mobilità in grado di favorire – soprattutto nel settore del trasporto merci – il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma;

la situazione delle aree urbane del nostro Paese di maggiori dimensioni è sempre più critica, con livelli di polveri sottili ben oltre la soglia consentita, che determinano effetti molto gravi per la stessa salute dei cittadini;

a seguito dei superamenti delle concentrazioni in atmosfera di materiale particolato sottile (PM10) registrati sul territorio nazionale tra il 2005 e il 2007, la Commissione europea ha aperto in data 29 gennaio 2009, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2008/2194); la Commissione europea ha infatti ritenuto l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE, sul contenimento dell'inquinamento da Pm 10 entro i valori limite previsti; la procedura di infrazione riguarda 55 zone ricadenti sul territorio nazionale;

in data 26 gennaio 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha presentato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, una richiesta di deroga all'entrata in vigore dei valori limite del PM10 fino al 2011, impegnandosi a predisporre un documento nazionale di pianificazione contenente una serie di misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico di competenza nazionale, utili al raggiungimento dei valori limite entro i termini previsti dalla stessa deroga;

nella seduta del 13 maggio 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato lo

schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attualmente all'esame del Parlamento, che, all'articolo 9, comma 10, detta le procedure attuative e di coordinamento con le regioni qualora la Commissione conceda la citata deroga;

i piani regionali finora elaborati non sono risultati sufficienti ad assicurare il rispetto dei valori limite entro i termini stabiliti per la deroga; l'Italia si è così impegnata con la Commissione europea ad integrare detti piani con misure di carattere nazionale in grado di intervenire in ambiti non ricadenti nelle competenze legislative e amministrative delle regioni;

conseguentemente, in data 10 giugno 2010 il Ministro dell'ambiente ha illustrato al Consiglio dei ministri le linee di una strategia nazionale per combattere l'inquinamento dell'aria. Si tratta di un complesso di iniziative, sia normative che di indirizzo, con le quali il Governo dà seguito all'impegno assunto nei confronti della Commissione europea, alla luce del fatto che in tutto il Paese (soprattutto nel bacino padano, nei centri industrializzati e nelle grandi città) i limiti prescritti sono ampiamente superati;

sono molte le fonti di emissione che quotidianamente riversano nell'aria grandi quantità di sostanze inquinanti. Le principali fonti di inquinamento atmosferico a livello nazionale sono rappresentate dal settore industriale e della produzione di energia e dai trasporti;

per quanto riguarda, in particolare, il settore industriale, si evidenzia l'opportunità di elaborare, in parallelo alle misure prospettate nel presente atto di indirizzo, azioni politiche e amministrative volte a rendere più efficiente il controllo delle emissioni industriali e il rispetto della normativa vigente, promuovendo sistemi di incentivazione di processi innovativi e migliorativi dell'impatto ambientale dei cicli di produzione e, contestualmente, rafforzando l'efficacia del sistema sanzionatorio e degli strumenti di prevenzione dei danni ambientali;



analizzando le fonti di emissione solo nelle aree urbane, l'inquinamento maggiore arriva dal traffico veicolare: a Roma e Milano ad esempio emette circa il 60 per cento delle polveri sottili e degli ossidi di azoto; a Napoli contribuisce per il 50 per cento del PM10 e a Torino per oltre il 50 per cento circa degli NOx (fonte: Legambiente/elaborazione LaMiaAria.it, su dati Arpa);

nelle aree urbane il riscaldamento è, dopo il traffico su gomma, il fattore che maggiormente contribuisce alla presenza delle polveri sottili e degli altri elementi inquinanti;

dai dati forniti da ISPRA (Ispra – Inventario nazionale emissioni in atmosfera Corinair) emerge che all'interno del Bacino padano ben il 52 per cento di Nox sono imputabili al trasporto su strada, il 22 per cento al settore industriale, compreso quello energetico, e il 12 per cento al settore civile;

è da evidenziare peraltro che non tutti i veicoli sono ugualmente fonti di PM10: i veicoli a benzina ad esempio emettono quantità minori di questo fattore inquinante, rispetto ai maggiori responsabili delle emissioni che sono i motori diesel, sia leggeri che pesanti, ed i ciclomotori con motore a due tempi;

le misure che affrontano il problema dell'inquinamento cittadino attraverso il blocco del traffico, nonostante il loro valore simbolico, non risultano adeguati a ridurre in misura significativa la concentrazione del particolato nell'aria;

il fenomeno dell'inquinamento atmosferico richiede un programma di interventi strutturali e gestionali su area vasta, coerenti ed integrati, così da creare le condizioni per la sua risoluzione definitiva. Per arrivare a questo obiettivo e a significative riduzioni dell'inquinamento in atmosfera è indispensabile la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, per mettere in campo politiche multisettoriali, strutturali e gestionali per intervenire sulle diverse fonti di inquinanti;

in particolare, anche in relazione alla definizione del piano nazionale di risanamento della qualità dell'aria, occorre individuare misure efficaci per il contenimento dei livelli di polveri sottili e specificamente delle emissioni inquinanti derivanti da traffico veicolare;

da un lato, è necessario intervenire sia per favorire un ricorso più ampio alla mobilità pubblica, sia per ridurre l'impatto ambientale, sostenendo il rinnovo dei veicoli utilizzati, l'utilizzo di veicoli con ridotta capacità inquinante, la diffusa applicazione di sistemi filtranti;

dall'altro, per quanto concerne il trasporto privato, deve essere promossa la diffusione dei veicoli con ridotta capacità inquinante, non soltanto mediante incentivi di carattere finanziario, ma anche attraverso la realizzazione capillare sul territorio di reti di distribuzione del gas metano per autotrazione, del gpl, dei carburanti a idrogeno, e di reti di punti di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica, nonché il sostegno all'adozione su ampia scala di filtri antiparticolato;

deve essere altresì favorito lo sviluppo della mobilità ciclistica attraverso un incremento delle piste ciclabili e dei percorsi protetti;

su impulso dei sindaci di Milano e di Torino si è formato, nell'ambito dell'ANCI, un coordinamento permanente dei sindaci del nord, per affrontare, in modo coordinato con il Governo e le regioni, i problemi relativi all'inquinamento atmosferico da particolato; il comitato, già nel documento con cui si è costituito, ha evidenziato l'opportunità di permettere ai comuni di investire risorse per la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni inquinanti, escludendo le spese sostenute dai vincoli del patto di stabilità interno;

impegnano il Governo:

1) a definire un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico indirizzato a: a) riorganizzare e potenziare la rete del trasporto urbano e collettivo; b)

introdurre meccanismi volti a disincentivare la circolazione dei mezzi inquinanti in transito su tutto il territorio nazionale e favorire l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), anche attraverso il rifinanziamento di strumenti di intervento già sperimentati (con particolare riferimento al « fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale », di cui all'articolo 1, comma 304 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 63, comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112); c) razionalizzare l'uso dell'auto privata, anche favorendo forme di utilizzo condiviso dei veicoli, come il *car sharing*; d) rafforzare i servizi di trasporto ferroviario per i pendolari, anche attraverso l'ammodernamento del materiale rotabile utilizzato; e) promuovere l'ampliamento dei percorsi destinati alla mobilità ciclistica; f) riorganizzare e potenziare la rete del trasporto urbano e collettivo;

2) in particolare, a sostenere, anche mediante opportune iniziative legislative, il trasporto a basso impatto ambientale attraverso:

a) l'adozione di misure che permettano la sostituzione dei mezzi o l'applicazione di tecnologie filtranti per quanto concerne i mezzi inquinanti di proprietà delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

b) l'adozione di misure volte a sostenere la sostituzione di veicoli inquinanti o l'applicazione di tecnologie filtranti per i mezzi adoperati per il servizio di trasporto pubblico locale;

c) la realizzazione di un piano nazionale di sostegno per il trasporto commerciale che favorisca, anche attraverso incentivi, l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre le capacità inquinanti dei mezzi pesanti in relazione alle emissioni di polveri sottili;

d) l'attuazione di apposite iniziative volte a prevedere un intervento finanziario pubblico a fronte delle spese sostenute dalle imprese private operanti nel settore del trasporto di persone per la sostituzione di veicoli inquinanti o l'applicazione di tecnologie filtranti;

3) a individuare le opportune iniziative per sostenere, con il coinvolgimento e la cooperazione degli enti locali e delle associazioni e categorie interessate:

a) lo sviluppo sul territorio nazionale della rete di distribuzione di carburanti a minore impatto ambientale, con specifico riferimento al gas metano per autotrazione, al gpl e all'idrogeno;

b) la realizzazione di un sistema di ricarica dei veicoli – a partire dalle aree urbane – applicabile estensivamente sia nell'ambito del trasporto privato che pubblico e che sia compatibile con quanto in fase di sviluppo in tutti i Paesi dell'Unione europea, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi in ambito internazionale;

4) ad avviare un programma di interventi volti a incentivare l'efficientamento energetico e ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato attraverso impianti di teleriscaldamento su scala locale, disponendo controlli sull'efficienza degli impianti termici civili;

5) ad avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazione del 55 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici;

6) a verificare la possibilità:

a) di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese di investimento sostenute dagli enti locali per la lotta ai cambiamenti climatici e per la riduzione delle emissioni inquinanti;

b) di rifinanziare il fondo per la mobilità sostenibile.

(8-00074) « Realacci, Garofalo, Monai, Guido Dussin ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3481 Farina Coscioni*) ..... 19

##### SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.

##### La seduta comincia alle 14.45.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

**C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3481 Farina Coscioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 27 maggio 2010, è stata assegnata alle Commissioni riunite XI e XII, in sede referente, la proposta di legge C. 3481, d'iniziativa del deputato Farina Coscioni: poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge C. 3222 Moffa, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento

ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, osserva che il provvedimento di cui è stato disposto l'abbinamento, pur muovendosi in una logica simile rispetto a quella della proposta di legge C. 3222, presenta significative differenze sotto diversi profili. Per un verso, infatti, si stabiliscono requisiti e procedure più dettagliati e si individuano in modo specifico gli organi preposti, in particolare regolamentando le caratteristiche delle professionalità richieste per gli interventi di bonifica, sostanzialmente limitate agli artificieri dell'Esercito e ad altre figure delle forze armate, nonché i criteri per la verifica dei requisiti in possesso dei soggetti chiamati a svolgere le stesse attività di bonifica. Per altro verso, si prevede di corrispondere alle predette professionalità, appartenenti al personale militare, della Polizia e agli operai artificieri, un'indennità mensile di specializzazione. Preannuncia, quindi, l'intenzione di proporre, al termine del dibattito di carattere generale, l'adozione come testo base della proposta di legge C. 3222, considerata anche la palese onerosità della proposta di legge C. 3481.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) giudica precipitosa e affrettata l'irrituale soluzione prospettata dal relatore per l'XI Commissione in ordine all'adozione del testo base, tenuto anche conto dell'opportunità che, prima di giungere ad una tale determinazione, si svolga un ciclo di audizioni informali che consenta alle Commissioni riunite di acquisire gli elementi istruttori necessari ad assumere una decisione in proposito.

Silvano MOFFA, *presidente della XI Commissione*, nel ringraziare il relatore per aver messo in luce le differenze esistenti tra i due provvedimenti abbinati, ritiene utile che un loro approfondimento possa essere effettuato anche mediante lo svolgimento di audizioni informali, da prevedere comunque al termine del dibattito di carattere generale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, prima di assumere qualsiasi determinazione in ordine all'adozione del testo base, è opportuno concludere il dibattito di carattere generale, al termine del quale le Commissioni riunite potranno anche prevedere lo svolgimento di audizioni informali per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel riconoscere la validità dei provvedimenti in esame, che intervengono su una materia delicata, esprime tuttavia perplessità sulla scelta di introdurre nel testo unico in materia di sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, una specifica e circoscritta fattispecie connessa al possibile rinvenimento di ordigni bellici, con ciò correndo il pericolo di escludere ulteriori fattori di rischio. Segnala, inoltre, l'opportunità di non dettare sull'argomento una disciplina normativa di dettaglio, limitandosi a prevedere un'indicazione più generica di natura tecnica, da collocare eventualmente all'interno degli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce degli elementi emersi, fa presente che sarà fissata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite da dedicare al dibattito di carattere generale, anche al fine di acquisire l'orientamento del Governo; successivamente, si potranno valutare le più opportune modalità di prosecuzione dell'esame dei progetti di legge in titolo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21
COMITATO DEI NOVE:	
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo .....	21
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. Emendamenti C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 15 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 13.35 e dalle 14.45 alle 15.20.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno.

Roberto ZACCARIA (PD) considerato che sul provvedimento in esame il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere nella giornata odierna e che sarà necessario assicurare tempi congrui affinché la relatrice possa approfondire i contenuti di tale parere nonché di alcune osservazioni che le ha sottoposto in via informale sempre nella giornata di oggi, prospetta l'opportunità di rinviare a domani la conclusione dell'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, concorda sull'opportunità di dedicare tempi ulteriori all'esame del provvedimento, a condizione di poter concluderne l'esame al più tardi nella giornata di domani, anche al fine di tenere conto di quanto sarà evidenziato dal gruppo dell'UdC, che ha preannunciato l'intenzione di formulare alcune osservazioni sul provvedimento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) nel ricordare come sulla materia elettorale avesse già posto la questione dei tempi, evidenzia come un intervento organico renderebbe necessario apportare modifiche normative anche in merito al procedimento elettorale, il che risulterebbe fuori dalla delega. Fa peraltro presente come l'unica soluzione che non implicherebbe tali modifiche sarebbe quella di attribuire natura giurisdizionale all'ufficio della Cassazione.

Per quanto riguarda le altre parti del codice del processo amministrativo, si sofferma sui profili che attengono agli ambiti di competenza della I Commissione. Richiama, in particolare, alcuni aspetti dell'articolo 7 che sembrano attenuare il principio costituzionale di separazione dei poteri. A suo avviso, dunque, al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: « giurisdizione amministrativa » andrebbero inserite le seguenti: « ,ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali », analogamente a quanto è stato previsto con riguardo al giudice contabile, in sede di scrutinio sulla responsabilità di amministratori e funzionari pubblici, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994.

Al contempo, andrebbe a suo avviso introdotto un nuovo comma 8 che specifichi che « sono escluse dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti politici ». Richiama, in proposito, la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in merito ai limiti che il giudice incontra nel decidere sugli atti politici. Ricorda, in particolare, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009, ha rilevato come il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connessa agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consona alla attività del giudice. Pervenire, difatti, a differente conclusione « significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento » (a cominciare da quello secondo cui è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti (sentenza n. 86 del 1977).

Auspica, quindi, che la relatrice recepisca nella proposta di rilievi da trasmettere alla II Commissione quanto testè evidenziato. Altri profili, quale il rafforzamento della funzione nomofilattica, attengono più propriamente agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, che auspica formulerà dei rilievi sul punto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, che potrà essere così votata e trasmessa in tempo utile alla Commissione Giustizia, tenendo conto di quanto emerso dall'*iter* parlamentare sul provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010**  
**Emendamenti C. 3505 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato del relatore</i> ) .....	36

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	27
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
AVVERTENZA .....	35

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

##### La seduta comincia alle 13.35.

##### Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

**C. 2661 Antonio Pepe.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva come l'articolo unico della proposta

di legge in esame intervenga sugli articoli 1 e 2 della legge 18 maggio 1973, n. 239, recante Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, aumenta dal 12 al 35 la percentuale dei posti messi a concorso che il Ministro della giustizia ha facoltà di incrementare con il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso. La normativa vigente, infatti, stabilisce che nel concorso notarile, il Ministro della giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del 12 per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.



Nella relazione di accompagnamento si legge che l'esigenza di aumentare la predetta soglia è dettata dalla constatazione dell'elevato, e sempre più crescente, numero di candidati che all'esito delle prove orali hanno dimostrato cultura e professionalità sufficienti per esercitare le funzioni notarili ma che non entreranno in graduatoria e, quindi, potranno solamente svolgere le funzioni di coadiutori di un notaio in esercizio, per il periodo massimo di cinque anni dal conseguimento dell'idoneità.

Viene fatto l'esempio, quindi, del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006 – 4<sup>a</sup> serie speciale, a fronte dei 230 posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice ha ammesso alle prove orali 310 candidati.

Al contrario di quanto avveniva in passato, il numero dei candidati ammessi alle prove orali oramai supera notevolmente quello dei posti a concorso, per cui nella selezione dei vincitori gioca un ruolo predominante la prova orale, caratterizzata da un maggiore aleatorietà della prova scritta, che è la sola a realizzare di fatto una selezione assolutamente neutrale ed oggettiva, stante la particolare complessa procedura di correzione degli elaborati, che ne garantisce in maniera assoluta l'anonimato fino all'apertura delle buste contenenti i tre compiti, con il relativo « giudizio » complessivo.

Sottolinea quindi come, sempre nella relazione si legge che così l'esame orale diviene l'ultimo ostacolo all'immissione nella professione, inevitabilmente caricato di un « pathos » difficilmente governabile che, a suo giudizio, potrebbe portare a delle graduatorie finali non corrispondenti ai valori reali dei candidati.

In sostanza, in un periodo di grave crisi economica quale quello che si sta attraversando, sarebbe equo e opportuno assorbire, nei limiti dei posti disponibili, tutti i giovani che hanno mostrato alle prove scritte e dimostreranno alla prova orale di avere un'idonea preparazione, sufficiente a conseguire almeno il minimo

prescritto. Viene quindi aumentata la percentuale dei posti messi a concorso che il Ministro della giustizia ha facoltà di incrementare.

Il comma 2 è diretto a dare la possibilità ai candidati che comunque non entrino in graduatoria (per scarsità di posti) ma conseguono l'idoneità, di svolgere le funzioni di « coadiutore » senza il limite – oggi non più attuale – dei cinque anni, ma fino al raggiungimento del limite di età di settantacinque anni previsto per i notai in esercizio. Viene disposta, infine, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 239.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime talune perplessità sul provvedimento in esame, invitando la Commissione ed il Governo ad effettuare un'attenta riflessione sullo stesso. Si riserva quindi di approfondirne il contenuto, al fine di poter esprimere un compiuto giudizio nel prosieguo dell'esame.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide sostanzialmente la *ratio* del provvedimento, ma ritiene che si debba riflettere con attenzione sulla disposizione che attribuisce ai candidati che conseguono l'idoneità, di svolgere le funzioni di coadiutore oltre il limite dei cinque anni. Si riserva di fornire alla Commissione dati ed informazioni che possano essere utili alla fase istruttoria dell'esame del provvedimento.

Pietro TIDEI (PD) ritiene che lo svolgimento dei concorsi notarili ponga problemi che vanno ben oltre quelli affrontati con il provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, come sia frequente che le prove scritte di un concorso inizino quando non siano ancora concluse le prove orali del concorso precedente, costringendo di fatto molti dei candidati che non abbiano ancora sostenuto la prova orale del concorso precedente, e che non abbiano quindi la certezza di aver vinto il precedente concorso, a sostenere nuovamente le prove scritte relative al concorso successivo. Ritiene che tale forma di inef-

ficienza e di disorganizzazione sia inaccettabile e che il Governo debba impegnarsi affinché siano razionalizzati i tempi di svolgimento dei concorsi notarili.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato*), che non sarà posta in votazione oggi, ma che potrà essere utile in vista delle audizioni che si intendono effettuare la prossima settimana.

Ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà quindi necessario verificare la sussistenza delle condizioni per concludere l'esame in vista di quella data ed organizzare conseguentemente i lavori della Commissione, considerato che sono pervenute varie richieste di audizione e che per rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea occorrerebbe terminare l'esame in sede referente già la prossima settimana.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, precisa che la sua proposta di testo unificato intende essere propedeutica allo svolgimento delle audizioni e costituire un punto di avvio di un approfondito dibattito in Commissione, con l'auspicio che si possa addivenire ad un testo ampiamente condiviso. Ribadisce l'urgenza di varare

una disciplina organica e completa che affronti un problema estremamente serio, quale quello delle detenute madri, tutelando l'interesse dei bambini, i quali non debbono assolutamente vivere nelle carceri.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come il Governo abbia manifestato l'intenzione di risolvere il problema in questione e come le dichiarazioni del Ministro Alfano abbiano avuto notevole risonanza sui mezzi di informazione, soprattutto tramite lo *slogan* «mai più bambini in carcere». Sottolinea con rammarico come siano passati due anni e come, anche in questo caso, ai proclami del Governo non siano seguiti i fatti, anche atteso che tra i provvedimenti in esame non risulta esservi un disegno di legge governativo. Ricorda come si stia discutendo di una problematica rispetto alla quale in primo piano non vi sono le madri detenute, quanto piuttosto i bambini che non dovrebbero vivere in carcere, in considerazione degli effetti negativi che ciò può produrre sull'equilibrato e sereno sviluppo psico-fisico dei minori. Ritiene necessario che la Commissione svolga un ciclo di audizione ad adotti in tempi rapidi un testo base.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ribadisce la disponibilità a discutere senza della tematica in questione senza pregiudizi, ma sottolinea la necessità di valutare attentamente l'impatto della disciplina in esame sulle norme in materia di immigrazione.

Carolina LUSSANA (LNP) precisa come i provvedimenti in esame sia volti a correggere taluni aspetti della normativa vigente, che si sono dimostrati sostanzialmente inefficaci. Al fine di identificare i più adeguati correttivi, ritiene opportuno fare riferimento al lavoro svolto da questa Commissione nella precedente legislatura, quando un testo di sintesi delle diverse posizioni dei gruppi era stato trovato. Ritiene peraltro che il tema della tutela dei minori non debba essere sovrapposto a quello dell'immigrazione ed, in particolare,

interferire con quello dell'espulsione degli immigrati clandestini.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene necessario usare particolare cautela nell'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di evitare formulazioni normative che possano consentire la strumentalizzazione dei minori.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide pienamente le esigenze di tutela dei minori alla base della proposta di testo unificato del relatore, ma esprime forte perplessità sulla formulazione generica ed indeterminata di talune disposizioni, nonché preoccupazioni sull'incidenza della disciplina in esame sulle norme in materia di immigrazione ed espulsione. Ritiene che il provvedimento meriti di essere attentamente approfondito e che sia prematuro l'inizio dell'esame in Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto con soddisfazione di come il testo oggi depositato dal relatore abbia determinato l'apertura di un dibattito serio, consentendo anche ai gruppi di chiarire la propria posizione sul tema. Sottolinea come il testo possa essere migliorato all'esito delle audizioni e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel confermare la serietà dell'impegno del Governo in ordine ad un tema estremamente delicato come quello in esame, sottolinea, al fine di predisporre una disciplina realmente efficace, l'esigenza di operare una ricognizione della situazione reale, con riferimento al numero delle detenute madri e dei bambini presenti nelle carceri, nonché alla loro distribuzione sul territorio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.

L'articolo 1 contiene due proroghe di termini che non attengono alla competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012. Come sottolinea la relazione illustrativa, infatti, la dotazione della citata Riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente. Si ricorda, infatti che la decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> (approvata in data 29 febbraio 2008) stabilisce che l'accesso alla Riserva avviene sulla base della data di avvio dell'impianto.

La relazione illustrativa sottolinea quindi che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO<sub>2</sub> sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia.

Non ravvisandosi questioni di competenza della Commissione Giustizia propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta in sede consultiva per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.50.**

#### **Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44 e abb./B.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Commissione IX della Camera in sede legislativa e modificato al Senato. Tale provvedimento, pertanto, è nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura, presso la Commissione Trasporti.

Oggetto del presente esame in sede consultiva sono, pertanto, le disposizioni modificate dal Senato ed eventualmente modificate dalla Commissione Trasporti in seconda lettura, che rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1 novella alcuni articoli del Codice della strada concernenti l'equipaggiamento dei veicoli, con particolare riferimento agli pneumatici da neve, e la revisione dei veicoli.

Il comma 3, modificato dal Senato e poi dalla Commissione trasporti in seconda lettura, prevede la sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 per chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le predette violazioni relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. Si precisa, inoltre, che tali componenti, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca.

Con riferimento all'articolo 5, si segnala il comma 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che novella l'articolo 15 del Codice della strada, nel quale si elenca una serie di atti il cui compimento è vietato su tutte le strade e le loro pertinenze, definendo le relative sanzioni.

Il comma in esame configura come fattispecie a sé stante «l'insozzamento» della strada o delle sue pertinenze, compiuto gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400 (mentre il Senato aveva previsto una sanzione 250 a 1.000 euro) e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.

Conseguentemente, il comma 6 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, abroga l'articolo 34-*bis* del Codice, che punisce con una sanzione

amministrativa da 500 a 1.000 euro chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, novella l'articolo 38 del Codice della strada, relativo alla segnaletica stradale. Si prevede, in particolare, un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale o che violano le disposizioni del regolamento di attuazione, richiamate dai commi 8-10 dell'articolo 38 del Codice.

L'articolo 12 interviene sulle norme per il trasferimento di proprietà e l'intestazione dei veicoli, ed è stato ampiamente modificato dal Senato. Sottolinea quindi come tale disposizione sia particolarmente delicata e debba essere oggetto di un esame particolarmente attento ed approfondito.

In primo luogo, viene inserito un comma 4-*bis* all'articolo 94, che disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. Il nuovo comma dispone che ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di trascrizione al PRA, deve essere registrato nell'archivio nazionale dei veicoli (costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5), entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 (pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267).

È stato inoltre modificato il comma 1 dell'articolo 94-*bis*, introdotto dalla proposta di legge in esame, recante il divieto di intestazione fittizia dei veicoli.

Il testo della Camera era specificamente riferito alle operazioni relative alla richiesta di immatricolazione e di rilascio della carta di circolazione, al trasferimento del veicolo, all'aggiornamento della

carta di circolazione e della targa, disponendo il divieto di queste operazioni nel caso in cui il richiedente non avesse la disponibilità del veicolo o realizzasse l'operazione dissimulando l'identità di chi ha effettivamente la disponibilità del veicolo.

Il nuovo testo prevede invece che dalla carta di circolazione ovvero dal certificato di circolazione deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Tali documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Le modifiche apportate al Senato consistono, specificamente, nell'estensione della condotta all'ottenimento del rilascio dei documenti, e nella previsione che la sanzione è applicabile anche al proprietario dissimulato.

Il nuovo testo ha quindi soppresso il comma 3 approvato dalla Camera, che prevedeva per le fattispecie di cui al comma 2 la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Il comma 4 prevede poi che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi precedenti.

L'articolo 14 modifica l'articolo 97 del codice, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati. Il Senato e successivamente la Commissione di merito hanno apportato variazioni all'importo della sanzione per chi effettua sui ciclomotori mo-

difiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 (pari a 45 km/h): dall'originaria sanzione da 148 a 594 euro prevista dal testo della Camera, si passa ad una sanzione da 779 a 3.119 euro. È stata inasprita anche la sanzione per chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52: dall'originaria sanzione da euro 38 a euro 155 prevista nel testo della Camera, si è passati ad una sanzione da euro 389 a euro 1.559.

L'articolo 16, in materia di guida accompagnata per l'esercitazione dei minori che hanno compiuto 17 anni, è stato modificato dal senato nel senso di prevedere che, per le sanzioni pecuniarie connesse alla violazione delle norme del codice, l'accompagnatore è responsabile in solido non solo con il genitore, ma anche con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenni.

L'articolo 19, introdotto dal Senato, integra l'articolo 120 del codice della strada, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.

La disposizione in esame, segnatamente, aggiunge alle categorie che non possono conseguire la patente di guida anche i destinatari dei divieti all'articolo 75-bis, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico sugli stupefacenti), per tutta la durata dei predetti divieti. La disposizione richiamata prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per chi risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, qualora, in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 (importazione, acquisto,

detenzione di sostanze stupefacenti), possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

Il nuovo testo della Commissione di merito ha poi introdotto il seguente nuovo periodo all'articolo 120, comma 1, del codice della strada: « Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222 [omicidio colposo], la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma ». A tale proposito si ricorda che il citato articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada prevede che : « Se il fatto di cui al terzo periodo [omicidio colposo] è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ».

L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 126-bis, e alla tabella allegata, in materia di patente a punti, e introduce disposizioni in materia di corsi di guida sicura.

Le modifiche del Senato sono tutte riferite alle norme relative alla patente a punti, e riguardano, al comma 1, l'introduzione di una prova di esame, per accedere al recupero di punti.

Al comma 3, lettera b), il Senato ha inserito modifiche in tema di decurtazione di punti per le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui all'articolo 174.

La lettera e), introdotta dal Senato, inserisce una decurtazione di 5 punti per l'infrazione di cui all'articolo 186-bis, comma 2 (conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l.

La lettera *h*), anch'essa introdotta dal Senato, integra l'ultimo capoverso dell'articolo 126-*bis*, il quale prevede che, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella allegata, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. La norma in esame prevede che, per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

Nel testo trasmesso dalla Commissione di merito risulta soppresso l'articolo 28, introdotto dal Senato, volto a modificare l'articolo 170 del codice della strada, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote.

L'articolo 31 introduce nuove sanzioni amministrative e ridefinisce l'entità di talune sanzioni amministrative già previste nel testo approvato dalla Camera.

Con riferimento all'articolo 174 del codice della strada, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose: rispetto al testo approvato dalla Camera, viene ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di guida e viene aumentata quella per il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero (comma 4). Si interviene analogamente, rimodulando l'entità delle sanzioni, per i casi di violazione del tempo minimo di riposo giornaliero (comma 5), dei limiti di durata dei periodi di guida settimanale (comma 7), dei periodi di interruzione della guida (comma 8).

Il Senato interviene, introducendo nuove sanzioni o rimodulando quelle già previste, anche con riferimento agli articoli 178, in materia di documenti di viaggio per trasporti con veicoli non muniti di cronotachigrafo, e 179, che riguarda l'uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità.

L'articolo 34 interviene sulla disciplina recata dagli articoli 186 e 187 del codice, in tema di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti.

Con riferimento all'articolo 186, oltre ad un coordinamento formale che riguarda i commi 2 e 2-*bis*, il Senato ha aggiunto un comma 9-*bis*, il quale prevede che, in assenza di opposizione da parte dell'imputato, le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza, ad esclusione del caso in cui tale guida abbia provocato un incidente stradale, possano essere sostituite dallo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 274/2000. La disposizione precisa che il lavoro in oggetto deve consistere nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Inoltre, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 (secondo il quale il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi), il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666

del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Per quanto concerne l'articolo 186-*bis*, inserito nel testo approvato dalla Camera, si ricorda che tale disposizione previsto il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto.

Il Senato ha modificato l'entità della sanzione per i conducenti appartenenti a tali categorie, qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8, prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione prevista in via generale dal comma 2, lettera *a*) dell'articolo 186, laddove il testo della Camera prevedeva un aumento compreso fra un terzo e la metà. Per i casi di tasso alcolemico superiore a 0,8 e a 1,5 (articolo 186, comma 2, lettere *b*) e *c*)), viene invece confermata la previsione del testo della Camera (aumento da un terzo alla metà delle sanzioni).

Con riferimento all'articolo 187, vengono apportate modifiche al comma 2-*bis*, introdotto dal testo della Camera, il quale prevede la possibilità di sottoporre il conducente, qualora vi sia motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Le modifiche, segnatamente, riguardano le modalità applicative, per le quali si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La norma approvata dal Senato specifica che il decreto debba essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e che

dalla nuova normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Viene inoltre aggiunto un comma 8-*bis*, che riproduce le previsioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 186, introducendo anche per l'ipotesi di condanna per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, purché non vi sia opposizione da parte dell'imputato. Resta comunque esclusa la possibilità di applicare tale misura sostitutiva nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. I criteri e le modalità applicative della pena sostitutiva sono identiche a quelle previste dal comma 9-*bis* dell'articolo 186, sopra illustrato.

L'articolo 36, nel testo approvato dal Senato, ha apportato una rilevante modifica alla disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza, intervenendo sull'articolo 195 del codice della strada. Il comma 2 di tale articolo prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. La disposizione approvata dal Senato inserisce fra queste violazioni anche quelle di cui agli articoli 186, comma 2, lettera *a*), e 186-*bis*: modifica volta, pertanto, ad applicare l'aumento di un terzo per le infrazioni commesse nelle ore notturne anche a chi guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e ai conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti, in tutti i casi di guida con tasso alcolemico superiore a zero.

La Commissione di merito ha poi riformulato tale disposizione, mantenendone la sostanza, ma prevedendo che l'aumento di pena di un terzo si applica in un ambito temporale più ristretto: ovvero quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6.

L'articolo 37, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 200 del codice, in ma-



teria di contestazione e verbalizzazione delle violazioni. Al comma 1, si precisa che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore, al di fuori dei casi indicati dall'articolo 201, comma 1-*bis* (tale ultimo comma prevede alcuni casi per i quali la contestazione immediata non è necessaria, fra cui: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato). Il comma 2 dello stesso articolo 200 viene sostituito, al fine di prevedere che il verbale può essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e di specificare che il verbale contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

L'articolo 38 modifica l'articolo 201, comma 1, del codice, che detta norme per le procedure di notificazione delle violazioni.

Il termine per la notifica è stato più volte modificato: prima ridotto dal testo della Camera da 150 a 90 giorni, il Senato lo ha ulteriormente ridotto a 60 giorni dalla data dell'accertamento, mentre la Commissione trasporti ha ripristinato il testo approvato dalla Camera riportando quindi il termine a 90 giorni. Si prevede inoltre una riduzione da 100 a 90 giorni nel caso in cui, dopo l'immediata contestazione, sia necessaria la notifica all'intestatario del veicolo.

Il testo del Senato ha inoltre introdotto ulteriori modifiche aggiuntive all'articolo 201, comma 1-*bis*, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, che indica i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria (nuova lettera *g-bis*). Modificando il comma 1-*ter*, si prevedono inoltre ipotesi nelle quali non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, accertamento effettuato autovelox,

rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso dispositivi automatici). Viene infine inserito un comma 1-*quater*, il quale prevede che anche in occasione della rilevazione delle violazioni indicate dalla nuova lettera *g-bis*, sopra illustrata, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, sempre che l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Gli apparecchi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere installati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

L'articolo 40 interviene, mediante introduzione di un articolo 202-*bis* al codice, in materia di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie. L'unica modifica apportata dal Senato riguarda la riduzione da 400 a 200 euro dell'importo della sanzione al di sopra del quale è possibile accedere alla rateazione del pagamento. Importo ulteriormente ridotto a 150 euro nel testo trasmesso dalla Commissione di merito.

L'articolo 41 reca modifiche agli articoli 204-*bis* e 205 del codice della strada, in materia di ricorso al giudice di pace. Il comma 1 del testo approvato dalla Camera riduceva da sessanta a trenta giorni, a decorrere dalla data di contestazione o di notificazione, il termine per proporre ricorso al giudice di pace. Tale disposizione è stata soppressa dal Senato.

L'articolo 44 apporta modifiche alla normativa di cui all'articolo 218 del codice, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

Il testo approvato dal Senato non ha introdotto modifiche al comma 2 dell'articolo, che ha introdotto l'articolo 218-*bis* (Applicazione della sospensione della pa-

tente per i neo-patentati). È stata invece modificata la normativa procedurale in tema di sospensione della patente, in particolare prevedendo la possibilità di richiedere al prefetto, nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, motivato da ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 (che disciplina la concessione di permessi giornalieri per i lavoratori i quali assistono figli o parenti conviventi con handicap in situazione di gravità).

La Commissione di merito ha poi precisato, tramite una modifica all'articolo 219, comma 6, che le sanzioni ivi previste per chi circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente, si applicano anche a chi si avvale del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso (articolo 1, lettera *c-bis*).

L'articolo 45 interviene della normativa in materia di revoca e ritiro della patente. Il Senato ha apportato alcune modifiche al testo della Camera.

Il comma 1 aggiunge al comma 3-*bis* dell'articolo 219, che disciplina la revoca della patente, una disposizione, con la quale si prevede che, fino alla entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2006/126/CE (direttiva in tema di patente di guida, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2011), i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli. Viene inoltre aggiunto il comma 3-*quater*, in base al quale per i soggetti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) – conducenti che esercitano professionalmente trasporto di persone o cose, e conducenti di autoveicoli di massa complessiva 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il

cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto – la revoca della patente conseguente all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (articolo 186, comma 2, lettere *b*) e *c*)), o del reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187) costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

L'articolo 54, introdotto dal Senato, interviene in materia di vendita delle bevande superalcoliche sulle autostrade, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).

La disposizione prevede che nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 (comma 1). Nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6 (comma 2). I commi 3, 4 e 5 prevedono la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dei divieti.

L'articolo 55, introdotto dal Senato e modificato dalla Commissione di merito, prevede un'articolata disciplina che modifica la normativa dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, convertito dalla legge n. 160/2007, in materia limitazione della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne.

In base al nuovo comma 2 del predetto articolo 6, i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti) nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversa-

mente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

In base al nuovo comma 2-ter, i divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Il nuovo comma 2-quater dispone che i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. Il comma 2-quinquies contiene una specifica disciplina per i titolari e i gestori di stabilimenti balneari.

Il comma 3 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 ».

**La seduta termina alle 15.10.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE REFERENTE*

*Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.*

*C. 1090 Vietti.*

*Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.*

*C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.*

*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.*

*C. 3291-bis Governo.*

#### *SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.*

*Nuovo testo C. 1732 Porcu ed abb.*

*Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.*

*Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.*

#### *ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante rioridino del processo amministrativo.*

*Atto n. 212.*

## ALLEGATO

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.  
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**

ART. 1.

*(Misure cautelare).*

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure di custodia

cautelare già disposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

*(Visite al minore infermo).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio minore, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente.

La detenuta o l'imputata, madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche con lei non convivente è autoriz-

zata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche ».

## ART. 3.

*(Detenzione domiciliare speciale).*

1. Il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-*bis*, devono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

*1-bis.* Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali ».

## ART. 4.

*(Case-famiglia protette).*

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2) è inserito il seguente: « 2-*bis*) case-famiglia protette ».

2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 61-*bis.* — *(Case-famiglia protette).*  
— 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori.

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per

almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza ».

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 5.

*(Detenzione in case-famiglia protette).*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis.* — *(Detenzione in case-famiglia protette).* — 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-*bis* ».

## ART. 6.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. — (*Revoca dell'espulsione a tutela dei minori*). — 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere disposta durante o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, nei casi in cui la condanna non riguardi i delitti richiamati dall'articolo 11-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche come sanzione alternativa, ovvero nel corso di una misura alternativa, nei riguardi di madre di bambini di età non superiore a dieci anni, o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto di espulsione, ovvero inibirne l'adozione qualora accerti che la permanenza corrisponde all'interesse del minore, che lo stesso è inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che

l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ».

2. All'articolo 19, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa madri di bambini di età non superiore a tre anni ».

3. All'articolo 30, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) al figlio minore della madre straniera, ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espriare una pena detentiva o un misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa ».

4. All'articolo 31, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « permanenza del familiare, » sono inserite le seguenti: « anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite .....	39
Audizione del Direttore dell' <i>Education for All international Coordination Team</i> dell'Unesco, Olav Sejm ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39
Audizione di rappresentanti della Coalizione italiana per la Campagna globale per l'educazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con il Presidente della Commissione esteri del Parlamento ellenico, On. Konstantinos Vrettos .....	40
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

#### Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e verrà registrata per la trasmissione in differita sul canale satellitare.

#### Audizione del Direttore dell'*Education for All international Coordination Team* dell'Unesco, Olav Sejm.

*(Svolgimento e conclusione).*

Olav SEJM, *Direttore dell'Education for All international Coordination Team dell'Unesco*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario BARBI (PD) e Matteo MECACCI (PD).

Olav SEJM, *Direttore dell'Education for All international Coordination Team dell'Unesco*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### Audizione di rappresentanti della Coalizione italiana per la Campagna globale per l'educazione.

*(Svolgimento e conclusione).*

Elena AVENATI, *Coordinatrice della Coalizione Italiana della Campagna Globale per l'Educazione*, Farida BENA, *Coordinatrice del gruppo Policy della Coalizione Italiana della Campagna Globale per l'Educazione*, Marco PETRINI, *Presidente dell'Associazione Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo*, e Daniela

INVERNIZZI, *Rappresentante dell'Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario BARBI (PD) e Matteo MECACCI (PD) e Franco NARDUCCI, *presidente*.

Daniela INVERNIZZI, *Rappresentante dell'Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina*, e Farida BENA, *Coordinatrice del gruppo Policy della Coalizione Italiana della Campagna Globale per l'Educazione* rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INCONTRI CON DELEGAZIONI  
DI PARLAMENTI STRANIERI**

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Incontro informale con il Presidente della Commissione esteri del Parlamento ellenico, On. Konstantinos Vrettos.**

L'incontro informale è stato svolto dalle 14.25 alle 15.20.



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	41
--	----

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato .....	42
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e 3299 Vannucci ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento riferito al testo unificato</i> ) .....	54

##### SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	55
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) ( <i>Riesame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	47
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti</i> ) .....	48
ERRATA CORRIGE .....	53

##### AUDIZIONI

Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Audizione del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53).**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'Istat*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Amedeo CICCANTI (UdC), Renato CAMBURSANO (IdV) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*.

Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'Istat*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'Istat per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 13.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 15 giugno 2010.*

**DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «*Intercreditor Agreement*» e dell'accordo denominato «*Loan Facility Agreement*» stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —*

*Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

### La seduta comincia alle 13.20.

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.**

**Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e 3299 Vannucci.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che – come già anticipato nello scorso ufficio di presidenza – con lettera del 3 giugno scorso il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che non ritiene di potere, allo stato, assentire al trasferimento in sede legislativa del provvedimento. Fa presente pertanto, che, non sussistendo le condizioni per il trasferimento di sede richieste dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di riprendere l'esame in sede referente del provvedimento al fine di valutare i pareri trasmessi dalle Commissioni e conferire, quindi, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Con riferimento ai pareri espressi, segnala in primo luogo che la I Commissione, in linea con quanto già osservato da questa Commissione, non ha rilevato profili di carattere problematico con riferimento ai rapporti del provvedimento con la legge n. 222 del 1985, rilevando che esso si limita a recare disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale. Rileva che nel parere la I Commissione formula tuttavia un'osservazione invitando a valutare l'opportunità di

prevedere un termine più ampio per l'emanazione del regolamento ivi previsto per tenere conto del termine di novanta giorni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 per l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato. In proposito, condividendo l'osservazione, comunica di avere predisposto un emendamento volto ad innalzare a 120 giorni il termine per l'emanazione del regolamento.

Fa presente che la Commissione cultura ha, invece, formulato una condizione chiedendo di assicurare la priorità, nei finanziamenti riferiti alle conservazione di beni culturali, anche alle richieste presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali, mentre nel parere della Commissione ambiente è contenuta una condizione volta a richiedere il coinvolgimento di tale Commissione nella procedura parlamentare di ripartizione delle risorse.

Non ritiene tuttavia opportuno recepire queste condizioni. In primo luogo, giudica preferibile assicurare priorità nei finanziamenti alle sole richieste formulate dagli enti locali, come peraltro già indicato nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2009. Osserva inoltre che tale opzione si rende necessaria per attribuire a regioni ed enti locali risorse adeguate, anche alla luce dei limiti loro imposti dal rispetto dal patto di stabilità interno, per garantire la realizzazione di opere la cui necessità sia fortemente avvertita a livello territoriale, evitando di finanziare interventi che già dispongono di canali istituzionali di finanziamento. Rileva che si tratta, in sostanza, del criterio della straordinarietà dell'intervento, già richiamato in sede di applicazione della disciplina legislativa vigente, che richiede che l'intervento finanziario sia estraneo rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e dalla programmazione e relativa destinazione delle risorse finanziarie.

Per quanto attiene alle procedure, ritiene più opportuno concentrare l'esame parlamentare in una sola Commissione, in

linea, peraltro, con quanto disposto dalle più recenti disposizioni che hanno istituito fondi ripartiti sulla base di una apposito atto di indirizzo parlamentare.

Ricorda che la Commissione esteri ha espresso un parere favorevole con due osservazioni, che invitano a modificare il testo al fine di prevedere un equilibrato finanziamento di tutte le tipologie di intervento e di destinare le risorse finalizzate al contrasto della fame del mondo anche al finanziamento della partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare.

Sul punto, pur riconoscendo il valore di tali raccomandazioni, non ritiene opportuno modificare il testo in esame. Quanto al primo profilo, giudica, infatti, sufficiente prevedere il finanziamento di tutte le tipologie di intervento, dal momento che la mole delle richieste ammissibili per i diversi interventi è assai differenziata, in quanto – ad esempio – le richieste per gli interventi straordinari per il contrasto della fame del mondo sono molto inferiori a quelle riferite alle altre tipologie di intervento. Per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare ritiene che tale opzione si ponga in contrasto con il criterio della necessaria straordinarietà dell'intervento che ho già richiamato.

Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 2.1. (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere non ostativo sull'emendamento del relatore 2.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione approva all'unanimità.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

**C. 3118 e abb.-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 10 giugno 2010, il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire sul testo del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento al Capo II, relativo alle funzioni fondamentali, rappresenta la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009. Evidenzia che, qualora il provvedimento in esame entrasse in vigore prima dei decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale, verrebbe meno tutta la disciplina sul periodo transitorio ivi prevista che, attualmente, costituisce una delle principali materie oggetto di esame per l'attuazione del federalismo stesso. Circa l'articolo 13-*bis*, che prevede la delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti Campione d'Italia, rileva che la norma prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione della delega stessa siano posti a carico del bilancio del comune di Campione. Fa presente che tale comune, avendo meno di 5 mila abitanti, non è soggetto al Patto di stabilità interno,

pertanto gli eventuali maggiori oneri potrebbero avere un impatto sull'indebitamento netto. Inoltre, non ritiene praticabile la previsione di una misura speciale per il solo comune di Campione d'Italia in quanto suscettibile di determinare richieste emulative. Infine, segnala che le modalità di copertura dei conseguenti oneri non appaiono idonee.

Con riferimento al Capo IX, in materia di controlli, rappresenta l'opportunità di stralciare le disposizioni recate dagli articoli 29 e 30, evidenziando che esse non appaiono, in taluni casi, in linea con i principi di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione entro un anno di appositi decreti delegati di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. In proposito, segnala che l'articolo 29, comma 2, capoverso articolo 147-*quater*, comma 4, e capoverso articolo 147-*sexies*, comma 4, prevedendo il criterio della competenza economica per la redazione del bilancio consolidato dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società partecipate, anticipano soluzioni da definire in sede di adozione dei predetti decreti delegati. Rappresenta inoltre che l'articolo 29, comma 3, capoverso articolo 151, comma 3, che stabilisce che i documenti di bilancio sono redatti in modo da consentire la lettura in programmi, servizi ed interventi, risulta in contrasto con la riforma della contabilità che prevede che gli stessi siano articolati per missioni e programmi. Segnala altresì che il predetto capoverso 147-*sexies* è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti, prevedendo l'introduzione di un sistema di controlli degli enti locali sugli organismi partecipati dagli stessi enti attraverso l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il singolo ente e gli organismi da questo partecipati, nonché tutte le informazioni necessarie all'attività di controllo e di monitoraggio dell'attività di tali organismi.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che talune proposte emendative sembrano recare una copertura carente o inidonea. In particolare, segnala che gli articoli aggiuntivi Giovannelli 1.01, Ciccanti 1.02, Favia 1.03 e Osvaldo Napoli 1.04 sono volti a istituire un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, senza individuare alcuna copertura finanziaria e che l'articolo aggiuntivo Cavallaro 11.01 dispone che gli statuti prevedano l'istituzione di appositi uffici, organi e commissioni elette dal consiglio comunale e provinciale al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e ricevano le segnalazioni di eventuali disfunzioni, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo Tassone 017.01 rende obbligatoria l'istituzione del difensore civico a livello comunale, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria e che gli identici articoli aggiuntivi Favia 27.03 e Osvaldo Napoli 27.04 prevedono una delega al Governo in materia di sostegno finanziario ai piccoli comuni mediante la costituzione di un apposito fondo, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri né individuare la necessaria copertura finanziaria, limitandosi a rinviare la dotazione finanziaria del fondo alla legge di stabilità.

Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. A tale riguardo, nel rilevare che gli emendamenti Donadi 8.31 e Osvaldo Napoli 8.32 sono volti a prevedere forme premiali di incentivazione fiscale per le unioni e le fusioni tra comuni, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative. Osserva, poi, che l'emendamento Ciccanti 9.5 prevede, tra le altre cose, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda alla determinazione, al trasferimento o alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie

connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, senza disporre, con riferimento ai profili finanziari, l'adeguato coordinamento con le disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009. Rileva, inoltre, che gli articoli aggiuntivi Borghesi 13-*bis*.01, Ciccanti 13-*bis*.02 e Borghesi 13-*bis*.03 e 13-*bis*.04, Favia 13-*bis*.05 e Donadi 13-*bis*.06 recano una delega in materia di razionalizzazione delle province ovvero recano disposizioni in materia di riorganizzazione e accorpamento delle province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che da tali proposte emendative derivino esclusivamente effetti finanziari positivi. Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo Giovannelli 017.02 (*nuova formulazione*) è volto a istituire l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, ritenendo al riguardo opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Fa presente, altresì, che l'emendamento Cavallaro 17.3, innovando rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria 2010, prevede l'attribuzione ai comuni montani di tutte le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle comunità montane, anziché della sola quota del 30 per cento delle stesse. Al riguardo, tenuto conto che la restante quota del 70 per cento è attualmente destinata al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla diversa destinazione. Osserva, inoltre, che l'emendamento Tassone 18.3 prevede la facoltà per i comuni con popolazione non superiore a 250.000 abitanti di istituire, senza oneri aggiuntivi, circoscrizioni di decentramento comunale, mentre in base alla legislazione vigente tale facoltà è prevista solo per i comuni con popolazione compresa fra i 100.000 e i 250.000 abitanti. Segnala, poi, che l'emendamento

Giovanelli consente, fra le altre cose, anche ai comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti di istituire circoscrizioni di decentramento comunale, purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità e che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 19.04 sopprime la disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Ria 19.07, che individua il numero dei componenti dei consigli comunali e provinciali in termini difformi da quelli da ultimo previsti dalla legge n. 191 del 2009, all'articolo 2, comma 184, rileva che è previsto una minore riduzione dei componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti, e una maggiore riduzione che interessa in particolare i consigli provinciali. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare minori risparmi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni in materia contenute nella legge finanziaria 2010. Osserva, poi, che gli articoli aggiuntivi Borghesi 19.09 e 19.010 provvedono ad una rideterminazione del numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali, che pur determinando una riduzione rispetto al testo unico sugli enti locali, opera sulla base di parametri difformi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 185, della legge n. 191 del 2010. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le proposte emendative siano suscettibili di determinare minori risparmi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni in materia contenute nella legge finanziaria 2010. Rileva, poi, che l'emendamento Giovanelli 28.1 reca una disciplina del conferimento dell'incarico di direttore generale alternativa a quella prevista dall'articolo 28 del provvedimento, disponendo, in particolare, una nuova regolamentazione del relativo rapporto di lavoro, che prevede, tra l'altro, la fissazione di limiti retributivi definiti dal Ministero della funzione pubblica, di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché la costituzione di

un elenco dei direttori generali. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Tassone 28.2 prevede, nella parte consequenziale, alla lettera c), la nomina di un direttore generale anche per i comuni costituitisi in unione, che l'emendamento Lanzillotta 29.11 prevede che negli organismi cui è affidato il controllo dell'adempimento dei contratti di servizio e il monitoraggio della qualità dei servizi sia obbligatoriamente prevista una rappresentanza degli utenti e dei consumatori e che l'emendamento Giovanelli 29.16 impone agli enti locali la redazione del bilancio sociale. Nell'osservare che l'emendamento Giovanelli 29.21 sopprime, tra l'altro, le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la contabilità economica degli enti locali, fa presente che gli identici emendamenti Donadi 30.4, Rubinato 30.5 e Osvaldo Napoli 30.6 sopprimono l'inciso volto a stabilire che, qualora nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti sia previsto un collegio di revisori di tre membri, tale collegio debba determinare oneri pari a quelli derivanti dalla nomina di un unico revisore. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS condividendo le argomentazioni svolte dal relatore, esprime parere contrario in ordine alle proposte emendative Giovanelli 1.01, Ciccanti 1.02, Favia 1.03, Osvaldo Napoli 1.04, Cavallaro 11.01, Tassone 0.17.01, Favia 27.03, Osvaldo Napoli 27.04. Rispetto alle proposte emendative per le quali il relatore ha richiesto un chiarimento da parte del Governo, esprime parere contrario sulle seguenti: Donadi 8.31, Osvaldo Napoli 8.32, Ciccanti 9.5, Giovannelli 0.17.02 (*nuova formulazione*) Cavallaro 17.3, Tassone 18.3, Giovanelli 18.5 e 19.04, Tassone 28.2, Giovanelli 29.16 e 29.21, nonché gli identici Donadi 30.4, Rubinato 30.5 e Osvaldo Napoli 30.6.

Non ravvisa invece contrarietà in ordine alle proposte emendative Borghesi 13-*bis*.01, Ciccanti 13-*bis*.02, Borghesi 13-*bis*.03 e 13-*bis*.04, Favia 13-*bis*.05, Donadi 13-*bis*.06, Ria 19.07, Borghesi 19.09 e 19.10, Giovanelli 28.1 e Lanzillotta 29.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di consentire ai rappresentanti dei gruppi di approfondire le osservazioni del rappresentante del Governo e del relatore, rinvia il seguito dell'esame al termine della trattazione del successivo provvedimento.

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.**

**Nuovo testo C. 3291-*bis*.**

(Parere alla II Commissione).

*(Riesame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La Commissione inizia il riesame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 maggio 2010. Rileva quindi che, in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. In particolare ricorda che due condizioni sono volte, rispettivamente, alla soppressione dell'articolo 2-*quater*, il quale autorizza i Ministeri dell'interno e della difesa ad effettuare assunzioni di personale, e l'articolo 2-*sexies*, che esclude tutti gli uffici di cui si compone il Ministero della giustizia e il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-*bis* a 8-*quater* dell'articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009. Fa presente che, in data 10 giugno 2010, il Presidente della Commissione giustizia ha inviato una lettera

alla Commissione, con la quale si chiede la revisione del parere precedentemente espresso con riferimento agli articoli 2-*quater* e 2-*sexies*.

Comunica che nella lettera, si evidenzia, in particolare, l'opportunità, con riferimento all'articolo 2-*quater*, di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica per avere una stima puntuale degli oneri con riferimento alle assunzioni di personale ivi previste e, con riferimento all'articolo 2-*sexies*, di verificare più approfonditamente con il Ministero dell'economia e delle finanze se dalla suddetta deroga possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che alla norma originariamente non erano stati ascritti, in via prudenziale, effetti di risparmio. Rileva che, conclusivamente, la Presidente della Commissione giustizia invita la Commissione a riconsiderare il parere espresso, anche, eventualmente, acquisendo un'apposita relazione tecnica. Ritiene, in ogni caso, che il provvedimento, oltre a porre i problemi di quantificazione degli oneri evidenziati dalla Commissione giustizia, evidenzia anche la necessità di individuare un'idonea copertura finanziaria. Su tali aspetti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiarando di non avere obiezioni in merito alla richiesta di relazione tecnica avanzata dalla II Commissione, rileva tuttavia che nel provvedimento vi è una contraddizione allorché, da un lato s'intende ridurre la popolazione carceraria, mentre dall'altro si mira da aumentare il personale. Ritiene che dalla relazione tecnica non potranno comunque derivare elementi significativamente nuovi rispetto a quanto già espresso dalla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che vi sia stata un'eccessiva fretta nel licenziare il provvedimento e sottolinea che l'obiettivo è quello consentire, ricorrendo determinate condizioni, la possibilità di scontare la pena a casa anziché in carcere. Osserva come ciò non possa di per se determinare ulteriori costi a carico dello

Stato ma, al contrario, non potrebbe che determinare una riduzione delle spese. In ogni caso, ritiene necessario trovare una soluzione positiva. Ricorda che la parte più controversa sotto il profilo finanziario, quella relativa all'aumento dell'organico della polizia penitenziaria, è stata comunque stralciata, mentre con riferimento alle disposizioni relative ad altri corpi di polizia, la proposta si muove nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già effettuati attraverso la legge finanziaria. Esprime pertanto la piena disponibilità del proprio gruppo a riconsiderare il parere sul provvedimento alla luce di quanto potrà emergere dalla relazione tecnica. Osserva che, solo dopo la predisposizione della medesima, la Commissione potrà essere in grado di individuare le disposizioni da cambiare. Ricorda tuttavia che, mentre si predispone un piano carceri, con carceri galleggianti, si dovrebbe considerare che vi sono strutture non pienamente utilizzate, come il carcere di Barcaglione nelle Marche, che ospita detenuti solo per il 10 per cento della sua capienza, e che a Rieti vi è un altro istituto penitenziario ancora da inaugurare. Ritiene che la ragione di ciò sia, in definitiva, la carenza di personale e che dal provvedimento in esame potrebbero giungere delle valide risposte in tal senso.

Gioacchino ALFANO (Pdl), pur condividendo la richiesta di relazione tecnica, nonché quella di una revisione del parere formulate dalla II Commissione, sottolinea come tale procedura non debba costituire un precedente che incoraggi richieste sistematiche di riesame dei pareri della Commissione. Chiede quindi di procedere con la dovuta cautela.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (Pdl) ricorda che, secondo gli ultimi dati disponibili, i detenuti in carcere in Italia sono oltre 67 mila, a fronte di una capienza complessiva delle carceri italiane di circa 45 mila posti, quindi 22 mila in più del numero massimo. Fa presente inoltre che il costo giornaliero di un detenuto, con riferimento esclusivamente

alla sorveglianza ed alla sussistenza del medesimo, ammonta a circa 330 euro al giorno, cui occorre aggiungere le spese sanitarie, nonché quelle relative alla formazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici. Sottolinea che talvolta taluni giudizi della Ragioneria generale dello Stato appaiono di difficile comprensione allorché vi sia una conoscenza specifica delle questioni e della situazione reale. In proposito, richiede preventivamente, ove s'intendesse sostenere che, dallo scontare la pena agli arresti domiciliari piuttosto che in carcere non derivino risparmi, che vengano forniti i relativi dati, tenendo conto del richiamato costo per detenuto in carcere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto propone di chiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica entro 15 giorni.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine indicato dal Presidente.

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

**C. 3118 e abb.-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti)*

La Commissione riprende l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite sospeso nel corso della seduta odierna.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 3118 e abb.-A, recante semplificazione



dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.100, 2.101, 8.100, 8.101, 8.102, 9.100, 12.100, 18.100, 18.101, 19.100, 23-bis.100, 29.100, 29.101, 29.102 e 29.103;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che gli articoli 2 e 3, nell'individuare le funzioni fondamentali di comuni e province, recano un elenco che non coincide con quello contenuto nell'articolo 21, commi 2, 3 e 4, della legge n. 42 del 2009, che, a sua volta, individua, ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base ai fabbisogni *standard*, un elenco provvisorio delle funzioni da finanziare integralmente;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di precisare che:

l'individuazione delle funzioni fondamentali operata dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009 si applica sino al termine del periodo di cui al comma 1, lettera *e*) del predetto articolo 21, e che, pertanto, gli articoli 2 e 3 troveranno applicazione a partire dall'introduzione del criterio del fabbisogno *standard* di cui alla medesima legge n. 42 del 2009;

agli articoli 9, 10, 11 e 12, le funzioni attribuite agli enti locali andranno in ogni caso finanziate in conformità ai principi e ai criteri indicati dalla legge n. 42 del 2009;

rilevata la necessità di sostituire il comma 2 dell'articolo 13-bis, che risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 19, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo una clausola di invarianza che assicuri la neutralità finanziaria dell'articolo;

rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 interferiscano con l'esercizio di alcune delle deleghe legislative contenute nelle leggi n. 42 e n. 196

del 2009, in quanto hanno ad oggetto materie analoghe e perseguono, talvolta, finalità in parte diverse;

considerato come il capoverso Art. 147-sexies, del comma 2 dell'articolo 29, prevedendo l'introduzione di controlli da parte degli enti locali sugli organismi gestionali partecipati dagli stessi enti locali, appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *e*) di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 21.;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: A decorrere fino a: articoli 2, 3 e 4, con le seguenti: A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 8, comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 9, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 10, introdurre le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trasferimento delle risorse, umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio *con le seguenti*: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

al comma 2:

a) sostituire le parole: umane, finanziarie e strumentali con le seguenti: umane e strumentali;

b) dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

al comma 4, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento

delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 13-*bis*, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 18, comma 6-*bis* sostituire le parole: oneri aggiuntivi, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 29, comma 2, sopprimere il capoverso ART. 147-*sexies*;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di sopprimere le disposizioni in materia di controlli degli enti locali contenute negli articoli 29 e 30, in ragione di possibili interferenze di tali disposizioni con la delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché con la delega per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.31, 8.32, 9.5, 17.3, 18.3, 18.5, 28.2, 29.16, 29.21, 30.4, 30.5, 30.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 11.01, 017.01, 017.02, 19.04, 27.03, 27.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che occorra sopprimere gli articoli 29 e 30 poiché essi sarebbero idonei ad interferire con le deleghe contenute nelle leggi nn. 42 e 196 del 2009, rischiando di pregiudicare l'armonizzazione dei sistemi contabili e quindi ogni attività di controllo, nel caso in cui non si potesse disporre di dati omogenei. Invita quindi il relatore a valutare l'opportunità di formulare apposite condizioni in proposito.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che il provvedimento è stato portato all'attenzione della Commissione per la prima volta nella seduta di giovedì scorso e che quindi, attesa la sua complessità, non è possibile addivenire all'espressione di un parere in tempi così ristretti. Pur comprendendo le argomentazioni svolte dal vice ministro Vegas con riferimento agli articoli 29 e 30, sottolinea la necessità di un idoneo approfondimento, anche al fine di valutare il necessario coordinamento con la legge n. 42 del 2009 e la legge n. 196 del 2009.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur sottolineando l'esiguità del tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, ritiene che non sia comunque necessario addivenire alla soppressione degli articoli 29 e 30. In particolare osserva come l'articolo 30, recando essenzialmente disposizioni relative ai revisori dei conti degli enti locali, non possa essere considerato come stravolgente, rispetto alle finalità delle richiamate leggi n. 42 e n. 196 del 2009. Con riferimento all'articolo 29, rileva che le modifiche proposte si riferiscono a questioni molto specifiche e sono sostanzialmente volte ad una rivisitazione delle scelte effettuate, ormai dieci anni fa, dal testo unico delle disposizioni sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che non incidono in alcun modo sulla contabilità pubblica in generale. Sottolinea come, di fatto, la carta delle autonomie possa essere considerata un aggiornamento del richiamato testo unico alla luce della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Con riferimento alle

questioni relative al coordinamento del provvedimento in esame con l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, ricorda che le disposizioni relative alle funzioni fondamentali previste in tale provvedimento entreranno in vigore tra cinque anni. Sottolinea quindi come non vi sia alcuna urgenza oggi, ma come sarebbe stata invece opportuna una riflessione ulteriore, soprattutto sulle funzioni delle province. Nel rilevare come il testo predisposto risulti arraffazzonato, sottolinea come sarebbe preferibile che, anziché aspettare tale lasso di tempo, almeno le disposizioni relative alle funzioni fondamentali possano entrare in vigore non appena siano definiti i costi standard.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci, sottolinea come sia improprio che la Commissione si esprima in un lasso di tempo così breve. Ritiene necessario un ulteriore approfondimento, soprattutto con riferimento agli effetti ed alla tempistica delle innovazioni recate dal provvedimento in esame. Rileva inoltre la necessità di un supplemento di istruttoria, anche in sede tecnica, sui rapporti tra la carta delle autonomie e la legge n. 42 del 2009, con i relativi decreti attuativi in corso di definizione. Sottolinea inoltre che su tutta la materia sta incidendo in maniera molto rilevante la manovra economica recentemente adottata dal Governo con il decreto-legge n. 78 del 2010 che taglia in maniera enorme i finanziamenti degli enti locali. Rileva che alla luce di ciò si potrebbe rischiare di parlare di cose già superate.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che vi sia stata una enfaticizzazione eccessiva del provvedimento, che doveva riscrivere i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, rispetto alla sua portata effettiva. Osserva come vi siano contraddizioni e sovrapposizioni sia con la legge n. 42 del 2009 che con la normativa preesistente, senza considerare gli interventi già disposti con la legge finanziaria per il 2010 e con la manovra, attualmente

all'esame del Senato, di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene che il provvedimento si sia di fatto molto svuotato, rispetto alle ambizioni iniziali e, con riferimento agli articoli 29 e 30, si ritrova d'accordo con le argomentazioni del viceministro Vegas e sulla necessità di armonizzare il provvedimento rispetto alla normativa preesistente.

Marina SERENI (PD) ricorda che il Partito democratico si era astenuto con riferimento al voto finale sulla legge n. 42 del 2009, anche a fronte dell'impegno, assunto dal Governo e dalla maggioranza, di addivenire ad una rapida approvazione della carta delle autonomie. Sottolinea come sia assolutamente necessario, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, chiarire la ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Ricorda che l'elenco delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 42 del 2009 è da considerarsi provvisorio proprio in attesa dell'approvazione della Carta dalle autonomie, mentre con la proposta di parere del relatore il rapporto è ribaltato. Osserva quindi che sarebbe più serio dire che oggi la Carta non è più utile.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel rilevare come il relatore abbia svolto un lavoro positivo tenendo conto delle esigenze di coordinamento con la legge n. 42 del 2009, in una visione di insieme, sottolinea come sia importante addivenire, nei tempi previsti, all'espressione del parere.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, alla luce delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, manifesta la sua disponibilità a riformulare il parere nel senso di richiedere la soppressione degli articoli 29 e 30.

Amedeo CICCANTI (UdC) a nome del gruppo dell'UdC, esprime una posizione fermamente contraria rispetto alla proposta del relatore. Rileva che rimane il differimento dell'entrata in vigore delle nuove funzioni fondamentali tra cinque anni, a prescindere dall'attuazione del fe-

deralismo fiscale. Si chiede come faccia la Lega ad accettare una simile soluzione. Ritiene improprio che l'esigenza di coordinamento tra il provvedimento in esame e il federalismo fiscale avvenga attraverso un parere piuttosto che attraverso delle norme ben precise. Ricorda che, con riferimento alla contabilità degli enti locali, permane una situazione di disomogeneità in attesa dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 196 del 2009. Osserva che l'articolo 29, di cui si richiede la soppressione, costituirebbe la risposta adeguata a gestire la fase transitoria in attesa dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009. Sottolinea che in mancanza si dovrebbero continuare ad applicare le vecchie regole di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che si tratterebbe comunque di una condizione semplice.

Il viceministro Giuseppe VEGAS suggerisce di richiedere che gli articoli 29 e 30 si applichino solo fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009.

Remigio CERONI (PdL) concordando con la proposta del viceministro Vegas, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD), nel ribadire la necessità di soprassedere al fine di un ulteriore approfondimento, fa presente che nel caso in cui si volesse porre in votazione la proposta di parere, formulata dal relatore, il Partito democratico non parteciperà al voto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur comprendendo le argomentazioni dell'onorevole Vannucci, sottolinea come la Commissione si sia fatta carico di un coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle recate dalle legge n. 42 e n. 196 del 2009 e pone quindi in

votazione la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 335 del 10 giugno 2010:

a pagina 46, prima colonna,

le righe dalla quarta alla decima sono soppresse;

dopo la diciassettesima riga, è aggiunta la seguente: « (Rilievi alla X Commissione) »;

alla diciottesima riga, le parole: « articolo 143, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 96-ter, comma 2 »;

alla diciannovesima e ventesima riga, le parole: « Parere favorevole con condizione e osservazione » sono sostituite dalla seguente: « Rilievi »;

a pagina 47, prima colonna,

la quarantaduesima riga è soppressa;

la quarantatreesima riga è sostituita dalla seguente: « VALUTA FAVOREVOLMENTE »;

la quarantaquattresima riga è sostituita dalla seguente: « lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: »

a pagina 47, seconda colonna,

all'ottava riga la parola: « con » è sostituita dalla seguente: « formula ».

ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e 3299 Vannucci).**

**EMENDAMENTO RIFERITO AL TESTO UNIFICATO  
(v. seduta del 12 maggio 2010)**

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.*

**2.1.** Il Relatore.

***(Approvato)***

## ALLEGATO 2

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (C. 3118 e abb.-A Governo).****PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3118 e abb.-A, recante semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.100, 2.101, 8.100, 8.101, 8.102, 9.100, 12.100, 18.100, 18.101, 19.100, 23-bis.100, 29.100, 29.101, 29.102 e 29.103;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che gli articoli 2 e 3, nell'individuare le funzioni fondamentali di comuni e province, recano un elenco che non coincide con quello contenuto nell'articolo 21, commi 2, 3 e 4, della legge n. 42 del 2009, che, a sua volta, individua, ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base ai fabbisogni *standard*, un elenco provvisorio delle funzioni da finanziare integralmente;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di precisare che:

l'individuazione delle funzioni fondamentali operata dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009 si applica sino al termine del periodo di cui al comma 1, lettera e) del predetto articolo 21, e che, pertanto, gli articoli 2 e 3 troveranno applicazione a partire dall'introduzione del criterio del fabbisogno *standard* di cui alla medesima legge n. 42 del 2009;

agli articoli 9, 10, 11 e 12, le funzioni attribuite agli enti locali andranno in ogni caso finanziate in conformità ai principi e ai criteri indicati dalla legge n. 42 del 2009;

rilevata la necessità di sostituire il comma 2 dell'articolo 13-bis, che risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 19, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo una clausola di invarianza che assicuri la neutralità finanziaria dell'articolo;

rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 interferiscano con l'esercizio di alcune delle deleghe legislative contenute nelle leggi n. 42 e n. 196 del 2009 in quanto hanno ad oggetto materie analoghe e perseguono, talvolta, finalità in parte diverse, rischiando di pregiudicare l'armonizzazione dei sistemi contabili e i programmi di analisi e valutazione della spesa disciplinati dalle predette deleghe legislative;

considerato come il capoverso Art. 147-sexies, del comma 2 dell'articolo 29, prevedendo l'introduzione di controlli da parte degli enti locali sugli organismi gestionali partecipati dagli stessi enti locali, appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

*sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente: 1-*ter*. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *e*) di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 21.;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: A decorrere fino a: articoli 2, 3 e 4, con le seguenti: A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 8, comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 9, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 10, introdurre le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trasferimento delle risorse, umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio *con le seguenti*: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al

finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

al comma 2:

a) sostituire le parole: umane, finanziarie e strumentali con le seguenti: umane e strumentali;

b) dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

al comma 4, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42

all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

all'articolo 13-*bis*, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

all'articolo 18, comma 6-*bis* sostituire le parole: oneri aggiuntivi, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 29, comma 2, sopprimere il capoverso ART. 147-*sexies*;



e con le seguenti condizioni:

all'articolo 29 aggiungere, in fine, il seguente comma: 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

all'articolo 30 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.31, 8.32, 9.5, 17.3, 18.3, 18.5, 28.2, 29.16, 29.21, 30.4, 30.5, 30.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 11.01, 017.01, 017.02, 19.04, 27.03, 27.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo ..... 58

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 58

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 59

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Audizione dei rappresentanti di Associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.25.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.**

**C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, facendo seguito a quanto già preannunciato in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ritiene che il ciclo di audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge possa ritenersi concluso.

Propone pertanto di costituire un Comitato ristretto, con il compito di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame, che potrà essere adottato quale testo base dalla Commissione, anche ai fini di un eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di giovedì 10 giugno 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti il seguente programma e calendario dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2010

##### GIUGNO

*Sede referente:*

C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Rel. Barbato).

C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Rel. Comaroli).

C. 2485 Ceccuzzi: Istituzione delle zone franche termali (Rel. Ceccuzzi).

C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta e C. 2758 Antonio Pepe: Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Rel. Fluvi).

C. 134 Vico, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba, C. 2880 Jannone: Revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare (Rel. da nominare).

*Sede consultiva:*

Alla IX Commissione: Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – Rel. Conte).

Alla VIII Commissione: Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 ed abb. – Rel. da nominare),

Alla XII Commissione: Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 ed abb. – Rel. da nominare).

*Atti del Governo:*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 25).

*Atti di indirizzo:*

7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari.

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

*Attività conoscitiva:*

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485 Ceccuzzi, recante istituzione delle zone franche termali.

Audizioni sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

## LUGLIO

*Sede referente:*

C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Rel. Barbato).

C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Rel. Comaroli).

C. 2485 Ceccuzzi: Istituzione delle zone franche termali (Rel. Ceccuzzi).

C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta e C. 2758 Antonio Pepe: Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Rel. Fluvi).

C. 134 Vico, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba, C. 2880 Jannone: Revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare (Rel. da nominare).

C. 1757 Giammanco: Disposizioni tributarie in materia di separazione o scioglimento del matrimonio (Rel. da nominare).

*Atti del Governo:*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 25).

*Atti di indirizzo*

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

*Attività conoscitiva:*

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulle problematiche relative al sistema della riscossione dei tributi.

Nel programma dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva sollecitati da altre Commissioni.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA  
COMMISSIONE PER IL PERIODO  
14 GIUGNO-2 LUGLIO 2010

*Martedì 15 giugno 2010.*

*Ore 13**Audizioni informali:*

Audizione dei rappresentanti di Associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

*Al termine**Sede referente:*

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Seguito esame C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca – Rel. Comaroli).

*Al termine**Comunicazioni del Presidente:*

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

*Ore 14**Interrogazioni a risposta immediata:*

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Al termine*

*Sede consultiva:*

Alla IX Commissione:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – Rel. Conte).

*Al termine*

*Risoluzioni:*

7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari (Discussione).

*Al termine*

*Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi*

*Ore 15*

*Audizioni informali:*

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBACISL, UIL-CA, FNA, FISAI e SNFIA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

*Giovedì 17 giugno 2010.*

*Ore 14*

*Audizioni informali:*

Audizione dei rappresentanti della Federazione unitaria del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

*Martedì 22 giugno 2010.*

*Ore 13*

*Audizioni informali:*

Audizione dei rappresentanti della Federalberghi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali.

*Al termine*

*Sede consultiva:*

Alla VIII Commissione:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 ed abb. – Rel. da nominare).

Alla XII Commissione:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 1732 ed abb. – Rel. da nominare).

*Mercoledì 23 giugno 2010.*

*Ore 14*

*Interrogazioni a risposta immediata:*

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Ore 14.30*

*Audizioni informali:*

Audizione da definire, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

*Al termine*

*Comitato ristretto:*

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Seguito esame C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca – Rel. Comaroli).

*Al termine*

*Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi*

*Giovedì 24 giugno 2010.*

*Ore 14.30*

*Audizioni informali:*

Audizione di esperti, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

*Al termine*

*Sede referente:*

Revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare (Esame C. 134 Vico, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba, C. 2880 Jannone – Rel. da nominare).

*Martedì 29 giugno 2010.*

*Ore 12*

*Audizioni informali:*

Audizione da definire, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

*Ore 13*

*Audizioni:*

Audizione del Garanti del contribuente, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

*Al termine*

*Sede referente:*

Istituzione delle zone franche termali (Seguito esame C. 2485 Ceccuzzi – Rel. Ceccuzzi).

*Mercoledì 30 giugno 2010.*

*Ore 14*

*Interrogazioni a risposta immediata:*

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Al termine*

*Comitato ristretto:*

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Seguito esame C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca – Rel. Comaroli).

*Al termine*

*Sede referente:*

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Seguito esame C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta e C. 2758 Antonio Pepe – Rel. Fluvi).

*Al termine*

*Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi*

*Giovedì 1° luglio 2010.*

*Ore 14*

*Sede referente:*

Revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare (Seguito esame C. 134 Vico, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba, C. 2880 Jannone – Rel. da nominare).

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Seguito esame C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato – Rel. Barbato).

Nel calendario dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione

di decreti-legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva sollecitati da altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.35.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, ed abbinata, recanti disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Audizione del dottor Franco Carraro, già presidente della FIGC e membro del CIO; di rappresentanti della Lega Società di Pallacanestro serie A, della Federazione italiana pallacanestro e della Federazione italiana pallavolo ..... 65

##### INTERROGAZIONI:

5-02486 Ghizzoni: Sull'assunzione dei vincitori dei concorsi per vari profili professionali indetti dal MiBAC nel 2008 ..... 66

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 74

5-02683 Vico: Sulla restituzione della statua della « Persefone » dal Museo di Stato Pergamon di Berlino alla città di Taranto ..... 66

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 75

5-02719 De Pasquale: Sui mancati fondi indispensabili al funzionamento dell'istituto comprensivo di Vicchio (FI) ..... 66

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 76

5-02800 De Biasi: Sulla possibile chiusura della Biblioteca-Donazione De Micheli nel comune di Trezzo sull'Adda (MI) ..... 66

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 77

5-02813 Mancuso: Sulla visibilità del Museo archeologico di Baia (NA) ..... 66

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 78

5-02831 Coscia: Mancata entrata in vigore del decreto interministeriale per la determinazione degli organici personale docente per l'anno scolastico 2010-2011 ..... 67

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 79

5-02833 Ginefra: Sulla protesta dei dipendenti del Teatro alla Scala di Milano ..... 67

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 81

5-02689 Siragusa: Sull'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per assistente area B indetto dal Miur nel 2007 ..... 67

*ALLEGATO 8 (Testo della risposta)* ..... 84

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione ..... 68

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) .... 68



## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-B ed abbinata, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinata (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70

## INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, ed abbinata, recanti disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Audizione del dottor Franco Carraro, già presidente della FIGC e membro del CIO; di rappresentanti della Lega Società di Pallacanestro serie A, della Federazione italiana pallacanestro e della Federazione italiana pallavolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene, sui temi oggetto dell'audizione, Franco CARRARO, già *presidente della FIGC e membro del CIO*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Renato FARINA (PdL), Giovanni LOLLI (PD) e Claudio BARBARO (PdL), ai quali risponde Franco CARRARO.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia l'audito per la relazione svolta e sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 13.40, riprende alle 13.45.**

Valentina APREA, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Valentino RENZI, *presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A* e Carlo MAGRI, *presidente della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Claudio BARBARO (PdL), al quale rispondono Giovanni PALAZZI e Carlo MAGRI.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INTERROGAZIONI

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.**

**5-02486 Ghizzoni: Sull'assunzione dei vincitori dei concorsi per vari profili professionali indetti dal MiBAC nel 2008.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara insoddisfatta, rilevando che si tratta di una risposta burocratica, che viene fornita a grande distanza di tempo dalla presentazione della interrogazione.

**5-02683 Vico: Sulla restituzione della statua della « Persefone » dal Museo di Stato Pergamon di Berlino alla città di Taranto.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che nella stessa il Governo fa riferimento al Comitato recupero beni culturali appena ricostituito. Osserva che il Ministro intende rassicurare gli interroganti sulla specifica vicenda della Persefone, attualmente presso il Museo *Pergamon* di Berlino e riconosce l'importanza di tale reperto archeologico per la storia della Magna Grecia in Italia, per il territorio di Taranto e della Puglia. Aggiunge che il Governo conferma la collaborazione con la Regione Puglia, manifestando apprezzamento e una risposta positiva sulla richiesta avanzata.

**5-02719 De Pasquale: Sui mancati fondi indispensabili al funzionamento dell'istituto comprensivo di Vicchio (FI).**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto nella stessa si evidenzia che le risorse vengono date alle scuole mensilmente e ciò non è compatibile con la situazione di grave crisi in cui versa l'istituto di cui all'atto di sindacato ispettivo.

**5-02800 De Biasi: Sulla possibile chiusura della Biblioteca-Donazione De Micheli nel comune di Trezzo sull'Adda (MI).**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, che ricalca le precedenti fornite dall'Esecutivo e non fa altro che ripetere quanto illustrato nell'atto di sindacato ispettivo. Si tratta di una risposta evasiva, in cui si afferma sostanzialmente non esservi competenza del Ministero sulla problematica indicata. Segnala inoltre che la Biblioteca in questione ha documenti e opere d'arte di straordinario valore la cui importanza è stata riconosciuta da illustri storici dell'arte. Sottolinea, in conclusione, che di fronte alla volontà dell'amministrazione di chiudere la Biblioteca, nella risposta fornita dal Governo non si specifica quali interventi si vogliono porre in essere al fine di chiarire, tra l'altro, se e dove eventualmente verrà trasferita la Biblioteca.

**5-02813 Mancuso: Sulla visibilità del Museo archeologico di Baia (NA).**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la consistenza del patrimo-

nio culturale italiano non deve esimere dal tutelarlo adeguatamente, soprattutto in quelle zone del Paese in cui non è possibile ricorrere all'aiuto di volontari. Occorre inoltre che il Governo svolga verifiche nel territorio del Sud d'Italia, in particolare in quello campano, che racchiude strutture importanti, come il Museo archeologico di Baia e quello diocesano di Salerno. Si riserva quindi, su questo ultimo Museo, di presentare un atto di sindacato ispettivo specifico.

**5-02831 Coscia: Mancata entrata in vigore del decreto interministeriale per la determinazione degli organici personale docente per l'anno scolastico 2010-2011.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara più che insoddisfatta della risposta ricevuta che rinvia semplicemente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei regolamenti di riordino della scuola superiore, pubblicazione di fatto avvenuta solo da ultimo. Rileva, peraltro, che non vi è stata la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti riguardanti gli organici, come avvenuto l'anno passato. Si tratta di un *vulnus* che considera inammissibile poiché impedisce il corretto svolgimento della procedura prevista e che denota, d'altra parte, un livellamento degli organici su un sistema di 27 ore piuttosto che di tempo pieno. Dubita quindi del fatto che vi saranno nel prossimo anno scolastico 782 classi a tempo pieno; molte famiglie, al momento di iscrivere i propri figli a scuola, si vedranno quindi negare proprio tale possibilità.

**5-02833 Ginefra: Sulla protesta dei dipendenti del Teatro alla Scala di Milano.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la prima parte della risposta all'atto di sindacato ispettivo da lui presentato che sembra essere stata ripresa da informative acquisite dal Ministero dell'interno volte a ricostruire esclusivamente gli eventi accaduti il 24 aprile davanti il Teatro alla Scala di Milano. Ricorda, in particolare, che, visti gli accordi sindacali intervenuti a seguito della sensibilità dimostrata dal Presidente della Repubblica, non vi era alcun motivo di precludere l'accesso ai lavoratori della Scala alla libera manifestazione di dissenso; si sarebbero potuti evitare quindi episodi di colluttazione e motivi di tensione dell'ordine pubblico. Aggiunge, d'altra parte, che se i tentativi di concertazione fossero intervenuti prima dell'emanazione del decreto-legge sulle fondazioni liriche, si sarebbero sicuramente avuti atteggiamenti diversi anche da parte delle organizzazioni sindacali. Sulla seconda parte della risposta, esprime invece parziale soddisfazione, auspicando peraltro la concreta possibilità di migliorare il provvedimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche nel corso del suo esame alla Camera. Interpreta perciò la disponibilità del Governo, espressa in questo senso nella risposta, quale intenzione di non porre la questione di fiducia sul decreto-legge in questione.

**5-02689 Siragusa: Sull'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per assistente area B indetto dal Miur nel 2007.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta dalla quale si evince che è effettivamente avvenuta l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso. Rileva peraltro che il Governo non ha indicato la

data di decorrenza dell'assunzione medesima, che sarebbe invece opportuno conoscere.

Il sottosegretario Guido VICECONTE si riserva di far pervenire le informazioni richieste.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica di aver inviato al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, on. Mariastella Gelmini, anche a nome della Commissione, le più sentite condoglianze per il grave lutto che l'ha colpita ieri con la scomparsa della madre.

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.**

**C. 2393 Pisicchio.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che da diversi mesi la proposta di legge in oggetto è all'esame della Commissione e che in sede informale anche in

collaborazione con i colleghi dell'opposizione si è cominciato a definire un nuovo testo, al fine di prevedere alcune modifiche concordate. Propone pertanto l'istituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame allo scopo di giungere ad un testo condiviso.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO concorda con la proposta del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge in discussione.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44-B ed abbinata, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedi-

mento in esame è stato già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato. Esso è esaminato quindi in seconda lettura dalla Camera. In particolare, la Commissione Trasporti della Camera aveva licenziato in prima lettura un testo in sede legislativa il 21 luglio 2009 e su tale testo la Commissione cultura aveva espresso parere favorevole nella seduta del 26 maggio 2009. Inoltre, nella seduta del 14 luglio 2009 la Commissione aveva espresso parere favorevole con condizione sugli identici articoli aggiuntivi Mussolini (*nuova formulazione*) 8.01 e Vannucci (*nuova formulazione*) 8.02, approvati in linea di principio dalla Commissione di merito in sede legislativa. Tali articoli aggiuntivi, volti a novellare il comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di acquisizione di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, per il minore che avesse compiuto 14 anni, prevedevano, in particolare l'introduzione una lezione teorica di almeno un'ora volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Sempre ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 11-*bis* del citato articolo 116, gli aspiranti che avevano superato l'esame di teoria erano, inoltre, tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, anche una prova pratica di guida del ciclomotore.

Aggiunge che il comma 2 degli articoli aggiuntivi in questione prevedevano inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, venissero definite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 1, nonché della relativa attività di formazione prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992. La condizione approvata dalla Commissione cultura era volta ad ottenere che il decreto di cui al comma 2 citato fosse adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pre-

cisa che tale condizione è stata recepita dalla Commissione trasporti nella seduta del 21 luglio 2009. La disposizione citata è contenuta, per quel che riguarda il testo in esame, nell'articolo 17 comma 3. Per le disposizioni del testo in esame di competenza della VII Commissione, ricorda che si tratta dell'articolo 46-*bis*, che modifica l'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale. Tale articolo era già presente nel testo approvato dalla Commissione Trasporti in prima lettura ed era stato successivamente soppresso dal Senato. Viene adesso ripristinato dalla Commissione Trasporti con il testo in esame. L'unica differenza rispetto al primo testo approvato è costituita dal comma 3 dell'articolo 46-*bis*. Sottolinea che l'articolo 230 citato prevede al comma 1 che, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di compor-

tamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

Evidenza che il comma 1 dell'articolo 46-*bis* prevede che al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone ». Il comma 2 dell'articolo 46-*bis* prevede che il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 citato, sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 prevede, infine, che i programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 46-*bis*, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012. Con riferimento alla formulazione del testo, segnala che al comma 2 dell'articolo 46-*bis* appare necessario sostituire le parole « sessanta giorni » con « centottanta giorni », in quanto la procedura di concertazione, prevista al comma 1 del medesimo articolo, non è attuabile in sessanta giorni.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinata.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Segnala che l'articolo 1, anche alla luce dei principi costituzionali, qualifica le finalità del provvedimento, vale a dire: la tutela dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge (comma 1, lettera *a*); la garanzia della dignità di ogni persona rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza (lettera *b*); la prescrizione del divieto di ogni forma di eutanasia (lettera *c*) e di assistenza o aiuto al suicidio; a tale proposito viene operato il richiamo agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale; la previsione dell'obbligo del medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari ed il valore prioritario dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente (lettera *d*); il riconoscimento del principio del consenso informato del paziente quale presupposto di qualsiasi trattamento sanitario (lettera *e*); la garanzia dell'astensione del medico da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura (cosiddetto divieto di accanimento terapeutico) negli stati di fine vita o di morte imminente (lettera *f*); l'assistenza sociale ed economica del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, e della loro famiglia (comma 2).

Ricorda che l'articolo 2 qualifica il consenso informato come principio di carattere generale, dettando contestualmente la relativa disciplina. Viene quindi previsto che il consenso informato del paziente costituisca un presupposto necessario per l'attivazione di ogni trattamento sanitario, salvo i casi previsti dalla legge (comma 1), e che esso possa essere sempre revocato, anche parzialmente (comma 6); inoltre l'espressione del consenso deve essere preceduta da informazioni corrette e complete rese dal medico al paziente: il documento in cui è reso il consenso, firmato dal paziente diventa parte integrante della cartella clinica (commi 2 e 3). Viene in ogni caso fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in qualsiasi momento le informazioni che gli competono, purché il rifiuto sia esplicitato in un documento sottoscritto dall'interessato (comma 4). I commi 6 e 7 individuano i soggetti legittimati ad esprimere il consenso nei casi di interdizione, di inabilitazione e di minore età: in questo ultimo caso il rappresentante legale dovrà aver previamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dal successivo articolo 3 in tema di contenuto e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Ai sensi del comma 8, per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente. Viene in ogni caso stabilito il principio secondo il quale in casi di urgenza, che non consentano di acquisire il consenso informato dei rappresentanti legali, sarà il medico ad agire secondo coscienza e secondo i principi della deontologia medica. In linea generale, poi, il consenso non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto. Aggiunge che l'articolo 3 stabilisce che la dichiarazione anticipata di trattamento esprime la volontà del dichiarante riguardo ai trattamenti sani-

tari, in caso di eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, e consente esclusivamente all'eventuale fiduciario di provvedere alle funzioni indicate all'articolo 6 (comma 1), purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica (comma 2). Nella dichiarazione anticipata di trattamento: è consentita la rinuncia a trattamenti sanitari ritenuti sproporzionati o sperimentali (comma 3); è vietato l'inserimento di indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale (comma 4). Il comma 5 stabilisce, anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, che alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Il comma 6 prevede che la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato da un anestesista rianimatore, un neurologo, il medico curante ed il medico specialista della patologia da cui è affetto il paziente.

Evidenzia quindi che l'articolo 4 prevede la non obbligatorietà della dichiarazione anticipata di trattamento. Questa deve essere redatta in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, raccolta esclusivamente e sotto-

scritta contestualmente dal medico di medicina generale. Si prevede inoltre che eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto (commi 1 e 2). Si stabilisce la validità per cinque anni, decorrenti dalla redazione dell'atto, della dichiarazione anticipata di trattamento, dichiarazione comunque rinnovabile, anche più volte. La regola della validità quinquennale della dichiarazione viene meno nel caso in cui il soggetto sia divenuto incapace (comma 3). Si prevede altresì la revocabilità e modificabilità in ogni momento della dichiarazione anticipata di trattamento (comma 4), l'inserimento della dichiarazione anticipata di trattamento nella cartella clinica del malato (comma 5) e la non applicabilità della dichiarazione anticipata di trattamento in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato (comma 6). Segnala altresì che l'articolo 5 dispone l'emanazione di linee guida da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in materia di assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente, linee a cui si conformano le regioni. L'articolo 6 prevede invece la possibilità di nominare – e sostituire – un fiduciario maggiorenne nella dichiarazione anticipata di trattamento: la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina (comma 1). In ogni caso, è ammessa la rinuncia all'incarico da parte del fiduciario, mediante comunicazione al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile (comma 5). Al fiduciario nominato spetta la facoltà di interagire con il medico. Egli, tuttavia, è vincolato da una serie di doveri, dovendo impegnarsi ad agire nell'interesse del paziente, secondo le intenzioni espresse nella dichiarazione anticipata, vigilando sulla somministrazione delle migliori terapie palliative disponibili, evitando situazioni di

accanimento terapeutico e di abbandono terapeutico e verificando che a carico del paziente non si verificano situazioni integranti le fattispecie di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale (commi 2, 3 e 4). In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal codice civile, libro II, titolo II, capi I e II. L'articolo 7 definisce i criteri ai quali il medico curante deve attenersi nella valutazione delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento. Egli è tenuto ad annotare nella cartella clinica le ragioni per cui ritenga o meno di seguirle. Viene stabilito, in ogni caso, il divieto per il medico di seguire le indicazioni della dichiarazione anticipata, se orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. In particolare, la valutazione del medico, sentito il fiduciario, deve essere fatta in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'invulnerabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza (comma 1 e 2). In caso di contrasto tra medico curante e fiduciario si prevede una valutazione espressa da un collegio di medici composto e designato secondo modalità stabilite; tuttavia viene stabilito, in ogni caso, che la valutazione sia vincolante per il medico curante, che comunque non è tenuto ad agire in modo contrastante alle sue convinzioni scientifiche e deontologiche. Viene specificato che resta comunque sempre valido il principio della invulnerabilità e della indisponibilità della vita umana.

Ricorda ancora che l'articolo 8 autorizza il giudice tutelare ad esprimere nei casi previsti (contrasto tra soggetti legittimati ad esprimere il consenso o inadempimento o inerzia da parte di questi ultimi) il consenso al trattamento sanitario, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante (commi 1 e 2), che è tenuto a dare immediata segnalazione al



pubblico ministero (comma 3). Sottolinea infine che l'articolo 9 istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Ministro, con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina sia la tenuta del Registro sia le modalità e i termini di compilazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, presso il medico di medicina generale, registrate e trasmesse dalle aziende sanitarie al Registro di cui sopra (commi 1 e 2). La dichia-

razione anticipata di trattamento e qualsiasi altra formalità ad essa connessa non sono soggette all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo (comma 4).

Alla luce del fatto che il provvedimento in esame non incide su profili di competenza della Commissione, propone l'espressione di un nulla osta.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO 1

**5-02486 Ghizzoni: Sull'assunzione dei vincitori dei concorsi per vari profili professionali indetti dal MiBAC nel 2008.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni con la quale chiede informazioni sullo stato delle procedure di assunzione relative ai concorsi pubblici per esame a 500 posti presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali.

A tal proposito voglio rappresentare che, a seguito della rimozione del blocco

delle assunzioni disposta con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, la procedura di nomina dei vincitori si è conclusa.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale assunzione degli idonei, al momento non sussistono le relative autorizzazioni, condizionate al turn-over del 20 per cento riferito alle cessazioni intervenute nell'anno 2009.

## ALLEGATO 2

**5-02683 Vico: Sulla restituzione della statua della « Persefone »  
dal Museo di Stato Pergamon di Berlino alla città di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Vico ed altri con la quale si chiedono informazioni circa le iniziative del Ministero per i beni e le attività culturali per la restituzione, anche solo per contingentati periodi di tempo, dell'antica statua di marmo della Persefone.

A tal proposito giova subito premettere che, trattandosi di un bene culturale uscito dal territorio dello Stato italiano precedentemente all'adozione della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione di opere d'arte e ai provvedimenti comunitari in materia, non è allo stato possibile richiederne giuridicamente la restituzione.

Non per questo, però, il Ministero ha rinunciato a porre in essere importanti iniziative finalizzate a recuperare – sebbene in via non definitiva – alla fruizione della collettività locale un'importante testimonianza della propria identità collettiva.

Rammento soltanto, in questa sede, che la vicenda vede impegnate non solo le strutture amministrative periferiche e cen-

trali del Ministero, ma anche il Comitato per il recupero dei beni culturali, massimo organo di indirizzo politico-amministrativo in materia, che il Ministro, appena nominato, ha provveduto a ricostituire presso gli uffici di sua diretta collaborazione.

Voglio, pertanto, rassicurare gli Onorevoli interroganti che anche la specifica vicenda della Persefone è considerata dal Ministero di estrema rilevanza.

In proposito, ricordo che da tempo sono in corso trattative con il museo tedesco per ottenere il prestito temporaneo, ma di lungo periodo, dell'importante reperto archeologico in cambio del prestito di beni provenienti dal territorio pugliese.

Nell'iniziativa, peraltro, è stata coinvolta anche la Regione Puglia, cui è stata chiesta una proficua collaborazione, anche di natura finanziaria, rimasta ineseguita soltanto a causa delle recenti elezioni per il rinnovo delle istituzioni locali e che sarà prontamente riproposta.

## ALLEGATO 3

**5-02719 De Pasquale: Sui mancati fondi indispensabili al funzionamento dell'istituto comprensivo di Vicchio (FI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla situazione finanziaria dell'istituto comprensivo di Vicchio, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, faccio presente che la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero ha comunicato che da rilevazione effettuata il 30 aprile 2010 l'istituto a quella data disponeva di un fondo cassa pari a 66.549,26 euro a fronte di passività pari a 137.520,44 euro. Nel fondo cassa sono presenti anche importi riguardanti spese di supplenze e fondo d'istituto relativi al 2009.

I finanziamenti complessivi per l'anno 2009 ammontano a 202.920,76 euro e gli impegni complessivi assunti dalla scuola

nello stesso anno sono stati interamente finanziati.

Per l'anno finanziario 2010, alla data odierna, è stata erogata alla scuola in parola la somma complessiva di 99.001,37 euro.

Faccio presente, infine, per quanto riguarda le supplenze, che da quest'anno il Ministero attribuisce le risorse finanziarie alle scuole non più in due sole tranches annuali sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007, bensì con cadenza mensile in modo da intervenire con tempestività con eventuali integrazioni qualora si evidenziassero reali ed accertate situazioni di difficoltà.

## ALLEGATO 4

**5-02800 De Biasi: Sulla possibile chiusura della Biblioteca-Donazione De Micheli nel comune di Trezzo sull'Adda (MI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On.le De Biasi concernente la « Donazione De Micheli » acquisita dal Comune di Trezzo sull'Adda e collocata nella locale Biblioteca civica Alessandro Manzoni, voglio anzitutto premettere che essa non rientra nelle competenze di tutela bibliografica, né museale previste in capo alla Direzione Generale per i Beni librari del Ministero.

Il lascito della consistenza di 26.000 volumi ed opuscoli, libri d'artista, fotografie, diapositive, manoscritti e carteggi, riviste, disegni e stampe d'arte, come noto all'Onorevole interrogante, avvenne nel 1984 da parte dei coniugi Ada e Mario De Micheli ed esso venne costantemente arricchito dal donante negli anni successivi,

fino al 2007, quando gli eredi conferirono un ulteriore fondo di libri e l'archivio personale.

Aggiungo, inoltre, che i volumi sono stati catalogati con il contributo della Regione Lombardia e che, in data 8 novembre 2008, la Biblioteca della donazione è stata inaugurata ufficialmente.

Ribadendo che si tratta di una problematica non di diretta competenza del Ministero, faccio comunque presente che la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lombardia ha svolto un sopralluogo e si sta occupando della vicenda, con particolare riferimento agli aspetti legati all'eventuale volontà del Comune di delocalizzare il patrimonio della donazione in argomento.

## ALLEGATO 5

**5-02813 Mancuso: Sulla visibilità del Museo archeologico di Baia (NA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On.le Mancuso ed altri riguardante il Museo archeologico dei Campi Flegrei, faccio presente quanto segue.

Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei sito nel Castello Aragonese di Baia (Bacoli), già aperto al pubblico nel 1993 con due sale museali, cui si aggiunse una terza nel 1997 nella Torre Tenaglia, presenta oggi altre 53 nuove sale distinte per sezioni topografiche e per contesti tematici, allestite dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei nell'ambito del progetto POR Campania 2000-2006, previo restauro architettonico del Monumento eseguito dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli.

A tal proposito faccio presente che i lavori sono stati regolarmente ultimati e regolarmente collaudati entro il mese di dicembre 2008, con l'esposizione di quasi 1450 reperti.

Detti reperti, finora conservati prevalentemente nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, proprio grazie agli interventi in questione sono stati selezionati, trasportati a Baia, restaurati, allestiti e pubblicati in 3 volumi di catalogo generale, così come peraltro già noto anche all'Onorevole interrogante.

Voglio altresì rappresentare che il complesso allestimento museale si svolge lungo un articolato percorso di visita, attraverso tutti i corpi di fabbrica e gli spazi esterni della fortezza, dai quali è visibile l'intero territorio flegreo anche con immediato rapporto paesaggistico tra i luoghi di provenienza e i reperti esposti nelle sale.

L'allestimento, inoltre, presenta un ulteriore valore aggiunto, costituito dalla presenza di una villa romana inglobata nel maschio del Castello, nel quale è sembrato

appropriato e suggestivo allestire la sezione di Baia con l'esposizione di contesti relativi alle decorazioni di ville baiane (pitture e sculture) e alla bottega baiana dei calchi in gesso, unici al mondo.

Giova evidenziare che proprio per tutti questi motivi il Museo è stato premiato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Museo dell'Anno 2009 e visitato anche dal Presidente Giorgio Napolitano.

Ciò premesso, non posso nascondere che esiste un problema di gestione che non consente di aprire al pubblico tutte le 56 sale soprattutto per carenza di personale di vigilanza, progressivamente ridotto a causa di pensionamenti.

Per risolvere tale problema che riguarda, oltre il Castello di Baia, anche la gestione di altri siti archeologici dei Campi Flegrei, è stato predisposto il 18 febbraio 2009 un Accordo di Programma Quadro tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Campania.

Il Comitato previsto da tale Accordo, costituito da 6 membri, di cui tre nominati dal Ministero e tre dalla Regione, ha inoltre come componenti di diritto il Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania e l'Assessore al Turismo della Regione Campania che hanno predisposto l'accordo di gestione il quale, appena sarà esecutivo, permetterà di definire la problematica relativa all'utilizzazione del personale interno e alla selezione di altre unità operative.

Voglio infine aggiungere che nell'ambito dell'accordo stipulato tra Ministero e Regione Campania, quest'ultima ha assunto l'impegno di finanziare, per il Castello di Baia, impianti essenziali proprio per assicurare l'apertura complessiva del Museo.

## ALLEGATO 6

**5-02831 Coscia: Mancata entrata in vigore del decreto interministeriale per la determinazione degli organici personale docente per l'anno scolastico 2010-2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È dovere dell'Amministrazione scolastica assicurare l'ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico ponendo in essere per tempo tutti gli adempimenti preordinati a tal fine.

La determinazione degli organici del personale della scuola, ed in particolare del personale docente, costituisce uno dei più importanti adempimenti ed è il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi che concorrono alle diverse esigenze gestionali ed operative nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione, lavoro reso particolarmente articolato e complesso per l'avvio della riforma del secondo ciclo che nell'anno scolastico 2010-2011 coinvolgerà le classi prime e l'articolazione oraria delle classi seconde, terze e quarte dell'istruzione tecnica e seconde e terze dell'istruzione professionale.

Al fine di consentire agli uffici scolastici regionali di porre a loro volta in essere tutti gli adempimenti necessari alla allocazione delle risorse in ambito regionale in tempo utile, è prassi amministrativa anticipare con una circolare i contenuti dello schema di decreto sulle dotazioni organiche nazionali, prassi che è stata costantemente seguita nel tempo.

Giova far presente anche che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita secondo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 che ha previsto l'attivazione di una serie di inter-

venti e di misure volti ad incrementare gradualmente nell'arco del triennio 2009-2011 il rapporto docenti-alunni, nonché sulla base delle previsioni contenute nel piano programmatico e nei regolamenti ivi previsti.

A tale riguardo rappresento che i regolamenti concernenti il riordino del secondo ciclo di istruzione sono stati registrati dalla Corte dei Conti, ed in particolare:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2010, registro 9, foglio 213;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215.

I medesimi regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* di oggi 15 giugno.

Ciò premesso, per quanto riguarda il tempo pieno assicuro che anche il prossimo anno vi sarà un incremento di n. 782 classi; un primo incremento di n. 2.176 classi rispetto all'anno scolastico 2008-2009 si è già avuto nell'anno scolastico in corso. Pertanto dall'anno scolastico 2008-2009 vi sarà un incremento complessivo di n. 2.958 classi.

Sono state pertanto mantenute le promesse assunte dal Governo per una risposta positiva alla richiesta delle famiglie di servizio di tempo pieno, in coerenza con le attuali esigenze di razionalizzazione delle risorse.

L'aumento riguarda tutte le regioni d'Italia; gli incrementi maggiori si verifi-

cheranno in Puglia (+233), Lombardia (+162), Sardegna (+150) e Veneto (+113).

Anche per quanto riguarda la regione Lazio, sia pure in modo più contenuto, il monitoraggio effettuato l'8 maggio 2010 ha dato un numero ed una percentuale di classi a tempo pieno che è superiore rispetto ai dati dell'anno in corso sia nella provincia di Roma che nel territorio laziale; in tutta la regione, infatti le classi a tempo pieno passeranno complessivamente da n. 5.168 del corrente anno scolastico a n. 5.189 del prossimo anno scolastico con un incremento complessivo di n. 21 classi. Nella provincia di Roma si passerà da n. 4.875 a n. 4.878 classi; pertanto non si sono avute riduzioni di classi a tempo pieno.



ALLEGATO 7

**5-02833 Ginefra: Sulla protesta dei dipendenti del Teatro alla Scala di Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole Ginefra ed altri con la quale si chiedono informazioni in ordine alle proteste poste in essere da un gruppo di dipendenti del Teatro alla Scala di Milano in data 24 aprile 2010 avverso il decreto legge di riforma degli assetti fondamentali del settore dello spettacolo in particolare lirico-sinfonico.

Voglio anzitutto premettere che per quanto riguarda i fatti denunciati dagli onorevoli interroganti, il Ministero dell'Interno, opportunamente interessato, ha fatto presente quanto segue.

Il 24 aprile scorso, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha partecipato a Milano alla cerimonia commemorativa del 65° Anniversario della Liberazione, organizzata dall'ANPI.

In tale occasione il Presidente ha ricevuto in Prefettura una delegazione di circa 20 rappresentanti sindacali dei dipendenti degli Enti lirici e di due aziende milanesi in crisi, la Eutelia e la Italtel.

In particolare, la delegazione degli orchestrali del *Teatro alla Scala* ha chiesto al Capo dello Stato un intervento per bloccare l'*iter* del decreto-legge recante norme in materia di « Riforma degli assetti fondamentali del settore dello spettacolo in particolare lirico-sinfonico ».

A fronte della sensibilità dimostrata dal Presidente Napolitano sul tema, i sindacalisti hanno dato rassicurazioni circa l'annullamento di tutte le iniziative di protesta in programma sia prima sia dopo la cerimonia commemorativa prevista nel pomeriggio presso il *Teatro alla Scala*.

Ciononostante, una sessantina di lavoratori degli Enti lirici non ha desistito dal

proposito di manifestare il proprio dissenso al Decreto in esame e al fine di guadagnare maggiore visibilità, ha tentato di esporre striscioni nella piazza antistante il Teatro, transennata – come sempre in circostanze simili – per motivi di ordine pubblico.

Per garantire un'adeguata distanza dall'ingresso principale del Teatro ed evitare gesti inopportuni nonché l'esposizione di striscioni e bandiere, le Forze dell'Ordine hanno contenuto i manifestanti tra la Galleria Vittorio Emanuele e Piazza Scala.

Alle 16.50 circa, i manifestanti si sono spostati sino all'ingresso laterale di via Filodrammatici, asserendo di dover accedere al Teatro per svolgere il proprio lavoro. In effetti, una parte di essi, costituita dagli orchestrali, è entrata per dare esecuzione all'Inno Nazionale, mentre la restante parte si è fermata all'esterno.

All'arrivo delle Autorità cittadine, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica – entrati in Teatro attraverso l'ingresso principale senza alcuna turbativa – i lavoratori in protesta hanno cercato di forzare il « cordone » delle Forze dell'Ordine per esternare il loro dissenso e ottenere maggiore visibilità grazie alla presenza di giornalisti, telecamere e fotografi. Nella conseguente azione di contenimento ad opera del personale di Polizia, sono rimasti contusi alcuni agenti di Pubblica Sicurezza e due manifestanti. Si precisa, a tale riguardo, che i lavoratori per forzare il « cordone » hanno lanciato ai piedi degli agenti alcuni sacchi di sabbia, rinvenuti presso i segnali mobili di divieto di sosta.

Dopo tale episodio, i manifestanti si sono riuniti in piazzetta Cuccia all'angolo di via Filodrammatici fino alle 18.40 circa, quando si è conclusa la cerimonia all'interno del Teatro, dove intanto, dopo gli interventi dei vari oratori previsti, ha preso la parola il Presidente della Repubblica.

Questi, nell'attraversare le quinte per raggiungere il palco, è stato accolto dagli applausi dei lavoratori – circa una cinquantina –, presenti nel retropalco per allestimento della rappresentazione teatrale prevista in serata, che lo invitavano a viva voce a non firmare il Decreto presentato dal Ministro Bondi.

Il Presidente Napolitano ha ricordato ai suoi interlocutori quelle che sono le prerogative costituzionali del Capo dello Stato e i provvedimenti, come quello in argomento, di competenza del Governo.

Per quanto concerne, invece, la specifica parte di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, rappresento quanto segue.

Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, che detta le nuove disposizioni in materia di spettacolo e attività culturali ed in particolare in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, ha come obiettivo primario quello di porre in essere un primo, immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico. Ciò tenendo conto, peraltro, delle più recenti istanze formulate, in tale ambito, anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

La necessità e l'urgenza di tale riforma, invocata per il settore lirico-sinfonico dagli stessi amministratori degli enti lirici, è resa, ormai, non più procrastinabile dalla difficile situazione in cui versano molte delle quattordici fondazioni liriche del nostro Paese, dovuta alle consistenti spese di mantenimento di tali enti ed in particolare alle spese per il personale, circa

5.500 unità, che assorbono risorse il cui ammontare supera il finanziamento pubblico.

A tal proposito voglio evidenziare, ad esempio, che nel 2008, a fronte di 235 milioni e 500 mila euro di contributo sono stati sostenuti costi per euro 340 milioni 150 mila.

Dal 2002 al 2008 risultano accumulate dal settore lirico-sinfonico notevoli perdite, a fronte di una situazione patrimoniale che vede in molti casi eroso anche il patrimonio indisponibile costituito dal diritto d'uso gratuito degli immobili.

Elevatissimi risultano essere, inoltre, gli interessi passivi, che nel 2008 ammontavano ad euro 9 milioni, 426 mila, a causa del continuo ricorso al credito bancario e nonostante la tempestività dell'erogazione dei contributi da parte dello Stato.

Il suddetto intervento normativo reca sia disposizioni per il riordino dell'intero settore lirico-sinfonico, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità, sia disposizioni volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa in tale ambito.

Si evidenzia, inoltre, quanto dichiarato più volte dal Ministro sia agli organi di informazione e di stampa sia nel corso dell'incontro con le organizzazioni sindacali del 6 maggio 2010, circa l'intenzione del Governo di voler tener conto, nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione in legge del decreto in argomento, delle proposte provenienti dai gruppi parlamentari, dalle organizzazioni sindacali nonché degli apporti collaborativi che potranno pervenire dal mondo della cultura e dello spettacolo.

A tal proposito voglio rappresentare agli Onorevoli interroganti che, alla luce di quanto emerso finora sia in sede parlamentare che in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali e con i Sovrintendenti dei Teatri lirici, il Ministro si è detto disponibile a valutare positivamente eventuali proposte migliorative del testo del decreto legge, provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

E ciò con particolare riguardo, in primo luogo, al tema di « sblocco » dell'attuale divieto del *turn over*, al fine di consentire, alle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose, sulla base di determinati parametri e nel rispetto del principio di neutralità finanziaria, di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire già da quest'anno.

Inoltre, con riferimento al trattamento economico accessorio, il taglio paventato non solo può essere ridotto in termini

percentuali, ma può fungere – atteso il grave stato di crisi in cui versano le fondazioni liriche e l'insufficiente produttività delle stesse – da sicuro stimolo per pervenire alla definitiva sottoscrizione, in tempi brevi, del nuovo accordo collettivo.

Accordo che è senza dubbio necessario per ricondurre il sistema di contrattazione integrativa nell'ambito dei principi, degli istituti e delle risorse previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel corso dell'ultimo decennio è stato oggetto di numerose deroghe.

ALLEGATO 8

**5-02689 Siragusa: Sull'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per assistente area B indetto dal Miur nel 2007.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto all'Onorevole interrogante in data 12 ottobre 2007 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto dirigenziale del 4 ottobre 2007 con il quale è stata regolamentata la procedura concorsuale a 100 posti per l'accesso al profilo professionale di assistente – area B – posizione economica B2 – del ruolo del personale del Ministero della

Pubblica istruzione per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica.

Il concorso si è svolto su base circoscrizionale e si è provveduto alla nomina del personale risultato vincitore.

La questione, pertanto è superata nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Rete Imprese Italia, di Confcooperative Fedagri, di Confapi, di Confagricoltura, di Cia, di Coldiretti, del Comitato termotecnica italiano energia e ambiente e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220) ...	85
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
---	----

##### SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	90
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	95

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	104
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i> ) .....	105
Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti dalle Laga. Atto n. 67 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Audizioni di rappresentanti di Rete Imprese Italia, di Confcooperative Fedagri, di Confapi, di Confagricoltura, di Cia, di Coldiretti, del Comitato termotecnica italiano energia e ambiente e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante**

**disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220).**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.10 alle 13.15.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.****Nuovo testo C. 44-B ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione nella seduta dell'8 giugno 2010. Si tratta, come è noto, di un provvedimento già approvato dalla IX Commissione in sede legislativa il 21 luglio 2009 e, successivamente, approvato dal Senato, con l'introduzione di numerose modifiche, il 6 maggio 2010.

Tornato quindi all'esame della Camera in seconda lettura, il provvedimento è stato oggetto di ulteriori modifiche in sede di esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, tanto che, con ogni probabilità, dovrà tornare nuovamente al Senato per la sua approvazione definitiva.

Nel ricordare che tale travagliato *iter* è in parte dovuto alla complessità di un testo che origina da ben 22 proposte di legge e che modifica circa 80 articoli del codice della strada; richiama l'attenzione della VIII Commissione sulla importanza dei suoi contenuti e degli obiettivi strategici da esso perseguito, vale a dire il rafforzamento della sicurezza sulle strade ed una incisiva riduzione dell'inaccettabile livello di incidenti sulle strade che si registra in Italia e che colpisce in misura particolarmente odiosa i giovani.

Si tratta di obiettivi sui quali, nell'esercizio delle proprie competenze, la VIII Commissione non ha mai mancato di richiamare l'attenzione delle forze parlamentari, come è avvenuto anche in questa legislatura con l'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo 2009, della risoluzione n. 8/00037 che impegnava il

Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade – ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari – assicurassero la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenisse alla costituzione di appositi fondi, destinati – nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni –, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.

Come dirà più analiticamente, tali impegni hanno trovato, sia pure attraverso ripetuti interventi modificativi, una loro prima concretizzazione nel testo oggi all'attenzione della VIII Commissione e questo è un risultato che, a suo avviso, è giusto porre in evidenza, con l'introduzione di una serie di disposizioni che non soltanto sono di nostro diretto interesse, ma che, in qualche modo, traducono sul piano legislativo l'indirizzo politico più volte formulato dalla nostra Commissione.

Pertanto, anche al fine di delimitare con esattezza « il perimetro » entro il quale la VIII Commissione è chiamata svolgere il proprio esame ai fini dell'espressione del prescritto parere, ricorda che tale esame non può che essere limitato alle sole parti del provvedimento di interesse della VIII Commissione che sono state oggetto di modifiche da parte del Senato. Aggiunge, peraltro, che in diversi casi gli articoli modificati apportate dal Senato sono stati fatti oggetto di nuovi interventi modificativi da parte della IX Commissione in sede di esame del testo in seconda lettura.

Detto questo, ritiene opportuno dare succintamente conto degli articoli modificati o inseriti dal Senato, nonché delle eventuali successive modifiche apportate ai medesimi articoli del testo dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti, procedendo dapprima alla illustrazione degli articoli, per così dire, meno importanti e lasciando in ultimo quelli articoli di maggior rilievo e di più stretto interesse della VIII Commissione.

In tal senso, segnala dunque, anzitutto, l'articolo 2 che, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevedeva, in tema di lotta all'inquinamento atmosferico, una misura diretta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine era stato introdotta, infatti, una deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino ad una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori. Il Senato ha quindi esteso questa deroga anche ai veicoli alimentati a GPL e tale ampliamento è stato poi confermato dalla IX Commissione della Camera in sede di esame del testo in seconda lettura.

Ricorda, poi, che il Senato aveva inserito all'articolo 5 del testo approvato alla Camera una nuova disposizione (modificativa dell'articolo 15 del codice della strada) che fissava da un minimo di 250 ad un massimo di 1.000 euro l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nei confronti di chi getta rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (il codice prevedeva una sanzione da 23 a 250 euro). Occorre inoltre osservare che il Senato aveva contestualmente abrogato l'articolo 34-*bis* del codice della strada, introdotto dal provvedimento collegato in materia di sicurezza pubblica (legge n. 94 del 2009) che comminava per una fattispecie simile la sanzione da 500 a 1.000 euro.

In seconda lettura, tuttavia, la IX Commissione della Camera, in sede di esame degli emendamenti, ha nuovamente modificato il limite minimo e quello massimo della sanzione in questione fissandoli, rispettivamente, a 100 e 400 euro.

Il successivo articolo 6, inserito invece, dal Senato e poi confermato in seconda lettura dalla IX Commissione della Camera, consente l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di emergenza, comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale;

l'articolo in questione incrementa, inoltre, di circa cinque volte, portandola ad una somma da 389 a 1.559, la sanzione – attualmente fissata in una somma da 78 a 311 euro – per i soggetti diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale.

Con riferimento, quindi, all'articolo 27 del provvedimento, segnala che dal Senato è stato ripristinato uno specifico divieto che era stato soppresso dal testo della Camera perché considerato eccessivamente invasivo rispetto ai comportamenti dei conducenti e difficile da far rispettare. Si tratta del divieto (previsto dal vigente articolo 157 del codice della strada vigente (comma 7-*bis*) di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. Nel ripristinare tale divieto, tuttavia, le modifiche introdotte dal Senato lo hanno limitato al solo caso di sosta del veicolo (con esclusione, invece, del caso di semplice fermata).

Venendo, quindi, agli articoli che presentano i profili di maggiore interesse per la VIII Commissione e che sono stati oggetto di incisivi interventi di modifica da parte del Senato, ricorda preliminarmente che nel testo della Camera figuravano due articoli – l'articolo 28 (articolo 42 del testo del Senato) in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'articolo 34 (articolo 48 del testo del Senato) in tema di obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade – che erano stati oggetto di un approfondito dibattito in sede di espressione del prescritto parere da parte della VIII Commissione e che, come ricordato all'inizio, erano sembrati avviare un percorso positivo, diretto a tradurre in norme di legge gli indirizzi politici formulati dalla stessa Commissione nel marzo 2009 – in sede di approvazione della risoluzione n. 8/00037 –, con i quali si era impegnato il Governo ad assumere iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade assicurassero la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza

della rete stradale, dall'altro, si addivenisse alla costituzione di appositi fondi, destinati – nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni – a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.

In particolare, ricorda – sia pure in estrema sintesi – che il citato articolo 28 (articolo 42 del testo del Senato) aveva introdotto a carico dello Stato un vincolo, prima inesistente, di destinare il 20 per cento dei proventi delle multe di spettanza statale alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e di destinare non meno di un terzo del detto 20 per cento ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale. Accanto a questo nuovo vincolo di destinazione posto a carico dello Stato, lo stesso articolo 28 ribadiva, rendendoli più stringenti, gli analoghi vincoli già previsti dalla legge a carico degli enti locali: era, infatti, introdotto a carico degli enti locali uno specifico obbligo di trasmissione al Governo di una relazione annuale sull'uso dei proventi delle multe di spettanza locale e, in caso di inosservanza dell'obbligo in questione, la specifica sanzione della riduzione del 3 per cento dei finanziamenti destinati all'ente.

Il Senato, tuttavia, in accoglimento di quanto richiesto dalla Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento, aveva introdotto rilevanti modifiche all'articolo in discorso. Da un lato, infatti, erano state soppresse le disposizioni che prevedevano l'assegnazione della richiamata quota del 20 per cento del complesso dei proventi di spettanza dello Stato al rafforzamento degli interventi di manutenzione stradale e al potenziamento della segnaletica. Dall'altro lato, era stato previsto che venisse destinata alle medesime finalità una quota parte delle risorse derivanti anziché dal complesso dei proventi delle multe di spettanza dello Stato, solo dalle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle sanzioni pecuniarie contenute nel testo in

discussione, sempre che fossero ritenute ulteriori rispetto alle esigenze complessive di equilibrio del bilancio. In tal senso era perciò specificato che l'importo di tali maggiori entrate sarebbe stato individuato a consuntivo con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, sempre in accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione Bilancio del Senato, erano state soppresse le richiamate disposizioni del medesimo articolo che prevedevano una rigorosa procedura di rendicontazione da parte degli enti locali sull'utilizzo dei proventi di loro spettanza.

Le modifiche introdotte dal Senato avevano quindi determinato una riduzione secca delle risorse disponibili per il rafforzamento delle politiche di lotta agli incidenti stradali tanto da essere indicate subito, in sede di esame in seconda lettura presso la IX Commissione della Camera, come un intervento che faceva venir meno un elemento essenziale del testo della Camera e che risultava solo parzialmente mitigato per effetto delle disposizioni introdotte all'articolo 25 (di cui parlerò più avanti), che si riferiscono però, esclusivamente all'obbligo di rendicontazione degli enti locali circa la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti mediante autovelox.

Tale situazione ha fatto sì che, in sede di esame in seconda lettura da parte della IX Commissione della Camera, siano stati apportate diverse modifiche al testo del Senato con l'intento di recuperare, almeno in parte, le risorse in questione.

In tal senso, per quanto riguarda la quota di proventi delle multe di spettanza statale, la IX Commissione, in sede di approvazione degli emendamenti, ha provveduto a riformulare il comma 3 dell'articolo 42 in discorso: in forza del nuovo testo la detta quota torna a calcolarsi sul complesso dei proventi spettanti allo Stato e non più sulle sole maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle sanzioni pecuniarie previste dal provvedimento (sia pure con una destinazione alle diverse finalità percentualmente inferiore rispetto a quanto stabilito dal Senato).



Quanto, invece, alle disposizioni dirette a garantire il rispetto da parte degli enti locali dei vincoli di destinazione della quota loro spettante dei proventi delle multe, ritengo opportuno dare conto, anzitutto, delle accennate modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo 25 in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti mediante autovelox, indicando poi le ulteriori modifiche al testo Senato introdotte in seconda lettura dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti.

In tal senso, ricorda che nell'originario testo Camera si prevedeva la destinazione della totalità dei proventi all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le relative funzioni, salvo una quota, da determinare con decreto ministeriale, idonea a recuperare le spese di accertamento, da destinare all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Nel testo del Senato, invece, si stabiliva che i proventi delle multe effettuate mediante autovelox o altri apparecchi automatici fossero destinati per il 50 per cento all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le relative funzioni e per il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune.

Le ulteriori modifiche introdotte dal Senato sulla materia prevedevano che: la disposizione si riferisse soltanto alle sanzioni accertate dalla polizia municipale; si tenesse conto dei proventi delle sanzioni al netto delle spese; la disposizione non si applicasse alle strade affidate in concessione; gli enti destinatari dei proventi in questione li utilizzassero per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e per potenziare le attività di controllo e accertamento; gli enti trasmettessero annualmente in via informatica una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno sull'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni accertate con autovelox; la quota di spettanza dei proventi per l'ente fosse ridotta del 10 per cento in caso di mancata

trasmissione della relazione o di utilizzo dei proventi difforme da quello previsto dalla legge.

Su questo testo sono intervenute le ulteriori modifiche approvate dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti. Si tratta di alcune modifiche puntuali, coerentemente dirette — come già detto — a recuperare per quanto possibile, sia sul piano giuridico che su quello delle risorse effettivamente disponibili, l'originario spirito del provvedimento. In particolare sono state soppresse sia la disposizione che limitava l'ambito di applicazione della nuova normativa alle sole sanzioni accertate dalla polizia municipale, sia quella che consentiva di escludere dal calcolo dei proventi delle sanzioni le spese sostenute. Soprattutto, l'obbligo di rendicontazione a carico degli enti locali sull'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni accertate con autovelox è stato esteso — ripristinando sostanzialmente il testo della Camera — anche agli ulteriori proventi di spettanza dell'ente locale, derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice della strada. Infine, è stata portata dal 10 al 30 per cento l'ammontare della sanzione (in termini di minori risorse spettanti all'ente locale) prevista in caso di inosservanza degli obblighi di rendicontazione e di corretto utilizzo da parte degli enti locali dei proventi delle sanzioni loro spettanti.

Avviandosi alla conclusione, accenna agli interventi operati dal Senato sugli articoli 47 e 48, il cui testo è stato poi confermato dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti. Si tratta, peraltro, di due articoli di un certo rilievo, il primo dei quali, inserito dal Senato, prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.

Il secondo dei due articoli citati prescrive, invece, che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove

si registrino tassi di incidenti più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione, all'ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. L'articolo prevede altresì che dei suddetti interventi si tenga conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta, come la Commissione ricorderà, di un articolo già presente nel testo della Camera, che è stato oggetto al Senato della sola modifica soppressiva della disposizione che consentiva di finanziare appositi interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento della segnaletica e delle barriere nelle strade con elevati tassi di incidenti con le risorse derivanti dai proventi delle multe che erano destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con un ulteriore articolo aggiuntivo, l'articolo 49, il Senato ha introdotto, infine, nell'ambito del decreto legislativo n. 461 del 1999, che disciplina le modalità di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, un nuovo articolo che individua le procedure per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente.

In particolare si prevede che la proposta di modifica possa essere effettuata non soltanto dalle regioni, come previsto dalla normativa vigente, ma anche dallo Stato e per esso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conclude, quindi, annunciando il suo orientamento favorevole al provvedimento in esame e riservandosi di predisporre un proposta di parere favorevole sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione, auspicando che su questo giudizio favorevole possa registrarsi nel corso del dibattito il più ampio consenso da parte dei gruppi parlamentari.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, e per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di auto-transporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati 29 emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi *allegato 1*). Comunica poi che il deputato Iannarilli ha ritirato l'emendamento a sua firma 1.8.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Presentano, quindi, profili critici in ordine all'ammissibilità i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 1.2 del relatore, che proroga al 31 ottobre 2010 il termine a partire dal quale, in assenza del regolamento istitutivo della tariffa integrata ambientale (TIA), i comuni che intendano adottare la TIA medesima potranno farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; gli identici Braga 1.3, Lanzarin 1.4 e Piffari 1.5, che prorogano al 30 giugno 2011 il termine entro il quale i centri di raccolta in modo differenziato dei rifiuti urbani (cosiddetti *ecopiazze*) operanti sulla base di autorizzazioni locali devono conformarsi, quanto ai requisiti di esercizio, alle disposizioni fissate dalla legge nazionale; Bernardo 2.5, che reca disposizioni in ordine alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che siano stati avviati in forza di dichiarazione di inizio attività (DIA) presentata entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che non sia stata oggetto di impugnazione in sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2010; Lanzarin 2.6 che prevede incentivi per il trasporto fluviale del gas di petrolio liquefatto; Polledri 2.9 che consente agli enti locali che vogliano realizzare impianti fotovoltaici sul proprio territorio entro 24 mesi dalla data di deliberazione delle proprie Giunte – comunque adottate nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011 – di usufruire delle tariffe incentivanti in vigore alla data della adozione della deliberazione; Tortoli 2.10 che riconosce le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare a tutti i soggetti che entro il 31 dicembre 2010 abbiano concluso l'in-

stallazione dell'impianto fotovoltaico e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011; Tortoli 2.11 e l'analogo Tortoli 2.12 che specificano a quali impianti di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse e da gas di discarica si applichi l'incentivo della « tariffa onnicomprensiva »; Tortoli 2.13 che limita gli incentivi concessi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6/1992 (cosiddetti CIP6) ai soli impianti di produzione di energia elettrica realizzati e operativi alla data del 1° gennaio 2008; gli identici Tortoli 2.14 e Foti 2.16 che intervengono in materia di sicurezza del sistema elettrico prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico disponga un rafforzamento degli strumenti finalizzati a garantire tale sicurezza; gli identici Tommaso Foti 2.15 e Tortoli 2.17, che riconoscono in capo al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie; Guido Dussin 2.18 che proroga al 31 dicembre 2011 le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto 55 per cento); 2.01 del relatore che istituisce presso l'Acquirente unico s.p.a. un sistema informatico integrato per la gestione di flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; Tommaso Foti 2.02 che modifica l'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile da riscaldamento; Tommaso Foti 2.03 che inserisce fra i beni e i servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento (IVA agevolata) le forniture di energia elettrica derivati dalla stipula di « contratti Energia Plus » che prevedono l'impegno del fornitore a ridurre il consumo di combustibile del 10 per cento.

Alessio BONCIANI (Pdl), *relatore*, ritira l'emendamento a sua firma 1.2 e l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.01.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira gli emendamenti 1.4 e 2.6 di cui è prima firmataria e gli emendamenti 2.9 e 2.18 di cui è cofirmataria.

Tommaso FOTI (Pdl), dopo aver comunque espresso perplessità sui criteri di ammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi alla luce dei quali la Presidenza ha ritenuto problematici taluni degli emendamenti presentati, ritira gli emendamenti a sua firma 2.16, 2.15 nonché gli articoli aggiuntivi a sua firma 2.02 e 2.03. Ritira poi l'emendamento Bernardo 2.5 che sottoscrive.

Chiara BRAGA (PD), unendosi alle considerazioni del deputato Foti sui criteri di ammissibilità, ritira l'emendamento a sua firma 1.3.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira l'emendamento a sua firma 1.5.

Roberto TORTOLI (Pdl) ritira gli emendamenti a sua firma 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17.

Alessio BONCIANI (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.1, 2.3 e 2.8. Sull'emendamento a sua firma 1.7, propone una riformulazione nel senso di aggiungere alla fine «fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo». Esprime parere contrario sugli emendamenti Piffari 1.6, 2.2 e 2.7, Zamparutti 2.1, Realacci 2.4.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.6, soppressivo della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, denunciandone il carattere velleitario e l'assoluta insufficienza a dare risposta alle esigenze di un settore produttivo, come quello delle imprese di autotrasporto di

merci in conto terzi, particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 1.6; approva, quindi, l'emendamento 1.7 del relatore; respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 2.1 e Piffari 2.2. Approva infine l'emendamento 2.3 del relatore.

Ermete REALACCI (PD) illustra il proprio emendamento 2.4, riproponendo le proprie osservazioni critiche alla misura contenuta nell'articolo 2 e diretta all'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai «nuovi entrati», la quale espone il Paese al doppio rischio che l'Unione europea la sanzioni qualificandola come «aiuti di Stato» e che si traduca, in concreto, in un rimedio inefficace che penalizza gli obiettivi di risparmio e di efficientamento energetico degli impianti industriali. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento in questione.

Alessio BONCIANI (Pdl), *relatore*, intervenendo per una precisazione, ricorda che la questione evidenziata dal deputato Realacci è stata ampiamente dibattuta in sede di esame istruttorio del provvedimento, sottolineando che la stessa audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha confermato la bontà del provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, che ha lo scopo prioritario di garantire parità di accesso ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012. Pur rispettando le valutazioni del deputato Realacci, ritiene che la disposizione oggetto della proposta emendativa in questione sia senz'altro da confermare.

La Commissione respinge l'emendamento Realacci 2.4.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.7, conviene sul fatto che sia necessario garantire la parità di accesso dei nuovi

impianti entrati in esercizio dopo l'esaurimento della cosiddetta « riserva nuovi entranti ». Ritiene, peraltro, che il provvedimento d'urgenza emanato dal Governo non tenga conto degli effetti negativi che, inevitabilmente, si produrranno, anche in termini sanzionatori, allorché in sede europea si constaterà l'inadeguatezza del provvedimento stesso a garantire il raggiungimento degli obiettivi assunti dall'Italia in tema di lotta ai cambiamenti climatici (il cosiddetto « pacchetto 20-20-20 ») e a rispettare il vincolo posto dalla normativa europea sulla destinazione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> prevista a partire dal 2013. Illustra quindi il contenuto del proprio emendamento 2.7 che, a suo avviso, attenua alquanto le conseguenze negative del provvedimento in esame, raccomandandone pertanto l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.7; approva quindi l'emendamento 2.8 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il testo del provvedimento, così come modificato dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.**

**Atto n. 219.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2010.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) che tiene conto delle osservazioni svolte dal deputato Margiotta nel corso dell'esame del provvedimento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara che il suo gruppo è convintamente a favore del complessivo percorso di redistribuzione delle competenze sulla rete stradale fra lo Stato e le regioni. Manifesta, peraltro, l'esigenza che, in relazione al connesso percorso di riallocazione delle risorse umane e materiali necessarie per una efficace gestione della stessa rete, il Governo non perda mai di vista il quadro complessivo della situazione sul piano nazionale per scongiurare il rischio della frammentazione e dispersione degli interventi e delle risorse gestionali.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ringrazia il relatore per il rilievo che ha voluto dare alle considerazioni da lui svolte nella precedente seduta. Coglie altresì l'occasione per chiedere alla presidenza, sottolineandone l'urgenza, di adoperarsi ai fini dello svolgimento di un'audizione del Ministro delle infrastrutture che dia modo alla Commissione di fare il punto sia sulle prospettive delle politiche infrastrutturali, nel quadro di una delicata fase economica e finanziaria come quella che il Paese sta attraversando, sia sulla altrettanto delicata situazione nella quale è venuto a trovarsi il dicastero delle infrastrutture.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, alla luce di quanto rilevato dal deputato Piffari, riformula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dal relatore.

**Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti dalle Laga.**

**Atto n. 67.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti dalla Laga, sulla quale la Commissione dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e delle palline nere.

Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	31
Votanti .....	31
Maggioranza .....	16
Hanno votato <i>sì</i> .....	27
Hanno votato <i>no</i> ....	4.

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Bonciani, Braga, Bratti, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Lisi, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Pili, Pizzolante, Realacci, Scalera, Scilipoti, Stradella, Togni, Tortoli, Vella e Zamparutti.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini  
in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione  
di quote di CO<sub>2</sub> (C. 3496 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 *sono sostituite dalle seguenti:* pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98;

*al secondo periodo, le parole:* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 *sono sostituite dalle seguenti:* pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294.

**1. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**

*All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:*

*1-bis.* All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 ».

**1. 2.** Il relatore.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 8, comma 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2011 ».

\* **1. 3.** Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 8, comma 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2011 ».

\* **1. 4.** Lanzarin, Togni, Guido Dussin.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 8, comma 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2011 ».

\* **1. 5.** Piffari, Scilipoti.

**(Ritirato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 6.** Piffari, Scilipoti.

**(Respinto)**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di auto-transporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 7.** Il relatore.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di auto-transporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.

**1. 7.** Il relatore (*Nuova formulazione*).

**(Approvato)**

*All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: « Per un periodo di 11 anni dal-

l'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre dell'anno 2016 ».

*2-ter.* Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, le parole: « dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2017 »;

b) all'articolo 35, comma 2, le parole: « fino all'anno 2009 » e « dal 2010 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « fino all'anno 2016 » e « dal 2017 ».

*2-quater.* All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

**1. 8.** Iannarilli.

**(Ritirato)**

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Zamparutti.

**(Respinto)**

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

2. Agli operatori di impianti o parti di impianto riconosciuti come nuovi entranti di cui al precedente comma 1, sono annualmente trasferiti a titolo gratuito fino al raggiungimento del numero di quote a loro spettanti:

a) le quote di emissione di CO<sub>2</sub> non utilizzate annualmente dagli impianti già in esercizio, in conseguenza di una riduzione della loro produzione;

b) eventuali ulteriori quote di emissione di CO<sub>2</sub>, trasferite dagli impianti già



in esercizio ai nuovi entranti, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Le quote di emissione da trasferire annualmente ai nuovi entranti, sono a carico in modo differenziato degli impianti già operanti, in proporzione della loro produzione annuale, e sulla base del loro discostamento da coefficienti di emissione basati sugli impianti più efficienti per ciascun settore di attività, o sulle Migliori tecnologie disponibili (MTD).

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, individua modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché i criteri di cui al precedente comma 3 e le relative quote da trasferire.

**2. 2.** Piffari, Scilipoti.

**(Respinto)**

*Al comma 1, la parola: CO<sub>2</sub> è sostituita dalle seguenti: anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).*

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sostituire la parola: CO<sub>2</sub> con le seguenti: anidride carbonica;*

*nel titolo, sostituire la parola: CO<sub>2</sub> con le seguenti: anidride carbonica.*

**2. 3.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: il Comitato di cui fino alla fine del comma con le seguenti: Il Ministero dello sviluppo economico con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge determina per ogni tipologia di impianto il numero di quote di CO<sub>2</sub> da assegnarsi a titolo gratuito in base alle Best Available Technologies che consentono le più basse emissioni.*

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis.* Le quote assegnate con il PNA (Piano Nazionale delle Assegnazioni) non utilizzate dai vecchi impianti nel 2009, vengono ritirate e tornano nelle disponibilità del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

*1-ter.* Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, in base al decreto ministeriale di cui al comma 1, determina il numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

*1-quater.* Il numero totale di quote di cui al comma 3 non può in ogni caso essere superiore al numero di quote non utilizzate dai vecchi impianti rispetto alle previsioni del PNA (Piano Nazionale delle assegnazioni).

**2. 4.** Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

**(Respinto)**

*All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che sia stata avviata in forza di una dichiarazione di inizio attività già presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto per gli specifici impianti dall'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oggetto di contestazioni, prescrizioni o impugnazioni in sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, per impianti con soglia di potenza superiore a quella prevista come ammissibile alla realizzazione in forza di dichia-

razione di inizio attività, può essere proseguita, ultimata e messa in esercizio a condizione che il dichiarante presenti alla Regione o alla Provincia competente, se delegata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la richiesta a tutti gli enti che, altrimenti, sarebbero stati interessati ad esprimere un parere o ad emettere un provvedimento abilitativo, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, consegnando copia conforme di tali richieste, per quel che concerne la realizzazione dell'impianto di produzione entro il sedime dell'area interessata dall'impianto stesso. Il dichiarante si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite dagli enti interessati o a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di parere negativo da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le Regioni operano la verifica della correttezza della dichiarazione e dell'idoneità della documentazione presentata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.

**2. 5.** Bernardo.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza nei trasporti, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che ha recepito la Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, è incentivato il trasporto fluviale del Gas di Petrolio Liquefatto attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 9 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 9 milioni

di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio regolamento le modalità per l'erogazione degli incentivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 6.** Lanzarin, Togni.

**(Ritirato)**

*Al comma 3, dopo le parole: liquidati agli aventi diritto nei limiti, aggiungere le parole: delle disponibilità del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da destinare alla riserva nuovi entranti di cui ai commi 3-bis e seguenti, nonché, residualmente e solo a eventuale integrazione, nei limiti del 50 per cento massimo,.*

*Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito il Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da destinare alla « riserva nuovi entranti », già previsto dall'articolo 2, comma 554, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*3-ter.* Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede ad aggiornare la componente tariffaria A3, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. La componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, deve essere ridotta in misura

tale da garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro e comunque per un importo non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate.

*3-quater.* La riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al precedente comma, deve avvenire senza corrispondente riduzione della componente tariffaria A3. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta rimodulazione, viene quindi riassegnato al Fondo di cui al comma *3-bis*, fino alla liquidazione dei crediti di cui al comma 2 del presente articolo. Successivamente alla liquidazione dei medesimi crediti, i successivi risparmi previsti dal precedente comma *3-ter*, dovranno comportare una corrispondente riduzione della componente tariffaria A3, e sono finalizzati ad interventi per interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei collegati al « pacchetto energia-clima ».

*3-quinquies.* L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono utilizzati per le finalità di cui al comma *3-quater* ».

**2. 7.** Piffari, Scilipoti.

**(Respinto)**

*Al comma 3, le parole:* come modificata dalla direttiva 2009/29/CE *sono sostituite dalle seguenti:* come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , e successive modificazioni.

**2. 8.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti stabilite dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati comunque rientranti nella tipologia degli impianti realizzati sugli edifici e sono equiparati agli impianti di potenza minima. Gli enti locali, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul proprio territorio, approvati con deliberazione delle rispettive giunte nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in vigore al momento della deliberazione, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.

**2. 9.** Polledri, Lanzarin, Tommaso Foti, Mariani, Guido Dussin, Togni.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il comma 1 dell'articolo *2-sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comu-

nicato al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 ».

**2. 10.** Tortoli.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che:

a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;

b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) e i coefficienti introdotti dal comma 4 si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99. Agli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, continuano ad applicarsi i coefficienti e le tariffe onnicomprensive in vigore prima delle modifiche introdotte dalla medesima legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a).

**2. 11.** Tortoli.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 va inteso nel senso che:

a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in

connessione con aziende agricole, agro-alimentari di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;

b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.

**2. 12.** Tortoli.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: « per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118 » sono soppresse.

**2. 13.** Tortoli.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.

**\* 2. 14.** Tortoli.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale ».

\* 2. 16. Tommaso Foti.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e gli eventuali successivi subentranti.

\*\* 2. 15. Tommaso Foti.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di pro-

duzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti ».

\*\* 2. 17. Tortoli.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per gli anni da 2011 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 18. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

**(Ritirato)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis

1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità

delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e il gas naturale, è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana criteri generali per il funzionamento del Sistema.

2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce altresì specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.

5. Dall'attuazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente Unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

**2. 01.** Il relatore.

*(Ritirato)*

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Modifiche aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul Gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, viene fissata in euro 200,00 per mille litri di prodotto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le agevolazioni previste per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni di cui all'articolo 2, comma 1

del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, vengono aumentate nella misura di euro 0,008 per metro cubo.

**2. 02.** Tommaso Foti.

*(Ritirato)*

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

ART. 2-*bis*.

1. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « ad alto rendimento » aggiungere le seguenti: « o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti

Servizio Energia « Plus », di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato 11, punto b ». Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, valutato in 500.000 euro, a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese permanenti rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**2. 03.** Tommaso Foti.

*(Ritirato)*

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

nell'auspicio che l'attribuzione della responsabilità del funzionamento e della

gestione di parte della rete stradale alle autorità regionali sia accompagnata dall'attribuzione alle regioni di risorse e di mezzi adeguati per un corretto ed efficace esercizio della medesima responsabilità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219.**

**PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (atto n. 219);

nell'auspicio che l'attribuzione della responsabilità del funzionamento e della

gestione di parte della rete stradale alle autorità regionali sia accompagnata, pur preservando un'ottica nazionale, dall'attribuzione alle regioni di risorse e di mezzi adeguati per un corretto ed efficace esercizio della medesima responsabilità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Thaos, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	106
Audizione di rappresentanti di Alstom SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	106
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	106

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 giugno 2010.*

##### **Audizione di rappresentanti di Thaos, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

##### **Audizione di rappresentanti di Alstom SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

##### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 8 giugno 2010, a pagina 98, seconda colonna, sesta riga, sostituire la parola « conclusione » con la seguente: « rinvio »; a pagina 110, prima colonna, diciassettesima riga, sopprimere la parola « scontata ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 107

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 108

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 110

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.**

**Atto n. 221.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte sono pervenuti i rilievi della V Commissione sul provvedimento in esame.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore Torazzi ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 72/2010: misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.

L'articolo 1 contiene due proroghe di termini. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno 2009, aggiornato (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 70/1994) dal DPCM 27 aprile 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2010).

Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al DPCM 2 dicembre 2008. L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa, il DPCM pubblicato lo scorso mese di aprile (con cui il MUD è stato modificato al fine di accogliere le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori del settore) non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di « predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al DPCM in data 27 aprile 2010 ». Ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automa-

ticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010. Il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999. Tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25/2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale proroga deriva dal fatto che non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione della norma citata. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Lo stesso comma prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.

L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012. Il comma 1 richiama la definizione di « nuovo entrante » prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 216 del 2006, che qualifica come nuovi entranti nel periodo 2008-2012 gli impianti esercitanti attività rientranti nel campo di applicazione del decreto e che hanno ottenuto un'autorizzazione ad

emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione (attuato con la citata Decisione di assegnazione).

La relazione illustrativa sottolinea che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO<sub>2</sub> sul mercato, con « conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese » e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi « sui prezzi finali dell'energia ». La relazione illustrativa sottolinea, altresì, che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che nella sua segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010 ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote di diritti ad emettere CO<sub>2</sub> che la normativa vigente ha destinato a titolo gratuito ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012.

La procedura disciplinata dall'articolo 2 può essere sintetizzata come segue: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti ai « nuovi entranti » rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1); definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO<sub>2</sub> sui mercati europei), di crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2); determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente. Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria finalizzata a consentirne la determinazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi

della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> prevista dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi. Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009 (secondo periodo del comma 3). A tale riguardo, ricorda che il comma 18, dell'articolo 27, della legge 99 del 2009 prevede che, a partire dal 2011 (termine poi differito dall'articolo 7, comma 2-bis, decreto-legge n. 25 settembre 2009, n. 135, al 2012), il calcolo della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 79 del 1999, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissione passa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l'energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l'energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle suddette disposizioni viene rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19). Infine, i commi 4 e 5 dell'articolo 2 in esame, demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub>, relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa e delle modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, illustra il nuovo testo recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato in seconda lettura dal Senato lo scorso 6 maggio, dopo che la Commissione Trasporti della Camera lo aveva licenziato in sede legislativa il 21 luglio 2009. Ricordo come l'elaborazione del testo è stata frutto di un lavoro assai complesso: si tratta di un testo unificato di 22 proposte di legge, sottoscritte da oltre cento parlamentari che, quando è stato approvato dalla Camera, recava 45 articoli e dopo l'esame da parte del Senato risulta composto di 63 articoli. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose modifiche e integrazioni rispetto al testo approvato dalla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa. Gli articoli del Codice della strada modificati dal provvedimento sono circa 80.

Ricorda che la X Commissione ha espresso, in prima lettura, un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge 44 ed abbinata in esame, nella seduta del 14 maggio 2009.

Procedendo ad esaminare gli articoli del testo della Camera che sono stati modificati dal Senato e, successivamente, i nuovi articoli aggiunti dal Senato, che rientrano nelle competenze della X Commissione, segnala che all'articolo 1 il Senato ha introdotto una disposizione che esclude dalla definizione di veicoli con

caratteristiche atipiche i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri. Al medesimo articolo 1, la Camera aveva previsto una sanzione severa (da euro 779 a euro 3.119) per chi importa, produce o commercializza pneumatici di tipo non omologato. Il Senato ha esteso questa sanzione a tutti i sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli di tipo non omologato o privi della richiesta marcatura. Questa modifica pone peraltro sullo stesso piano gli pneumatici con altri componenti dei veicoli assai meno importanti, anche sotto il profilo del valore economico.

Con l'articolo 2 la Camera aveva introdotto una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine, si introduceva la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino ad una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori. Il Senato ha esteso questa deroga anche ai veicoli alimentati a GPL.

All'articolo 52, che reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo alla liberalizzazione dell'autotrasporto, il Senato ha introdotto un'ulteriore disposizione, con cui si prevede che può conseguire la patente di guida italiana, corrispondente alla propria patente rilasciata da uno Stato estero con cui non sussistano condizioni di reciprocità, il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno.

L'articolo 54 interviene sulla legge quadro sull'alcol, introducendo una disciplina più severa per quanto concerne la somministrazione di alcolici nelle aree di servizio autostradali sostituendo l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati). Il nuovo testo, come modificato nuovamente dalla Commissione Trasporti della Camera prevede, in particolare, che

nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 (comma 1). Nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle ore 2 alle ore 6, la somministrazione di bevande alcoliche (comma 2). Si prevede inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000 per la violazione del divieto sancito dal comma 1. Per la violazione dei divieti di cui al comma 2 si prevede la sanzione pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. Si dispone infine che qualora, nell'arco di un biennio, sia ripetuta una delle violazioni delle disposizioni recate dai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

Il comma 2 dell'articolo in esame, infine, in connessione con le modifiche introdotte all'articolo 14 della legge n. 125 del 2001, dispone l'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003. Tale articolo prevede che negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A – di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada – ovvero le autostrade, sia vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

Con un articolo aggiuntivo, l'articolo 55, il testo del Senato modifica la normativa relativa al divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3 di notte nei locali di spettacolo (articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007). La Commissione Trasporti della Camera ha interamente sostituito tale articolo prevedendo l'estensione ai titolari e ai gestori di locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, dell'obbligo, già in vigore per le discoteche, di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6

(comma 2); l'obbligo per i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6 (comma 2-bis); i medesimi soggetti devono altresì avere presso almeno un'uscita un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool e devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità delle bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico consentito (comma 2-quater). Ai sensi del comma 2-quinquies, infine, è previsto che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari possono svolgere nelle ore pomeridiane, non prima delle 17 e non oltre le ore 20, forme di intrattenimento e svago danzante congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro e, nel caso siano contestate nel biennio due distinte violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza della sola disposizione relativa al sistema di rilevazione del tasso alcolemico (comma 2-quater) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1200.

Si riserva infine di formulare la proposta di parere.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 112

##### SEDE REFERENTE:

- Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola e C. 3343 Santagata (*Esame e rinvio*) ..... 114

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

##### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, a causa di un imprevisto impedimento di natura personale, non è nelle condizioni di partecipare alla seduta odierna: per tale ragione, fa presente che svolgerà personalmente la relazione introduttiva, in luogo dello stesso relatore. Osserva, quindi, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII

Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, facendo notare che il provvedimento in esame si compone di 2 articoli, oltre quello che reca la consueta norma di entrata in vigore: l'articolo 1 contiene due proroghe dei termini, una per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno 2009, l'altra per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi; l'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti entrati in esercizio.

Al fine di chiarire il significato delle due disposizioni che, pur non riguardando materie di competenza della XI Commissione, sono alla base dell'emanazione del decreto-legge da parte del Governo, ricorda quindi che la proroga della presentazione del MUD (ossia del modello unico che consente l'adempimento contemporaneo e contestuale di tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia o notifica previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e sanitaria posti a carico di soggetti sia privati che



pubblici) è stata fortemente voluta dagli operatori del settore, che hanno segnalato l'esigenza di poter disporre di termini idonei ad adeguarsi alle nuove norme che hanno semplificato, di recente, la predisposizione del MUD stesso. Rammenta, inoltre, che la disposizione relativa all'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> è diretta a garantire l'attribuzione gratuita di tali quote ad impianti entrati di recente in esercizio, i quali – essendo rimasti esclusi dalla riserva di quote che le normative statale ed europea assicurano ai cosiddetti « nuovi entranti » (per l'appunto, i nuovi impianti in esercizio) – sarebbero costretti ad acquistare le quote sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario, soprattutto delle piccole e medie imprese, e sul mercato dell'energia elettrica, con il rischio che tali oneri aggiuntivi si scarichino sui prezzi finali dell'energia stessa.

Passando, quindi, agli ambiti di competenza della XI Commissione, ritiene utile soffermarsi sul comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, facendo notare che tale disposizione prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno 2010 del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999; tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 194 del 2009. Sottolinea, dunque, che tale proroga si è resa necessaria in quanto non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione di una apposita disposizione della legge finanziaria per il 2010, che ha previsto una riduzione dei premi assicurativi per le aziende di autotrasporto di merci in conto terzi. Segnala che lo stesso comma 2 dell'articolo 1 dispone, altresì, la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano cor-

risposto somme inferiori a quelle dovute: tali imprese sono considerate, pertanto, in regola sotto il profilo assicurativo.

Fa notare, peraltro, che su tale disposizione il Comitato per la legislazione ha formulato specifici rilievi in ordine alla chiarezza del testo, osservando che dal tenore letterale della norma sembrerebbe potersi evincere che le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi abbiano tempo per effettuare il versamento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione) e non solo fino al 16 giugno 2010, che invece sembrerebbe costituire l'intento della disposizione medesima; al fine di evitare incertezze interpretative, il Comitato suggerisce, dunque, di valutare l'opportunità di stabilire un termine preciso per l'adempimento dell'obbligo di versamento, che scada successivamente al termine costituzionale di sessanta giorni per la conversione in legge del decreto-legge.

Per le ragioni esposte, avverte che il relatore, preso atto del contenuto delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, ha preannunciato l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, attendendo tuttavia di verificare gli elementi che emergeranno dal dibattito e le eventuali novità che potranno derivare dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, che potrebbe apportare anche talune modifiche e integrazioni al testo medesimo.

Gaetano PORCINO (IdV) giudica ragionevole e di buon senso la relazione appena svolta, soprattutto laddove si sottolinea l'esigenza di stabilire termini certi in ordine all'adempimento dell'obbligo di versamento dei premi assicurativi indicati nel provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), preso atto della relazione svolta, avverte che il suo gruppo si riserva di pronunciarsi sul merito del provvedimento nella seduta già fissata per domani, anche al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento. Pur riconoscendo che si tratta di una materia non

rientrante nelle specifiche competenze della XI Commissione, preannuncia, in particolare, l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che rischia di trasformarsi in una sorta di indiscriminata autorizzazione all'inquinamento atmosferico su tutto il territorio nazionale.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola e C. 3343 Santagata.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa notare che le proposte di legge in esame introducono norme volte a incentivare la permanenza volontaria in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori del settore privato. Al riguardo, intende preliminarmente ricordare che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha riconosciuto la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio (cosiddetto « trattamento in servizio ») per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo: tale possibilità era inizialmente configurata come un diritto soggettivo, in quanto la scelta era rimessa all'esclusiva volontà del dipendente e l'amministrazione non

poteva opporsi; successivamente, è tuttavia intervenuto l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha rimesso alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, l'accoglimento della richiesta in relazione alla particolare esperienza acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Osserva, quindi, che la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia è disciplinata in termini diversi nel settore privato: al raggiungimento dell'età per il collocamento al riposo, infatti, il rapporto di lavoro non cessa automaticamente, in quanto il lavoratore può, con il consenso del datore di lavoro e fino a quando esso permane, proseguire nella propria attività; il datore di lavoro, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, può — una volta che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età per il pensionamento di vecchiaia — avvalersi della possibilità di recedere *ad nutum* dal rapporto di lavoro.

Sottolinea che le proposte di legge in esame sono volte, pertanto, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico, a riconoscere anche ai lavoratori privati la facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa, prevedendo delle agevolazioni a favore sia del lavoratore che del datore di lavoro. Alla luce di tali finalità, fornisce, dunque, una sintetica descrizione del contenuto dei due provvedimenti, rilevando anzitutto che la proposta di legge C. 2671 (Cazzola e altri) introduce una disciplina di carattere sperimentale per tre anni: l'articolo 1 novella l'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del 1990, introducendovi tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater). Fa presente che il comma 2-bis prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato che maturino i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, dandone preavviso al datore di

lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia, mentre il comma 2-ter prevede una riduzione di due terzi degli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, nel corso dell'attività lavorativa prestata successivamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia. Per quanto concerne il successivo trattamento pensionistico, osserva che la richiamata disposizione prevede che esso dovrà essere equivalente a quello che sarebbe spettato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica relativamente al periodo di prosecuzione del rapporto; al lavoratore spetta, inoltre, una pensione supplementare corrispondente al calcolo dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto. Si sofferma, quindi, sul comma 2-quater, che prevede che – nel caso di esercizio dell'opzione e di conseguente prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia – il datore di lavoro possa procedere comunque alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso, mediante corresponsione al lavoratore, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, di un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità; tale indennità non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente. Ribadisce, poi, che l'articolo 2 prevede che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 abbia carattere sperimentale per tre anni: a tal fine, entro il primo trimestre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti economici e sociali derivanti dall'applicazione delle nuove norme.

Illustra, quindi, il contenuto della proposta di legge C. 3343 (Santagata e altri), la quale prevede, all'articolo 1, che i lavoratori dipendenti privati, al raggiungimento del diritto alla pensione, possano optare per una specifica forma incentivata di permanenza al lavoro e che, per la prosecuzione del rapporto di lavoro e il contestuale rinvio del trattamento pensionistico, sia necessaria una apposita domanda, sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro, da inoltrare all'INPS entro il mese successivo alla domanda di pensione; tale permanenza incentivata al lavoro può avere una durata massima di tre anni e non può comunque riguardare i lavori usuranti. Rileva, poi, che l'articolo 2 prevede come incentivi alla permanenza al lavoro la riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento (e la loro messa a carico del datore di lavoro) e il diritto per il lavoratore a fruire di una pensione pari a quanto risultante dal calcolo pensionistico alla data di presentazione della domanda di pensione aumentata del 5 per cento per ciascun anno aggiuntivo di permanenza al lavoro. Segnala, quindi, che l'articolo 3 stabilisce che i risparmi derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni, accertate dagli istituti previdenziali, siano ripartiti annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, tra le regioni, al fine di finanziare borse di studio per la continuazione degli studi oltre l'obbligo formativo.

In conclusione, attesa l'importanza della tematica oggetto delle proposte di legge in esame, auspica che su di esse si sviluppino un ampio dibattito, con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi alla possibile redazione di un testo unificato.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'esprimere soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, che mirano a favorire – pur con talune differenze – la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro nel settore privato oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, anche in prospettiva di un com-

plessivo incremento dei trattamenti previdenziali, ritiene opportuno svolgere una riflessione più ampia sul delicato argomento delle pensioni, concentrando l'attenzione, in particolare, su coloro che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica in atto. In proposito, fa notare che il Governo in carica, anche alla luce della manovra economica di recente adottata e al momento all'esame del Senato, sembra preoccuparsi esclusivamente di posticipare l'uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici e di limitarne i diritti previdenziali, ignorando la drammatica vicenda occupazionale di coloro che non hanno alcuna possibilità di scegliere se continuare o meno la propria attività lavorativa.

Auspica, comunque, che sugli importanti progetti di legge in esame, che affrontano una specifica questione pensionistica relativa al settore privato, possa svolgersi un lavoro costruttivo, anche in vista dell'elaborazione di un testo condiviso.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel ricordare che la sua proposta di legge – definita grazie alla spinta propulsiva di taluni esponenti storici del Partito Radicale – è stata presentata, in un identico testo, anche all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento, fa notare che essa mira a favorire la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro nel settore privato oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, secondo modalità più flessibili rispetto a quanto proposto da precedenti interventi riformatori attuati in un recente passato (quale, ad esempio, il cosiddetto « *bonus Maroni* »). Fa presente, infatti, che l'intervento in questione riconosce ai lavoratori privati la facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa, lasciando al datore di lavoro la possibilità di procedere comunque alla risoluzione del rapporto, dietro il versamento di un'indennità: in tal modo, lungi dal riconoscere un diritto soggettivo al lavoratore, si introdurrebbe una fattispecie – di natura sperimentale – di prosecuzione del rapporto di lavoro, subordinata al consenso di entrambe le parti, alla quale si riconnet-

terebbero specifiche agevolazioni contributive e previdenziali. A suo giudizio, la soluzione transitoria e sperimentale ivi prevista, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative che hanno posto in relazione il collocamento a riposo con le aspettative di vita, sembrerebbe pertanto suscettibile di « testare » la naturale propensione dei lavoratori a proseguire l'attività lavorativa, permettendo di operare una valutazione più completa sulle prospettive a medio termine del sistema previdenziale italiano e preparando la strada alle riforme pensionistiche già predisposte in materia.

Auspica, in conclusione, che sull'argomento possa svolgersi un'approfondita analisi e che si possano acquisire i necessari elementi istruttori, anche con lo svolgimento di audizioni dei soggetti interessati e mediante contatti con i competenti enti previdenziali, in vista della possibile elaborazione di un testo condiviso tra i gruppi.

Gaetano PORCINO (IdV), alla luce delle rilevanti differenze di impostazione tra i due provvedimenti, che giudica evidenti dopo una prima lettura dei testi, auspica che la Commissione giunga quanto prima alla definizione di un testo unificato, sul quale sarà poi possibile, a suo avviso, aprire un confronto anche con i soggetti esterni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto del dibattito sinora svolto, ritiene utile in questa fase limitarsi a ribadire la validità di una misura quale il cosiddetto « *bonus Maroni* », ricordando come essa abbia rappresentato una buona esperienza in materia: preannuncia, quindi, che il suo gruppo si riserva di presentare in tempi brevi una propria proposta di legge sull'argomento, che auspica possa essere abbinata ai provvedimenti in esame.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, considerata la delicatezza dell'argomento in questione, prospetta l'opportunità di dedicare un'ulteriore seduta al dibattito di carattere generale, anche al fine di acqui-

sire l'orientamento del Governo e attendere l'eventuale presentazione dell'ulteriore proposta di legge preannunciata dal rappresentante del gruppo Lega Nord Padania. Ritiene, infatti, che la decisione circa lo svolgimento di audizioni informali possa essere demandata ad una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da

concordare dopo la conclusione del dibattito di carattere generale.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri – Rel. Ciccioli.
- Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), di Federsanità-Anci e delle Aziende sanitarie locali ..... 118

##### SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 118
- Sui lavori della Commissione ..... 121

##### COMITATO RISTRETTO:

- Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo ..... 121

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri – Rel. Ciccioli.**

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), di Federsanità-Anci e delle Aziende sanitarie locali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.25.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

##### Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

**Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda la Commissione è chiamata ad esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », approvato dalla Camera e modifi-

cato dal Senato. Poiché si tratta, quindi, di un esame in terza lettura – e, in prima lettura, la Commissione aveva già avuto modo di esaminare il testo in sede consultiva – è opportuno soffermarsi sulle modifiche apportate, rispettivamente, dalla IX Commissione della Camera (in sede legislativa) in prima lettura, dal Senato e, infine, dalla IX Commissione (in sede referente) in terza lettura – tralasciando, naturalmente, le modificazioni di natura formale dovute esclusivamente alla intervenuta istituzione del Ministero della salute.

Per quanto concerne l'esame in prima lettura, segnala che all'articolo 23, comma 3, lettera *b*), capoverso comma 1-*bis*, era stata recepita l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione nella seduta del 19 maggio 2009 – relativa alla necessità di informare il paziente dell'avvenuta comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte del medico, di una circostanza che ne pregiudica o diminuisce l'idoneità alla guida-; nel corso dell'esame al Senato, tuttavia, l'intero capoverso è stato soppresso.

È stata, altresì, recepita la prima delle due osservazioni riferite all'articolo 32, in materia di incidenti con danni ad animali, contenute nel parere su emendamenti approvato dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2009 – che, tuttavia, aveva carattere solo formale, essendo riferita alla denominazione degli animali d'affezione –, mentre non è stata recepita la seconda osservazione, con la quale si invitava la IX Commissione (in sede legislativa) a valutare l'opportunità di riformulare il comma 2 nel senso di non sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, di cui al primo periodo, nonché di specificare che tale obbligo vige solo ove sia possibile fermarsi; nel parere si segnalava altresì l'opportunità di prevedere che l'obbligo di cui al secondo periodo è da intendersi come obbligo di segnalare l'incidente ai numeri di emergenza 113, 115 e 118, e, infine, di escludere la sanzione per la violazione di tale obbligo, sopprimendo l'ultimo periodo del comma.

Fa presente che è stata, invece, recepita la condizione, apposta al medesimo parere del 14 luglio 2009, relativa alla riformulazione dell'articolo 51 in materia di certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto; nel corso del successivo esame al Senato, è stata, di fatto, recepita anche l'ulteriore osservazione relativa all'inserimento, tra le patenti per cui è richiesta tale certificazione, della patente BK (CAP) per la guida di scuola-bus, nel senso che, al comma 1, lettera *c*), si stabilisce, novellando l'articolo 119 del codice della strada, che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa.

Passando alle modifiche approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che l'articolo 8, introdotto al Senato, novella, tra l'altro, l'articolo 46 del codice della strada, escludendo dalla definizione di veicolo e, perciò, dall'applicazione delle disposizioni relative ai veicoli, tra l'altro, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì modificato l'articolo 34, comma 1, che novella l'articolo 186 del codice della strada, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool; in tale articolo 186

viene, infatti, introdotto un nuovo comma 9-bis, il quale prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato e per non più di una volta, con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Identica previsione è stata introdotta – modificando l'articolo 34, comma 3, del provvedimento in esame – all'articolo 187 del codice della strada, in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

L'articolo 54, introdotto al Senato, vieta, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 e la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7 (dalle ore 2 alle ore 6, secondo la successiva modificazione approvata dalla IX Commissione in terza lettura), punendo con sanzioni amministrative pecuniarie la violazione di detti divieti e prevedendo, in caso di reiterazione, la sospensione, da parte del prefetto, della licenza di vendita di tali bevande.

Osserva, poi, che il successivo articolo 55, anch'esso introdotto al Senato e successivamente modificato dalla IX Commissione, modifica la disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne. Novellando l'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, si prevede che tutti i locali (e non più solo le discoteche) debbano interrompere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6 (comma 2). Si stabilisce, altresì, che lo stesso divieto valga, dalle ore 24 alle ore 6, per gli esercizi di vicinato (comma 2-bis). Entrambi i divieti non si applicano, però, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto (comma 2-ter). Si prevede, inoltre, che gli stessi locali di cui al comma 2, che proseguano la loro attività oltre le ore 24, debbano detenere, in prossimità dell'uscita, un rilevatore del tasso alcolemico, per quanti desiderino avvalersene, nonché esporre ta-

belle che descrivano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determina il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (2-quater). Si introduce, quindi, il divieto, per i gestori di stabilimenti balneari, di svolgere forme di intrattenimento danzante congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, se non per al massimo due giorni alla settimana e, comunque, tra le ore 17 e le ore 20 (comma 2-quinquies). Il nuovo comma 3 del citato articolo 6 reca, infine, le sanzioni per l'inservanza delle citate disposizioni, ivi comprese sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di due violazioni nel biennio, la sospensione della licenza.

Fa presente, infine, che la IX Commissione, in terza lettura, ha modificato l'articolo 23, che novella l'articolo 119 del codice della strada, prevedendo che le commissioni mediche competenti per la valutazione dello stato di temporanea o permanente inidoneità alla guida comunicano all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente « anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti » da apportare al veicolo.

L'articolo 36, introdotto sempre in terza lettura dalla IX Commissione, prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati, per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, siano aumentate di un terzo quando l'infrazione è commessa tra le ore 2 e le ore 6.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) intende svolgere alcune considerazioni sul provvedimento in esame. Innanzitutto esprime grande soddisfazione per il fatto che ormai il disegno di legge, dopo un approfondito esame, sta per essere varato e che, finalmente, entreranno in vigore norme per contrastare e scongiurare il triste fenomeno delle « stragi del sabato sera », a causa del quale muoiono sulle strade ita-



liane ogni anno diverse migliaia di giovani. A suo giudizio, inoltre, è necessario che le nuove norme, che introducono sanzioni amministrative severe, vengano portate a conoscenza dei giovani con ogni mezzo e in ogni luogo frequentato da ragazzi, a partire dalle scuole.

Osserva quindi che, nel parere da rendere alla Commissione di merito – che non può che essere favorevole proprio perché basato sul principio della « tolleranza zero » – si debba segnalare l'esigenza, all'articolo 23, comma 6, capoverso 1-bis, che la revisione della patente di guida debba essere richiesta non solo per i casi di coma superiore alle 48 ore ma anche per i soggetti che hanno subito eventi ischemici che possono aver pregiudicato l'idoneità alla guida. Riterrebbe infine opportuno, ove possibile, che ovunque si parli di stato di ebbrezza alcolica si faccia riferimento al tasso alcolemico come indicato all'articolo 34.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, innanzitutto, che il provvedimento in esame introduce, all'articolo 51, l'obbligo di una certificazione da cui risulti in « non abuso » di sostanze alcoliche e il « non uso » di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, ritiene che tale misura sia non solo discriminatoria per i giovani che devono ancora prendere la patente rispetto a chi l'ha già e ma anche inutile, considerando che prima di sottoporsi ad un test la persona si presenterà « pulita », cosa che non è necessariamente una garanzia per quando si metterà alla guida. La misura è inoltre discriminatoria anche per le sostanze e non per gli effetti, distinguendo abuso e uso. Se alla parola abuso potrebbe corrispondere la condizione di alcolizzato e tossicodipendente, alla parola uso, riferita alle sole sostanze

stupefacenti e psicotrope, corrisponde la condizione di consumatore occasionale. Perciò chi beve occasionalmente potrà ottenere la patente, ma non sarà così per chi sempre occasionalmente usa *cannabis*. Tale differenziazione non renderà certo più sicure le strade italiane. In conclusione, esprime un giudizio negativo sull'articolo in oggetto, che giudica inutile e proibizionista.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) intende sottolineare l'esigenza che il Ministro Fazio venga in Commissione a riferire in merito ad un incontro che lo stesso avrebbe avuto, in data 8 giugno, con il prof. Zamboni sullo studio dei rapporti tra l'insorgere della sclerosi multipla e l'insufficienza venosa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere oggetto di una interrogazione da presentarsi da parte del deputato Farina Coscioni, fermo restando che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere valutata la richiesta di un'audizione del Ministro, testé formulata.

#### La seduta termina alle 13.50.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 15 giugno 2010.*

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.**  
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220. Rilievi alla VIII Commissione ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220.**

Rilievi alla VIII Commissione.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere alla VIII Commissione i propri rilievi sul provvedimento, fa presente che tali rilievi, in considerazione dei tempi di esame previsti presso quella Commissione, dovranno essere espressi entro la settimana in corso.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo apporta disposizioni correttive e integrative del « codice ambientale », di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare alle parti prima (Disposizioni comuni e principi generali), seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica – VAS, per la valutazione d'impatto ambientale – VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC) e quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera). Tali modifiche trovano la propria legittimazione nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto una nuova delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla originaria legge di delega n. 308 del 2004. Secondo la relazione illustrativa che accompagna il

provvedimento, l'intervento si rende necessario per semplificare l'espletamento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e di coniugare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente con lo sviluppo economico, con la realizzazione ed esercizio di infrastrutture ed impianti nonché con la pianificazione del territorio e degli interventi.

In particolare, l'articolo 1 modifica alcune disposizioni della parte prima del codice ambientale e introduce la « tutela dell'ambiente » quale finalità dell'azione normativa ed amministrativa dello Stato. Viene quindi introdotta la promozione dello sviluppo sostenibile, come principio in base al quale la pubblica amministrazione deve dare priorità alla tutela ambientale. La norma fa inoltre salvo, qualora il codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito anche un richiamo al rispetto del diritto internazionale.

L'articolo 2 traspone, all'interno della parte seconda del codice ambientale, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), oggi contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005, ed apporta anche alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA).

Tra gli interventi più significativi si segnalano: la modifica delle definizioni di VIA e VAS ed il contestuale inserimento delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 59 (è specificato tra l'altro il concetto di « sensibilità ambientale » mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, affinché l'attenzione dell'interprete si sposti dal dato quantitativo, l'entità dell'area interessata, al dato qualitativo); l'integrazione tra le procedure di VAS e di VIA; l'attribuzione della competenza statale in materia di VIA e VAS non più all'organo di vertice politico, ma all'organo di vertice

gestionale, in linea con la natura tecnica delle predette procedure; al riguardo viene specificato il campo di applicazione e le competenze relative all'AIA, sia statale che regionale e si chiarisce che le amministrazioni regionali mantengono una propria potestà legislativa in materia di procedure VAS, VIA ed AIA. Si prevede inoltre la ridefinizione del coordinamento tra VIA ed AIA; l'estensione della procedura di VIA anche alle modifiche ai progetti dell'allegato III (VIA regionale); l'introduzione della conferenza dei servizi istruttoria e l'ampliamento dei termini per esprimere i pareri delle amministrazioni interessate; la specificazione delle modalità attraverso cui la VIA sostituisce o coordina le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale di competenza di altre amministrazioni. Ulteriori interventi riguardano l'abrogazione delle disposizioni istitutive di una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, con attribuzione delle relative funzioni all'ISPRA; la riduzione dei termini per l'integrazione della documentazione da parte del gestore, nonché l'obbligatorietà della conferenza dei servizi quale modulo procedimentale per addivenire alla decisione finale del procedimento di AIA; il coordinamento delle norme riguardanti gli impatti ambientali interregionali relativi alla VIA ed alla VAS con le norme in materia di AIA; la previsione, alla luce della procedura di infrazione UE C/2009/2235, di una più corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato; la disciplina delle spese necessarie per l'istruttoria della domanda dell'AIA e per i successivi controlli che è posta a carico del gestore dell'impianto, secondo modalità disciplinate da decreto interministeriale; l'effettuazione del sistema di monitoraggio tramite l'ISPRA e non più il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

L'articolo 3 prevede correzioni ed integrazioni alla parte quinta del codice ambientale, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

In particolare, il provvedimento è volto a completare e correggere il complesso intervento di riformulazione in un corpo giuridico unitario delle disposizioni vigenti in materia di emissioni atmosferiche al fine di assicurarne il coordinamento e quindi una più efficace applicazione. La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I della parte quinta, che riguarda la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Più in dettaglio, si precisa il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. Si prevede inoltre che i certificati verdi maturati, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004, a fronte di energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e di energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché di energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in una misura non superiore al 10 per cento. Viene confermata la disposizione secondo cui il periodo di validità dei certificati verdi è prolungato da otto a dodici anni. Sono poi previste alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione. Al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme *off-shore* e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *off-shore*. Ulteriori interventi riguardano i seguenti aspetti: si precisa che l'autorizzazione alle emissioni riguarda lo stabilimento (e non il singolo impianto); si introducono alcune specificazioni sul potere dell'amministrazione di considerare, in determinate situazioni, più impianti

come un unico impianto; si inseriscono alcune precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti, che debbono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e dei valori e delle prescrizioni fissati nelle normative regionali; si elencano gli impianti e le attività in deroga (stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del codice, le cui emissioni hanno effetti scarsamente rilevanti sull'inquinamento atmosferico; impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del codice; impianti destinati alla difesa nazionale, emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro; impianti di distribuzione dei carburanti);

Per quanto attiene più specificamente alle competenze della Commissione Agricoltura, si ricorda che le imprese agricole sono state incluse, ad opera del decreto legislativo n. 152 del 2006, tra le attività soggette all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Va dunque valutata la problematica dell'impatto delle nuove norme sulle procedure di autorizzazione sulle imprese agricole, in particolare su quelle che operano stagionalmente o per brevi periodi nonché sulle aziende zootecniche.

Si segnala inoltre il comma 27 dell'articolo 3, volto alla revisione dell'Allegato X alla parte V del codice ambientale recante la disciplina in materia di combustibili.

La lettera *a)* del comma 27 interviene sulla sezione 2 della parte I dell'Allegato X, che reca l'elenco dei combustibili consentiti per gli impianti termici civili, al fine di escludere dal novero di essi l'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio e le emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. Conseguentemente, vengono soppressi i paragrafi 3 e 4 della medesima sezione, che hanno consentito l'utilizzo dei citati combustibili, in via transitoria, non oltre il 1° settembre 2007.

Le lettere *b)* e *c)* incidono sulla parte II dell'Allegato X, dedicata alle caratteristi-

che merceologiche dei combustibili e metodi di misura, e nello specifico sulla Sezione 4, che reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e delle relative condizioni di utilizzo. In particolare, si modifica la tipologia di alcune biomasse, di cui alle lettere *b)* ed *e)*, includendo il lavaggio con acqua o l'essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate o di prodotti agricoli, tra i trattamenti produttivi del materiale vegetale definibile come biomassa combustibile.

È inoltre aggiunto un paragrafo volto a chiarire che le biomasse combustibili elencate sono utilizzabili secondo le disposizioni della parte V del codice solo se soddisfano i requisiti previsti per i sottoprodotti dalle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (parte IV del codice). Viene altresì specificato che tale requisito è necessario salvo il caso in cui le biomasse derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della citata disciplina sulla gestione dei rifiuti.

La lettera *d)* introduce, nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X una nuova disciplina sulle modalità di combustione delle biomasse.

La lettera *e)* incide sulla parte II, sezione 6, dell'Allegato X, dedicata alle caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas, indicando espressamente, tra le fonti di provenienza di esso gli effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte IV del codice.

Tale novella adegua solo in parte, ossia per quanto riguarda le borlande di distillazione, il dettato dell'Allegato X a quanto disposto dal decreto-legge n. 171 del 2008, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. Tale decreto infatti assoggetta alla disciplina delle biomasse combustibili il

biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione e le vinacce esauste e ai loro componenti, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione. Il testo dello schema di decreto legislativo in esame non fa invece alcun riferimento all'utilizzo delle vinacce. Allo stesso modo, non vi è alcun riferimento nel testo in esame all'utilizzo della pollina, anche essa oggetto di recente intervento legislativo. Infatti, una disposizione contenuta nella legge comunitaria per il 2009 consente, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto) soggetto alla disciplina delle biomasse combustibili. Potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di inserire nell'Allegato X anche il riferimento alle vinacce e alla pollina, effettuando un coordinamento delle relative disposizioni.

La lettera *f)* modifica il paragrafo 3 della sezione 6, che consente l'utilizzo del biogas nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas è prodotto, al fine di estendere tale utilizzo anche nei comprensori non industriali.

L'articolo 4 reca le abrogazioni.

Concludendo, si riserva di formulare le proprie proposte all'esito del dibattito.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che la Commissione Ambiente ha oggi proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, da cui sono emersi elementi di valutazione di particolare interesse per la Commissione Agricoltura.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.40.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	126
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	127
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	134
AVVERTENZA .....	136
ERRATA CORRIGE .....	137

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Decreto-legge 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 21 giugno e che la XIV Commissione dovrebbe esprimersi entro domani all'ora di pranzo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani la formulazione di una proposta di parere, anche al fine di poter tenere

conto delle eventuali modifiche che la Commissione di merito potrebbe apportare al testo nella giornata odierna.

Enrico FARINONE (PD) si riserva di esprimere le sue valutazioni nella seduta di domani.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.**

**Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, volto alla tutela di una specifica categoria di lavoratori. Preannuncia pertanto a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannunciando a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva come anche per il PdL vede nella tutela dei lavoratori un motivo di progresso per il Paese.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo a nome del relatore, on Del Tenno, illustra i contenuti del provvedimento, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, che il Senato ha approvato in seconda lettura il 6 maggio scorso, ed è ora all'esame della Camera in terza lettura. Si tratta di un testo unificato di 22 proposte di legge che dopo l'esame da parte del Senato risulta composto di 63 articoli raccolti in 4 Capi. Gli articoli del codice della strada (D. lgs. 285 del 1992) modificati dal provvedimento in esame sono circa 80.

Evidenzia che nella presente relazione si soffermerà sulle parti del testo emendate dalla IX Commissione, oltre che sulle parti modificate o aggiunte in seconda lettura dal Senato, che presentano profili di interesse comunitario. Preliminarmente ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione XIV ha espresso il parere di competenza nella seduta dell'8 maggio 2009. Nel parere era inserita un'osservazione volta a modificare l'articolo 29. Tale disposizione prospettava infatti la possibilità di risolvere le convenzioni autostradali in caso di mancata corretta manutenzione della sede stradale e autostradale da parte dei concessionari, con ciò ponendo in essere un comportamento potenzialmente discriminatorio in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario. La disposizione è stata successivamente espunta dal provvedimento.

Con riferimento alle modifiche successivamente introdotte, presentano profili di rilevanza comunitaria le seguenti disposizioni:

all'articolo 17 si specifica che le disposizioni riguardanti la prova pratica di guida dei ciclomotori si applicano a de-

correre dal 19 gennaio 2011, termine entro il quale dovrà essere recepita nell'ordinamento la direttiva 2006/126/CE; in proposito ricordo che la direttiva 2006/126/CE – che costituisce una rifusione della direttiva 91/439/CEE e delle sue successive modifiche ed integrazioni – prevede, in riferimento ai veicoli a due ruote, il principio dell'accesso graduale che impone al motociclista di acquisire esperienza prima su veicoli di cilindrata inferiore. Per i ciclomotori viene introdotta una nuova categoria europea di patente denominata AM;

l'articolo 29, nel novellare l'articolo 171 C.d.S. in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, stabilisce che la relativa omologazione (attualmente regolata dalla normativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria;

l'articolo 31, modificato dal Senato, apporta modifiche alla disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 C.d.S. in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo e ai registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto al fine di dare attuazione alle norme comunitarie vigenti. In particolare, viene riscritto l'articolo 174 C.d.S., prevedendo che alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e ai relativi controlli si applichino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (comma 1). Il nuovo articolo 174 stabilisce, inoltre, gli obblighi di conservazione ed esibizione alla pubblica autorità dei registri di servizio, degli estratti dei registri e delle copie dell'orario di servizio in attuazione della disciplina comunitaria (comma 2). In tale contesto, sono altresì definite (commi 3-19) le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni degli obblighi sanciti dal citato regolamento (CE) n. 561/2006 sia per i conducenti che per le imprese di autotrasporto (per queste ul-

time si arriva, nei casi più gravi, fino alla decadenza o revoca del titolo abilitativo). Si tratta essenzialmente degli obblighi concernenti la durata massima del periodo di guida, il periodo di riposo giornaliero o settimanale, i tempi di interruzione e la tenuta dei documenti di servizio. Una particolare disposizione concerne le violazioni commesse in altri Stati membri dell'Unione europea, per le quali, se accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in altro Stato (comma 13);

l'articolo 33, nel prevedere l'obbligo per il conducente di avere con sé, se prescritta, anche la carta di qualificazione, risulta coerente con la previsione, introdotta dalla direttiva 2003/59/CE e recepita con il decreto legislativo n.286/2005, dell'obbligo di tale carta per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone o di cose su veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente C, CE, D, DE;

l'articolo 50 reca il richiamo alla normativa comunitaria per la definizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture, dell'impiego del casco protettivo elettronico, che deve essere inteso come richiamo alle norme tecniche di omologazione UE.

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento, segnala anche che nel 2008 è stata presentata una proposta di direttiva (COM(2008)151) sull'applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un'infrazione per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Insieme, nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 è stata preannunciata l'adozione di un nuovo programma di azione volto a definire gli orientamenti in materia di sicurezza stradale fino al 2020 sulla base di un approccio integrato che comprenda il comportamento dei conducenti e la sicurezza dei veicoli e delle infrastrut-



ture, e trasversale ad altre politiche quali la sanità pubblica, la ricerca, le nuove tecnologie.

Infine, in materia, sono attualmente in corso le seguenti procedure di infrazione nei confronti dell'Italia:

una messa in mora (procedura n. 2010/0122) per mancato recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85 sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

una messa in mora (procedura n. 2009/2320) per violazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei citati regolamenti n. 3820/85 e 3821/85;

una messa in mora (procedura n. 2010/0121) per mancato recepimento della direttiva 2009/4/CE volta a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009, apporta disposizioni correttive e integrative alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica – VAS, per la valutazione d'impatto ambientale – VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del decreto legislativo n.152 del 2006 (Codice ambientale).

L'articolo 1 modifica alcune disposizioni della parte prima del Codice ambientale e, in particolare, introduce la « tutela dell'ambiente » quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene quindi introdotto – tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente – lo sviluppo sostenibile. La norma fa inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito anche un richiamo al rispetto del diritto internazionale.

L'articolo 2 traspone, all'interno della parte seconda del Codice ambientale, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) oggi contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005, ed apporta anche alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Tra gli interventi più significativi si segnalano:

articolo 5 – sono modificate le definizioni di VIA e VAS ed inserite le definizioni previste dal decreto legislativo 59/2005 in materia di AIA; vengono specificate le definizioni di « modifica » e « modifica sostanziale » e il concetto di « sensibilità ambientale » mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, affinché l'attenzione dell'interprete si sposti dal dato

quantitativo (l'entità dell'area interessata) al dato qualitativo (gli effetti sull'ambiente, che non devono essere, d'ora in poi, solo significativi ma anche negativi per dare avvio alle procedure citate);

all'articolo 6 – nel caso di Piani regolatori portuali che presentino contenuti sia progettuali che di pianificazione, si prevede un'integrazione tra le procedure di VAS e di VIA; l'articolo 6 reca inoltre norme in materia di AIA, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste dal d.lgs. 59/2005;

all'articolo 7 – si propone di attribuire la competenza statale in materia di VIA e VAS non più all'organo di vertice politico ma all'organo di vertice gestionale, in linea con la natura tecnica delle predette procedure; viene inoltre specificato il campo di applicazione e le competenze relative all'AIA, sia statale che regionale; si chiarisce, infine che le amministrazioni regionali mantengono una propria potestà legislativa in materia di procedure VAS, VIA ed AIA;

all'articolo 8 – vengono ampliate le competenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che può ora assicurare il supporto tecnico-scientifico non solo al Ministero dell'ambiente;

all'articolo 8-bis – reca una ricognizione delle competenze della Commissione IPPC;

all'articolo 9 – viene ridimensionato il rinvio alle norme sul procedimento amministrativo, che ora si applicano solo in quanto compatibili con il Codice;

all'articolo 10 – ridefinizione del coordinamento tra VIA ed AIA – si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedurali. Per le opere di competenza statale è prevista per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità

competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA;

all'articolo 11 – si chiarisce che la VAS si colloca durante la fase di adozione del piano, ovvero, ove questa manchi, nel momento dell'elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura;

agli articoli 12, 20, 21 e 23 – si prevede il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente (articolo 12);

agli articoli 13 e 14 – vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni;

agli articoli 15, 20 e 26 – decisione: si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

all'articolo 15 – anche al fine di superare la procedura di infrazione sulla VAS n. 2009/2235, si è chiarito che se c'è un contrasto tra piano o programma e parere motivato VAS, il primo va modificato per renderlo compatibile col parere. Inoltre, viene posto risalto ai risultati delle consultazioni transfrontaliere;

all'articolo 17 – si chiarisce che i soggetti che hanno partecipato alle consultazioni sono legittimati ad impugnare il provvedimento di approvazione del piano o del programma per il mancato rispetto del parere in materia di VAS;

all'articolo 18 – si specifica che il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'ISPRA. Pertanto la collaborazione diventa eventuale;

l'articolo 19 – limita la verifica di assoggettabilità ad alcune ipotesi specifiche in cui si ritiene vi siano impatti significativi e negativi sull'ambiente;

all'articolo 20 – la procedura di VIA viene estesa anche alle modifiche ai progetti dell'allegato III (VIA regionale) e, analogamente alla procedura di VAS, viene introdotta la possibilità di esperire ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione;

agli articoli 23 e 29-ter (per l'AIA) – nel caso di documentazione incompleta il proponente può integrarla entro un termine che non può superare i 30 giorni con la conseguente sospensione dei termini del procedimento;

all'articolo 24 – viene introdotta la possibilità che il proponente modifichi gli elaborati, oltre che a seguito di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, anche di sua iniziativa; qualora le modifiche siano di natura sostanziale e rilevanti per il pubblico si introduce la possibilità per chiunque di presentare ulteriori osservazioni dando così maggior rilievo alla partecipazione del pubblico;

all'articolo 25 – viene introdotta la Conferenza dei servizi istruttoria e vengono ampliati i termini per esprimere i pareri delle amministrazioni interessate: qualora queste ultime non si esprimano entro i maggiori termini previsti, l'autorità competente procede comunque con il provvedimento di VIA;

agli articoli 25 e 26 – sono chiarite le modalità attraverso cui la VIA sostituisce o coordina le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenti in materia ambientale di competenza di altre amministrazioni;

all'articolo 26 – sono ridefiniti i termini per la decisione e viene soppresso il termine massimo di 330 giorni;

all'articolo 28 – si rafforza la fase di monitoraggio: si prevede che nel caso di impatto ambientali negativi non previsti in sede di valutazione, previa acquisizione

delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA possa essere modificato;

al Titolo III-bis – l'autorizzazione integrata ambientale – si introduce la disciplina in materia di AIA di cui al decreto legislativo n. 59/2005 all'interno della Parte Seconda, come peraltro auspicato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3838/2007;

all'articolo 29-bis e 29-terdecies – si prevede l'abrogazione delle disposizioni istitutive di una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, già adottate negli anni 2007-2008 e di un Osservatorio che, secondo il d.lgs. n. 59/2005, doveva essere istituito a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005, con funzioni di coordinamento tra le autorità competenti, in particolare per la conservazione e la gestione dei dati ambientali. Tali funzioni sono ora attribuite all'ISPRA nell'ambito dei propri fini istituzionali;

l'articolo 29-ter – introduce la verifica di procedibilità delle domande come previsto in sede VIA all'articolo 23, nonché la previsione di un termine (non inferiore a 30 giorni ed analogo a quello concesso dall'articolo 23 per la VIA) entro il quale presentare le integrazioni richieste dall'autorità competente, in mancanza delle quali l'istanza si considera come non presentata;

all'articolo 29-quater – si prevede la riduzione dei termini per l'integrazione della documentazione da parte del gestore, nonché l'obbligatorietà della conferenza dei servizi quale modulo procedimentale per addivenire alla decisione finale del procedimento di AIA;

gli articoli da 29-quinquies a 29-quattordicesies, che riproducono gli articoli del d.lgs. 59/2005, recano modifiche di carattere formale ai fini di un migliore coordinamento del testo;

all'articolo 30 – si inserisce il coordinamento delle norme riguardanti gli im-

patti ambientali interregionali relativi alla VIA ed alla VAS con le norme in materia di AIA.

All'articolo 32 – consultazioni transfrontaliere – alla luce della procedura di infrazione UE C/2009/2235, si è garantita una corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato;

l'articolo 32-*bis* – reca obblighi di comunicazione nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato;

l'articolo 33 – pone le spese necessarie per l'istruttoria della domanda dell'AIA e per i successivi controlli a carico del gestore dell'impianto, secondo modalità disciplinate da decreto interministeriale;

all'articolo 34 – il sistema di monitoraggio viene effettuato anche avvalendosi del solo ISPRA e non più del Sistema statistico nazionale (SISTAN); si prevede inoltre che le modifiche agli allegati della parte seconda vengano approvate con regolamenti da emanarsi previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 prevede correzioni ed integrazioni alla parte quinta del Codice in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I:

articolo 267: si precisa innanzitutto il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti; si prevede inoltre che i certificati verdi maturati, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/2004, a fronte di energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e di energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché di energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di immettere nel

sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in una misura non superiore al 10 per cento; viene inoltre confermata la disposizione secondo cui il periodo di validità dei certificati verdi è prolungato da otto a dodici anni;

articolo 268 – si introducono alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme *off-shore* e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *off-shore*;

articolo 269 – si precisa che l'autorizzazione alle emissioni riguarda lo stabilimento (e non il singolo impianto); l'obbligo di indire una conferenza di servizi per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni è limitato ai soli stabilimenti nuovi mentre per rinnovare le autorizzazioni degli stabilimenti esistenti è previsto un autonomo procedimento amministrativo dell'autorità competente, con il parere delle altre autorità locali; in caso di modifica di impianti o attività, l'autorità ha il potere di rinnovare l'autorizzazione con un'istruttoria estesa a tutto lo stabilimento; gli atti autorizzativi possono individuare, per ciascun inquinante, speciali valori limite di emissione da riferire al complesso delle emissioni di tutti gli impianti e le attività di uno stabilimento, che si aggiungono a quelli fissati per ciascun impianto e sono finalizzati a garantire un controllo sull'impatto complessivo che lo stabilimento può determinare nella zona in cui è situato;

articolo 270 – si introducono alcune precisazioni sul potere dell'amministrazione di considerare, in determinate situazioni, più impianti come un unico impianto;

articolo 271 – si introducono alcune precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti, che debbono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e dei valori e delle prescrizioni fissati nelle normative regionali;

articolo 272 – si elencano gli impianti e le attività in deroga (stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del Codice, le cui emissioni hanno effetti scarsamente rilevanti sull'inquinamento atmosferico; impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del Codice; impianti destinati alla difesa nazionale, emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro; impianti di distribuzione dei carburanti);

articoli 273 a 277 – per i grandi impianti di combustione e alle emissioni di COV, si prevede, in particolare, un criterio per l'applicazione dei limiti di emissione a più impianti le cui emissioni siano convogliate ad un unico punto di emissione: i valori limite da applicare sono quelli che si applicherebbero all'impianto più recente;

articolo 279 – la sospensione temporanea e/o la revoca dell'autorizzazione non hanno portata generale ma riguardano, all'interno dello stabilimento, solamente gli impianti e le attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative;

articolo 279 – le disposizioni inerenti le sanzioni sono oggetto di alcune correzioni formali, dovute alla riformulazione delle precedenti definizioni legali; si segnala la modifica della pena dell'arresto prevista per le modifiche sostanziali non autorizzate, il cui massimo viene elevato da 6 mesi a 2 anni;

articolo 281 – per gli stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica

203 del 1988 e che ricadono nell'attuale titolo I, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione è differito al 31 dicembre 2010 e il termine di adeguamento al 31 dicembre 2011; si segnala che gli attuali termini sono stati prorogati di 2 anni dal comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 194/2009. La disposizione in esame cancella quindi, di fatto, la recente proroga;

Occorrerebbe pertanto valutare l'opportunità di una verifica dei termini indicati:

articolo 282 – in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole;

articoli 285-286 – si attribuisce ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali;

articolo 287 – viene recepita la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2009 in materia di competenza regionale in tema di formazione professionale;

al titolo III della parte quinta, in materia di combustibili, si inseriscono alcune modifiche rispetto all'applicazione delle diverse autorizzazioni ai singoli impianti; è istituita una Commissione per l'esame delle proposte di integrazione dell'Allegato X alla parte V del Codice, presentate dallo Stato e dalle regioni;

L'articolo 4 reca le abrogazioni (decreto legislativo n. 59/2005 e DM dell'ambiente 19 aprile 2006); viene fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.

Ricorda che il 14 aprile 2009 la Commissione con una lettera di messa in mora ha contestato all'Italia il mancato rispetto di alcune disposizioni della direttiva 85/337/CE (VIA) (procedura d'infrazione 2009/2086). In particolare, la Commissione ritiene che il D.Lgs n. 152/2006 presenti profili di non conformità in relazione a: verifica di assoggettabilità a VIA (screening - articolo 4 direttiva), consultazione e informazione del pubblico (articolo 6), categorie di progetto escluse (allegati I e II).

L'8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (p.i. 2009/2235) in relazione a un non corretto recepimento della direttiva 2001/42/CE (VAS).

Il 25 gennaio 2010 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia (p.i. 2008/2071) per non aver adottato le misure necessarie affinché gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 2008/1/CE (IPPC) funzionino secondo i requisiti previsti dalla direttiva IPPC stessa.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.**

**Atto n. 221.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento sottoposto al parere parlamentare prevede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 al

fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni contenute nella direttiva 2006/42/CE (c.d. nuova direttiva « macchine ») relativamente alla parte che modifica la direttiva 95/16/CE in materia di sicurezza degli ascensori. Ricorda altresì che in data 13 gennaio 2010 la XIV Commissione aveva espresso un parere favorevole in ordine allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE in materia di sicurezza degli ascensori.

Le innovazioni ora introdotte rispetto alla normativa vigente sono circoscritte e limitate. Tra le più rilevanti, segnala: l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 degli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s (ai quali tuttavia, se in servizio privato, si applica il Capo II) nonché delle scale mobili e i marciapiedi mobili; la definizione di « ascensore » è resa più generale con l'introduzione dell'espressione « supporto del carico » al posto di « cabina ». Inoltre, si prevede la rideterminazione delle tariffe relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marchio CE.

L'articolo 1 illustra le finalità dello schema in esame.

L'articolo 2 novella l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 ridefinendo l'ambito di applicazione del provvedimento in coerenza con la nuova disciplina comunitaria prevista dalla direttiva 2006/42/CE. Tra gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento non sono più contemplati gli ascensori a pantografo mentre sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento anche gli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, al

fine di renderle maggiormente coerenti con la nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Le novità introdotte riguardano in particolare le definizioni di:

ascensore [(lettera *a*)], considerato non più « apparecchio a motore » bensì « apparecchio di sollevamento ». In tale definizione si fa riferimento a « supporto del carico » in luogo di « cabina »;

montacarichi [(lettera *b*)], considerato non più « apparecchio a motore » bensì « apparecchio di sollevamento a motore ». Anche in questo caso il termine di « cabina » viene sostituito con l'espressione « supporto del carico »;

supporto del carico [(lettera *b-bis*)]: « la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle ». Tale definizione non è presente nel testo in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999;

messa in esercizio [(lettera *h*)], che viene definita come la prima utilizzazione non solo dell'ascensore o del componente di sicurezza ma anche (ciò non figura nel testo vigente) del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione [(lettera *i*)]. La modifica riguarda esclusivamente la sostituzione del termine « cabina » con l'espressione « supporto del carico »;

ascensori e montacarichi in servizio privato [(lettera *m*)]: « gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s [il riferimento a tali apparecchi è stata aggiunta dallo schema] installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica

162/1999 che definisce il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del regolamento (relative agli ascensori e montacarichi in servizio privato), al fine di adeguarlo alla nuova disciplina comunitaria. Le modifiche all'articolo 11 comportano l'estensione delle disposizioni del suddetto Capo, già riguardanti gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato).

L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 relativo alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 come novellato, la disciplina dell'articolo 12 viene estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato. Inoltre in più parti dell'articolo si fa riferimento al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo n. 17/2010).

L'articolo 6 modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999, relativo alle verifiche straordinarie, sostituendo, al comma 2, la parola « ascensore » con la parola « impianto ».

L'articolo 7 modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 concernente la manutenzione degli impianti. Si tratta di modifiche esclusivamente di carattere definitorio. In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento come novellato, la disciplina dell'articolo 15 viene estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.

L'articolo 8 introduce modifiche definitive all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 (che disciplina l'obbligo di annotazione dei verbali delle verifiche e degli esiti delle visite

di manutenzione in un apposito libretto contenente anche copia delle dichiarazioni di conformità CE) rese necessarie dalla direttiva 2006/42/CE.

Anche l'articolo 9 introduce modifiche definitorie relative, in questo caso, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999, che reca alcuni divieti tra i quali rientra quello relativo all'uso degli ascensori e dei montacarichi da parte dei minori di 12 anni non accompagnati da persone di età più elevata.

L'articolo 10 aggiunge ulteriori commi all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 che rinvia alla legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e in particolare all'articolo 47, per quanto concerne le procedure di certificazione e/o di attestazione finalizzate alla marcatura CE e di autorizzazione degli organismi di certificazione, la vigilanza sugli organismi stessi, nonché l'effettuazione dei controlli sui prodotti.

Il nuovo comma 1-*bis* affida ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 (relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marcatura CE), nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.

Ai sensi del comma 1-*ter* le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 (*rectius*: «di cui al comma 1-*bis*») sono riattribuite agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, limitatamente – con riferimento a quest'ultimo – alla parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 615 a 617 della legge 244/2007 (finanziaria 2008).

Il comma 1-*quater* conferma la permanenza in vigore del citato DM 13 febbraio 2004 fino all'entrata in vigore del decreto

con il quale si provvederà a rideterminare le tariffe previsto « dal comma 2 » (*rectius*: « dal comma 1-*bis* »).

L'articolo 11 apporta le necessarie modifiche di carattere definitorio all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 che fissa i Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza. Le modifiche riguardano in particolare il punto 1.2 dell'allegato, disciplinante i requisiti della cabina.

Ricorda che l'espressione « cabina » nell'articolato del regolamento viene sostituita con quella di « supporto del carico ». Conseguentemente, al punto 1.2 la voce « cabina » viene sostituita con « supporto del carico », precisando che il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La parte sostanziale della norma, riguardante i requisiti della cabina, non viene modificata rispetto al testo vigente.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.*

*Atto n. 215.*



*ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 334 di mercoledì 9 giugno 2010, a pagina 156, prima colonna,

dopo la seconda riga, aggiungere il seguente periodo « esaminato il disegno di

legge di conversione del decreto-legge 67/10, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010, approvato dal Senato; ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	138
Convocazione della Commissione .....	139

*Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. – Intervengono per la RAI il direttore generale, professor Mauro Masi, i vice direttori generali, dottor Giancarlo Leone, dottoressa Lorenza Lei e dottor Gianfranco Comanducci, il capo ufficio stampa, dottor Fabrizio Casinelli, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattacini.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Audizione del direttore generale della RAI.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al direttore generale e ai collaboratori che lo accompagnano. In relazione alle questioni aperte, molto importanti e numerose, che toccano la sensibilità e l'interesse dell'opinione pubblica, l'interpretazione del ruolo del servizio pubblico e di quello che a sua volta deve svolgere la rappresentanza politica richiede un confronto accurato con il direttore generale della RAI, al quale dà la parola per una esposizione preliminare delle proprie considerazioni.

Premettendo di considerare quella odierna l'occasione e la sede opportuna per affrontare le questioni che richiedono un confronto, il professor MASI informa preliminarmente che in materia di contratto di servizio proprio nella giornata odierna ha avuto inizio fra i due contraenti un dialogo per valutare la possibilità di tener conto del parere, sia pure non vincolante, approvato dalla Commis-

sione. Dopo aver spiegato quanto avvenuto, il 18 maggio, in relazione alla necessità di risintonizzazione di Rainews24, che ho comportato un'apparente improvvisa perdita del relativo segnale, fornisce indicazioni sul piano industriale in corso d'esame, che già recepisce alcune delle indicazioni formulate dalla Commissione, mentre si stanno valutando le concrete possibilità di applicazione delle parti più innovative. Nella predisposizione dei palinsesti si intende puntare ad elementi di forte discontinuità, così come nella stesura dello stesso piano industriale, di cui illustra i principali elementi. In tal senso, a rappresentazione dei nuovi palinsesti, il direttore generale comunica anche i dati essenziali degli ascolti televisivi e radiofonici dell'ultima stagione, che evidenziano un incremento tendenziale sia rispetto ai dati precedenti, sia rispetto ai diretti concorrenti, anche per quanto riguarda il digitale e il *web*. Illustra inoltre la situazione concernente i rapporti tra la RAI e Sky, che tiene conto della nuova realtà del

mondo delle telecomunicazioni, ed affronta il tema delle iniziative avviate per fronteggiare l'attuale squilibrio di bilancio.

Secondo il PRESIDENTE, la lunga illustrazione svolta potrà rappresentare una valida base per lo svolgimento del dibattito e per la predisposizione di eventuali quesiti da parte dei Commissari, cui il professor Masi potrà rispondere nel corso della prossima seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'audizione.

#### **Convocazione della Commissione.**

Il Presidente propone di convocare la Commissione domani, mercoledì 16 giugno 2010, alle ore 14, per il seguito dell'audizione del direttore generale della RAI.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	141
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Silverio Piro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
Audizione del presidente della provincia di Latina, Armando Cusani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
Audizione del subcommissario prefettizio del comune di Latina, Claudio Sgaraglia ( <i>Svolgi- mento e conclusione</i> ) .....	141
Audizione del sindaco di Frosinone, Michele Marini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione del sindaco di Rieti, Giuseppe Emili ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Rieti, Michele Beccarini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione del sindaco di Viterbo, Giulio Marini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione del sindaco di San Vittore, Francesco Paolo Pirolo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	143
Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Viterbo, Paolo Equitani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
Audizione del presidente della società Opus Automazione, Stefano Batistini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
Audizione del presidente del Co.La.Ri, Manlio Cerroni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, Adolfo Coletta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, Gianfranco Amendola ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Mario Mercone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	145
Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Frosinone, Fabio De Angelis ( <i>Svol- gimento e rinvio</i> ) .....	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

Martedì 15 giugno 2010. — Presidenza  
del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

**La seduta comincia alle 8.40.**

Il senatore Candido DE ANGELIS, *pre-  
sidente*, propone che la pubblicità dei la-  
vori sia assicurata anche mediante l'atti-  
vazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Comunicazioni del Presidente.**

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, comunica che, così come deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 19 maggio, la Commissione ha effettuato una missione in Sicilia dal 7 al 10 giugno 2010.

Avverte inoltre che, nel corso della medesima riunione, è stato stabilito che la Commissione effettuerà una missione in Calabria il 16 e il 17 giugno 2010.

Avverte inoltre che, secondo quanto stabilito nel corso della stessa riunione, una delegazione della Commissione parteciperà, nell'ambito del 4° salone sulle bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione del territorio, alla tavola rotonda sul tema «Attività illecite connesse alle bonifiche dei siti contaminati», che avrà luogo a Ferrara martedì 21 settembre 2010.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Silverio Piro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Silverio Piro, che ringrazia per la sua presenza.

Silverio PIRO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Silverio PIRO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Piro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 9.05.**

**Audizione del presidente della provincia di Latina, Armando Cusani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della provincia di Latina, Armando Cusani, che ringrazia per la sua presenza.

Armando CUSANI, *presidente della provincia di Latina*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Armando CUSANI, *presidente della provincia di Latina*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il presidente Cusani per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 10.10.**

**Audizione del subcommissario prefettizio del comune di Latina, Claudio Sgaraglia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del subcommissario prefettizio del comune di Latina, Claudio Sgaraglia, che ringrazia per la sua presenza.

Claudio SGARAGLIA, *subcommissario prefettizio del comune di Latina*, svolge una relazione.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Sgaraglia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.25.**

**Audizione del sindaco di Frosinone, Michele Marini.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Frosinone, Michele Marini, accompagnato dal dirigente del settore ambiente del comune di Frosinone, Claudio Ferracci, ringraziandoli per la loro presenza.

Michele MARINI, *sindaco di Frosinone*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Michele MARINI, *sindaco di Frosinone* e Claudio FERRACCI, *dirigente del settore ambiente del comune di Frosinone*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Marini e il dottor Ferracci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 10.40, riprende alle 10.45.**

**Audizione del sindaco di Rieti, Giuseppe Emili.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari,

introduce l'audizione del sindaco di Rieti, Giuseppe Emili, che ringrazia per la sua presenza.

Giuseppe EMILI, *sindaco di Rieti*, svolge una relazione.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Emili per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 10.50, riprende alle 10.55.**

**Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Rieti, Michele Beccarini.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Rieti, Michele Beccarini, che ringrazia per la sua presenza.

Michele BECCARINI, *assessore all'ambiente della provincia di Rieti*, svolge una relazione.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'assessore Beccarini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 11.05, riprende alle 11.25.**

**Audizione del sindaco di Viterbo, Giulio Marini.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Viterbo, Giulio Marini, che ringrazia per la sua presenza.

Giulio MARINI, *sindaco di Viterbo*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Giulio MARINI, *sindaco di Viterbo*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Marini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 11.55.**

**Audizione del sindaco di San Vittore, Francesco Paolo Pirollo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di San Vittore, Francesco Paolo Pirollo, che ringrazia per la sua presenza.

Francesco Paolo PIROLLO, *sindaco di San Vittore*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Francesco Paolo PIROLLO, *sindaco di San Vittore*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Pirollo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.25.**

**Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Viterbo, Paolo Equitani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari,

introduce l'audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Viterbo, Paolo Equitani, che è accompagnato dal dirigente del settore ambiente della provincia di Viterbo, Flaminia Tosini, ringraziandoli per la loro presenza.

Paolo EQUITANI, *assessore all'ambiente della provincia di Viterbo*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Paolo EQUITANI, *assessore all'ambiente della provincia di Viterbo*, e Flaminia TOSINI, *dirigente del settore ambiente della provincia di Viterbo*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'assessore Equitani e la dottoressa Tosini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.45.**

**Audizione del presidente della società Opus Automazione, Stefano Batistini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della società Opus Automazione, Stefano Batistini, che ringrazia per la sua presenza.

Stefano BATISTINI, *presidente della società Opus Automazione*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Stefano BATISTINI, *presidente della società Opus Automazione* e Pierfrancesco SICA, *legale dei tecnici della Opus Automazione*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il presidente Batistini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.20.**

**Audizione del presidente del Co.La.Ri,  
Manlio Cerroni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del Co.La.Ri., Manlio Cerroni, che è accompagnato dall'ingegner Luca Spadaccini, ringraziandoli per la loro presenza.

Manlio CERRONI, *presidente del Co.-La.Ri*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Manlio CERRONI, *presidente del Co.-La.Ri*, e Luca Spadaccini, *Co.La.Ri.*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'avvocato Cerroni e l'ingegner Spadaccini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.**

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, Adolfo Coletta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari,

introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, Adolfo Coletta, che ringrazia per la sua presenza.

Adolfo COLETTA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone*, chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Coletta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.**

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, Gianfranco Amendola.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, Gianfranco Amendola, che ringrazia per la sua presenza.

Gianfranco AMENDOLA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Gianfranco AMENDOLA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia*, risponde ai quesiti posti.



Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Amendola per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.**

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Mario Mercone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Mario Mercone, che ringrazia per la sua presenza.

Mario MERCONE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Mario MERCONE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Mercone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.05.**

**Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Frosinone, Fabio De Angelis.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Frosinone, Fabio De Angelis, che ringrazia per la sua presenza.

Fabio DE ANGELIS, *assessore all'ambiente della provincia di Frosinone*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Fabio DE ANGELIS, *assessore all'ambiente della provincia di Frosinone*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera dei deputati, concorda l'assessore De Angelis, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15,20.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Parere alla Commissione II) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di ENI Spa, di Edison Spa, di E. On. Italia, del Presidente Autorità energia elettrica e gas, di Gestore Mercati Energetici (GME), di Gestore Servizi Energetici (GSE), di Gas Intensive (Società consortile ARL) e di Confindustria, nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213) .....	12
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.	
7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Testo unificato approvato</i> ) .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3481 Farina Coscioni</i> ) .....	19
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21
COMITATO DEI NOVE:	
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo .....	21

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. Emendamenti C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	23
---	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato del relatore</i> ) .....	36

## SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	27
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
AVVERTENZA .....	35

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite .....	39
Audizione del Direttore dell' <i>Education for All international Coordination Team</i> dell'Unesco, Olav Sejm ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39
Audizione di rappresentanti della Coalizione italiana per la Campagna globale per l'educazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39

## INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con il Presidente della Commissione esteri del Parlamento ellenico, On. Konstantinos Vrettos .....	40
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	41
--	----

## COMITATO DEI NOVE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato .....	42
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e 3299 Vannucci ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento riferito al testo unificato</i> ) .....	54

## SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	55
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) ( <i>Riesame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	47
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti</i> ) .....	48
ERRATA CORRIGE .....	53

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo .....	58
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	58
--	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	59
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato, ed abbinata, recanti disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.	
Audizione del dottor Franco Carraro, già presidente della FIGC e membro del CIO; di rappresentanti della Lega Società di Pallacanestro serie A, della Federazione italiana pallacanestro e della Federazione italiana pallavolo .....	65

## INTERROGAZIONI:

5-02486 Ghizzoni: Sull'assunzione dei vincitori dei concorsi per vari profili professionali indetti dal MiBAC nel 2008 .....	66
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	74
5-02683 Vico: Sulla restituzione della statua della « Persefone » dal Museo di Stato Pergamon di Berlino alla città di Taranto .....	66
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	75

5-02719 De Pasquale: Sui mancati fondi indispensabili al funzionamento dell'istituto comprensivo di Vicchio (FI) .....	66
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	76
5-02800 De Biasi: Sulla possibile chiusura della Biblioteca-Donazione De Micheli nel comune di Trezzo sull'Adda (MI) .....	66
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	77
5-02813 Mancuso: Sulla visibilità del Museo archeologico di Baia (NA) .....	66
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	78
5-02831 Coscia: Mancata entrata in vigore del decreto interministeriale per la determinazione degli organici personale docente per l'anno scolastico 2010-2011 .....	67
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	79
5-02833 Ginefra: Sulla protesta dei dipendenti del Teatro alla Scala di Milano .....	67
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	81
5-02689 Siragusa: Sull'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per assistente area B indetto dal Miur nel 2007 .....	67
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	84
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	68
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) ....	68
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-B ed abbinata, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinata (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni di rappresentanti di Rete Imprese Italia, di Confcooperative Fedagri, di Confapi, di Confagricoltura, di Cia, di Coldiretti, del Comitato termotecnica italiano energia e ambiente e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220) ...	85
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	90
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	95
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	104
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i> ) .....	105

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti delle Laga. Atto n. 67 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
--	----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Thaos, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	106
Audizione di rappresentanti di Alstom SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	106
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	106

## X Attività produttive, commercio e turismo

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	110

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	112
---	-----

### SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola e C. 3343 Santagata ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114
---	-----

## XII Affari sociali

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri – Rel. Ciccio.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), di Federsanità-Anci e delle Aziende sanitarie locali .....	118

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
Sui lavori della Commissione .....	121

**COMITATO RISTRETTO:**

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo .....	121
--	-----

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---	-----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220. Rilievi alla VIII Commissione ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
--	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	126
---	-----

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	127
--	-----

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	134
--	-----

AVVERTENZA .....	136
------------------	-----

ERRATA CORRIGE .....	137
----------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI****PROCEDURE INFORMATIVE:**

Audizione del direttore generale della RAI ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	138
--	-----

Convocazione della Commissione .....	139
--------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Comunicazioni del Presidente .....	141
------------------------------------	-----

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Silverio Piro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
--	-----

Audizione del presidente della provincia di Latina, Armando Cusani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
---	-----

Audizione del subcommissario prefettizio del comune di Latina, Claudio Sgaraglia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
---	-----

Audizione del sindaco di Frosinone, Michele Marini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione del sindaco di Rieti, Giuseppe Emili ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Rieti, Michele Beccarini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione del sindaco di Viterbo, Giulio Marini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	142
Audizione del sindaco di San Vittore, Francesco Paolo Pirollo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	143
Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Viterbo, Paolo Equitani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
Audizione del presidente della società Opus Automazione, Stefano Batistini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
Audizione del presidente del Co.La.Ri, Manlio Cerroni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, Adolfo Coletta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, Gianfranco Amendola ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Mario Mercone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	145
Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Frosinone, Fabio De Angelis ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,40



\*16SMC0003380\*